

# *Abuso sui minori e giustizia degli adulti*

*Analisi comparativa della gestione dei casi di abuso sessuale su minori nell'ambito di diversi ordinamenti europei*



*Paesi partecipanti:  
Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia,  
Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia*

*Christian Diesen*



Part of a European project organised by the  
Save the Children Alliance Europe Group

Supported by the European Commission's Daphne Programme



© 2002 International Save the Children Alliance

Titolo originale: **Child abuse and adult justice**

Autore Rapporto Europeo: Christian Diesen

Traduttore: Isabella Preziosi

Titolo versione italiana: Abuso sui minori e giustizia degli adulti

Rapporto italiano e versione italiana a cura di Arianna Saulini

Progetto grafico: Antonella Lupi

Immagine di copertina: Cecilia Borggård/Mira

Stampa: Tipografia O.Gra.Ro. - Roma

Il rapporto è disponibile sul sito [www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)

Il testo integrale dei singoli rapporti nazionali è disponibile sul sito  
[www.rb.se/bookshop](http://www.rb.se/bookshop)

Pubblicato da Save the Children Italia

Via Firenze 38 - 00184 Roma - Italia

Tel: (+39) 06.48.07.001

Fax: (+39) 06.48.070.039

[info@savethechildren.it](mailto:info@savethechildren.it)

[www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)



# sommario

<b>Prefazione</b>	<b>3</b>
<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>A L'ascolto del minore vittima di abuso sessuale all'interno del percorso giudiziario in Italia</b>	<b>5</b>
<b>I LA NORMATIVA ITALIANA</b>	<b>5</b>
1 Premessa	5
2 La procedibilità dei reati sessuali	6
3 Le indagini preliminari	7
4 L'assunzione della testimonianza	7
<b>II L'ASCOLTO DEL MINORE NELLA PRASSI</b>	<b>11</b>
1 Nota metodologica	11
2 Dati relativi all'abuso su minori	11
3 La segnalazione	12
4 Gli interlocutori del minore:	14
4.1 <i>La polizia</i>	14
4.2 <i>Il pubblico ministero</i>	16
4.3 <i>Il ruolo dello psicologo</i>	17
4.4 <i>La visita ginecologica</i>	19
4.5 <i>L'avvocato di parte civile</i>	20
5 Tribunale penale ordinario e tribunale per i minorenni	20
6 L'incidente probatorio e l'audizione protetta del minore	21
7 La valutazione della testimonianza e l'attendibilità del minore	23
8 Osservazioni finali	23
<b>B Analisi comparativa della gestione dei casi di abuso sessuale su minori nell'ambito di diversi ordinamenti europei</b>	<b>25</b>
<b>I SINTESI</b>	<b>25</b>
<b>II INTRODUZIONE</b>	<b>28</b>
1 Difficoltà specifiche dei casi di abuso sessuale a danno di minori	28
2 Presentazione dello studio	29
<b>III IL MINORE ALL'INTERNO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO</b>	<b>30</b>
1 Principi generali del processo penale e rilevanza nei casi di abuso a danno di minori	30
2 Il ruolo del minore nel processo giudiziario	32
3 Il rappresentante legale del minore all'interno del procedimento giudiziario	33
4 L'audizione del minore	35
<b>IV LE ATTIVITÀ DI INDAGINE NEI CASI DI ABUSO SESSUALE A DANNO DI MINORI</b>	<b>38</b>
1 Osservazioni generali sulle difficoltà nelle indagini	38
2 L'ascolto del minore	38
3 L'accertamento medico	43
4 Altri problemi e carenze delle indagini	45
<b>V CONCLUSIONI</b>	<b>46</b>
1 Maggiori competenze	49
2 Coordinamento	50
3 Sviluppo di metodi comuni	51



<b>2</b>	<b>VI RACCOMANDAZIONI DI SAVE THE CHILDREN</b>	<b>53</b>
	<b>VII L'OPINIONE DI ALCUNI PROFESSIONISTI ITALIANI</b>	<b>56</b>
	1 Introduzione, a cura di Maria Rosa Dominici	<b>56</b>
	2 Il TCF (Centro per la tutela del bambino e la terapia della crisi familiare), a cura di Fulvia Togni	<b>58</b>
	3 Il punto di vista di un avvocato, a cura di Laura De Rui	<b>60</b>
	4 Conclusioni, a cura di Federico Palomba	<b>61</b>
	<b>Bibliografia</b>	<b>63</b>



## prefazione

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e promozione dei diritti dei bambini. Opera in oltre 120 paesi nel mondo con una rete di 29 organizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale: l'Alleanza Internazionale di Save the Children.

In particolare Save the Children da molti anni è attiva per prevenire, proteggere e agevolare il recupero fisico e psicologico dei minori da tutte le forme di sfruttamento sessuale in tutto il mondo.

Dal 1998 Save the Children ha iniziato ad acquisire una conoscenza pan-europea del fenomeno abuso e delle buone pratiche attraverso una serie di progetti sovvenzionati dal programma europeo Daphne su alcune questioni specifiche attinenti alla tematica dell'abuso, tra cui l'incidenza e la natura dell'abuso sessuale di minore, forme di prevenzione tra cui terapie mediche con abusanti minorenni, valutazione di programmi di prevenzione e analisi delle politiche rilevanti in questo campo.

Questi progetti hanno messo in luce il fatto che nonostante i diritti dei minori siano protetti dalla legislazione dei vari paesi europei, la prassi comune non sempre promuove e protegge il superiore interesse del fanciullo.

La ricerca comparativa che presentiamo in questo Rapporto ha proprio il fine di verificare come sia trattato un caso di abuso sessuale su minore nei differenti sistemi giuridici europei esaminati al fine di far emergere le migliori pratiche e promuoverne l'applicazione.

La versione italiana del rapporto europeo include un breve approfondimento sulla situazione italiana, sia dal punto di vista normativo che della prassi.

Inoltre nella parte conclusiva è stata aggiunta una sezione con l'opinione e i commenti di alcuni operatori italiani esperti del settore.

Il progetto è stato commissionato dal Gruppo Europeo dell'Alleanza Internazionale di Save the Children e coordinato da un gruppo direttivo composto da un rappresentante per ciascuna delle Save the Children partecipanti (Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Norvegia, Romania, Spagna e Svezia, con l'assistenza dell'ufficio di Bruxelles).

La ricerca a livello nazionale è stata condotta da ricercatori esperti indipendenti nei paesi summenzionati e in Germania.

Il rapporto europeo è stato redatto dal Prof. Christian Diesen, professore di diritto processuale all'università di Stoccolma, esperto di procedura penale e valutazione della prova.

Le osservazioni sulle differenti normative, prassi e metodi svolte in questo rapporto sono opera dell'autore e dei singoli ricercatori nazionali.

Il Rapporto Italiano è stato curato dalla Dott.ssa Arianna Saulini, responsabile del Children Rights Office di Save the Children Italia.

La Save the Children Italia ringrazia la Dott.ssa Maria Rosa Dominici, la Dott.ssa Fulvia Togni del TCF di Bergamo, il Dott. Federico Palomba, e l'Avv. Laura De Rui che hanno contribuito alla realizzazione della versione italiana del rapporto, nonché tutti i professionisti intervistati.

Save the Children ringrazia particolarmente la Direzione generale Giustizia e Affari interni operante nell'ambito del Segretariato Generale della Commissione Europea che attraverso il Programma Daphne ha sovvenzionato il progetto.



## 4 introduzione

Save the Children è presente in Italia dal 1998 con l'obiettivo di sostenere strategie e attività per la promozione dei diritti dei bambini che vivono sul territorio italiano, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.

La partecipazione al progetto Daphne «Children who are abused and the law» corrisponde alla nostra volontà di apportare un concreto contributo per la tutela dei diritti dei minori che entrano in contatto con il mondo giudiziario.

La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), ratificata da tutti i paesi considerati in questo studio, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per definire le modalità con cui i procedimenti giuridici dovrebbero essere adattati alle particolari esigenze del minore.

Così in base al principio cardine del superiore interesse del fanciullo (art. 3) in tutte le attività di indagine e nei processi decisionali il superiore interesse del minore dovrebbe essere una considerazione preminente.

La Convenzione afferma inoltre (art. 12) che il minore dovrebbe avere l'opportunità di essere ascoltato in tutti quei procedimenti giudiziari o amministrativi che lo coinvolgono, sia direttamente, sia attraverso un rappresentante, secondo quanto dettato dalla normativa nazionale.

Tuttavia la CRC non considera specificatamente la posizione dei minori vittime di reati, e pertanto sono i singoli Stati membri ad avere la responsabilità di adottare i provvedimenti necessari affinché l'impatto con la realtà giudiziaria non rappresenti un trauma per il minore.

Le conclusioni di questo documento non rappresentano il punto d'arrivo, ma l'inizio di un lavoro che ci vedrà coinvolti in prima persona per identificare e diffondere l'adozione di buone pratiche insieme alle altre associazioni impegnate nella tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dei professionisti del settore.

La pubblicazione si rivolge infatti agli operatori giuridici: avvocati, giudici, pubblici ministeri, agli psicologi, ai funzionari di polizia, agli assistenti sociali e in generale a tutti coloro che sono coinvolti nella delicata fase di ascoltare un minore vittima di abuso sessuale, sperando che possa essere utile per facilitare l'incontro e il dibattito e sensibilizzarli alle problematiche sottese all'ascolto.

Ci auguriamo dunque che il documento presentato possa costituire un valido strumento di lavoro e riflessione per quanti sono chiamati a gestire casi di abuso e che le energie dedicate a questo lavoro creino un reale beneficio per i bambini e per il riconoscimento concreto dei loro diritti.

Angelo Simonazzi  
Direttore Generale, Save the Children Italia



## A. L'ascolto del minore vittima di abuso sessuale all'interno del percorso giudiziario in Italia

### I. La normativa italiana

#### 1. Premessa

In Italia, nell'ultimo decennio, le problematiche connesse all'abuso sessuale sui minori hanno ricevuto un'attenzione sempre maggiore. Molteplici sono stati i dibattiti tra professionisti e esperti coinvolti a vario titolo nella trattazione di tali casi e numerose le campagne di sensibilizzazione rivolte sia specificatamente ai minori, potenziali vittime di queste forme di abuso, sia all'opinione pubblica in generale.

Le problematiche sociali, giuridiche e psicologiche di una questione così complessa sono numerose e tra queste, *in primis*, si pone la questione dell'**audizione del minore**, sia esso solo testimone o, al contempo, vittima dei reati in questione. In particolare si evidenzia un duplice ordine di problemi, il primo relativo alle modalità e alle tecniche di assunzione della testimonianza, il secondo relativo ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal minore.

Nell'indagine che segue si tratterà solo la prima di tali questioni, salvo un breve cenno ai criteri di valutazione della testimonianza del minore elaborati in ambito giurisprudenziale.

Numerosi studi di psicologia infantile hanno confermato che tra i fattori che provocano un maggiore stress emozionale per il minore vi è il fatto di dover deporre in pubblica udienza nell'aula del tribunale, il venir sottoposto all'esame e al controesame condotto dal pubblico ministero e dai difensori e il trovarsi a testimoniare di fronte all'imputato, la cui sola presenza è di per sé sufficiente a intimorire o suggestionare la piccola vittima.

I **recenti interventi legislativi** realizzati con la legge n. 66 del 1996 (Norme contro la violenza sessuale) e con la legge n. 269 del 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del

turismo sessuale in danno di minori) hanno tentato di approntare concreti strumenti al fine di proteggere la vittima di reati sessuali, anche e soprattutto nel momento della deposizione, prevedendo in particolare una disciplina speciale quanto a tempi, modalità e regole per l'assunzione della testimonianza di minori di sedici anni. Si tratta di una svolta fondamentale anche dal punto di vista culturale, in quanto in passato l'attenzione era stata sempre rivolta a tutelare i diritti di colui che aveva commesso il reato piuttosto che quelli della vittima, soprattutto se minorenni.

La normativa penale è stata dunque completamente riformata in seguito all'entrata in vigore delle suddette leggi, che hanno abrogato alcuni articoli del codice penale e parallelamente ne hanno introdotti di nuovi, prevedendo fattispecie incriminatrici prima inesistenti.

Tra le novità più significative introdotte dalla **legge n. 66 del 15 febbraio 1996**, oltre all'aver ricondotto i reati di abuso sessuale tra i reati contro la libertà personale anziché contro la moralità pubblica<sup>1</sup>, vi è sicuramente il fatto di aver disciplinato l'aspetto relativo alla tutela dei minori in particolare durante lo svolgimento del processo, rafforzando le garanzie processuali a favore del testimone minorenne.

La legge 66/96 stabilisce che non vi è **consenso** valido ad atti sessuali fino al compimento dei quattordici anni, o di sedici se l'autore è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o la persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Gli atti sessuali tra minorenni consenzienti sono invece consentiti a condizione che il più giovane abbia almeno tredici anni e che non ci sia tra loro una differenza di età superiore ai tre anni<sup>2</sup>.

Significativa è anche la previsione che consente al minore vittima di abuso un'**assistenza psicologica e**

<sup>1</sup> La nuova collocazione di tali reati serve ad affermare che il bene leso non è una generica moralità, di cui dovrebbe essere titolare la collettività, ma un bene appartenente alla singola persona, la cui sfera di libertà viene gravemente violata.

<sup>2</sup> Art. 609 quater, comma 2, c.p. «non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che ha compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».



6

**affettiva** costante, attraverso la presenza in ogni stato e grado del procedimento dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria procedente<sup>3</sup>.

La tanto attesa legge in materia di violenza sessuale rappresenta sicuramente una conquista significativa, ma non sembra aver risolto in maniera soddisfacente tutte le problematiche sottese all'esigenza di tutelare la dignità e la personalità del testimone minore<sup>4</sup>. Sono stati sollevati numerosi dubbi, e in particolare il testo della legge è stato criticato in termini di tecnica normativa e di formulazione testuale. Il carattere approssimativo delle disposizioni in esso contenute, infatti, oltre a non facilitare il lavoro dell'interprete nell'applicazione della norma, gli lascia margini di discrezionalità troppi ampi per consentire lo sviluppo di una prassi uniforme su tutto il territorio.

#### 2. La procedibilità dei reati sessuali

Il minore necessita di tutela giuridica fin dalla fase di impulso del processo, che avviene attraverso la denuncia all'autorità preposta.

La disciplina relativa alla procedibilità dei reati sessuali ha costituito uno dei punti più controversi dei lavori parlamentari da cui è derivata la **legge 66/96**, dato il diverso punto di vista tra i sostenitori della procedibilità d'ufficio estesa a tutte le fattispecie di reato, al fine di tutelare maggiormente la vittima, e coloro che sostenevano invece la procedibilità a querela, sia in ossequio al diritto di riservatezza della vittima sia per evitare di sottoporla a un processo non voluto.

Il nuovo articolo del codice penale<sup>5</sup> che disciplina la procedibilità per i reati di violenza sessuale semplice<sup>6</sup> o aggravata<sup>7</sup> e atti sessuali con minore<sup>8</sup> rappresenta un compromesso tra queste due differenti esigenze. Tale norma prevede comunque una particolare tutela per i minori in quanto garantisce la **procedibilità d'ufficio** nei casi di violenza sessuale su minori di anni 14 nel caso in cui il fatto<sup>9</sup> è compiuto dal ge-

nitore, anche adottivo, dal convivente del genitore, dal tutore, o da altra persona cui il minore<sup>10</sup> è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o di custodia, e nel caso di atti sessuali compiuti su minore di anni 10. Le altre ipotesi di procedibilità d'ufficio previste dall'art. 609 *septies* riguardano i casi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, e l'ipotesi in cui il fatto è connesso con un reato procedibile d'ufficio.

Inoltre si procede d'ufficio nel caso di corruzione di minorenni<sup>11</sup> e violenza sessuale di gruppo<sup>12</sup>.

In tutti gli altri casi si procede a **querela di parte**<sup>13</sup>, ossia su richiesta della persona offesa, e la querela, una volta proposta, non è più revocabile. Il termine per la proposizione è di sei mesi, mentre la regola generale prevede un termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato<sup>14</sup>.

Per i minori infraquattordicenni il diritto di querela è esercitato da chi ha la potestà, (generalmente i genitori)<sup>15</sup>. Se invece il minore ha compiuto i 14 anni, può presentare personalmente la querela, oppure, e nonostante la sua volontà contraria, può presentarla anche chi esercita la potestà.

Il fatto che permanga la procedibilità a querela per i fatti commessi da parenti e da conoscenti di famiglia è stato da alcuni criticato, in quanto consentirebbe il perpetuarsi di meccanismi di omertà familiari peraltro ancora molto diffusi<sup>16</sup>. Del resto la tutela potrebbe divenire inefficace laddove colui a cui la legge affida il compito di denuncia s'identifichi con l'autore del reato, o qualora vi sia connivenza con quest'ultimo.

---

bilità d'ufficio abbia per oggetto esclusivamente il reato di violenza sessuale, semplice o aggravata, previsto all'art. 609 bis c.p., o si estenda a qualsiasi atto sessuale anche non violento commesso nei confronti dei minori da parte dei soggetti menzionati, di cui all'art. 609 quater c.p. Tale ultima interpretazione, peraltro, è stata recentemente accolta dalla Cassazione Penale (Cass. Pen. Sez. III del 26.02.99).

<sup>10</sup> L'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 609 septies c.p. è stata in linea di massima interpretata nel senso della perseguibilità d'ufficio estesa a tutti i minorenni, e non limitato ai minori di anni 14.

<sup>11</sup> Art. 609 quinquies c.p.

<sup>12</sup> Art. 609 octies c.p.

<sup>13</sup> La querela è una dichiarazione attraverso cui si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.).

<sup>14</sup> Art. 124, comma I, e art. 609 septies, comma II, c.p.

<sup>15</sup> Art. 120 c.p.

<sup>16</sup> Forno, P., *Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori*, in «Minori e Giustizia», n. 4/95.

<sup>3</sup> Art. 609 decies c.p. (art. 12, legge 448/88).

<sup>4</sup> Scomparin, L., *Il Testimone minorenni nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica e interventi normativi recenti*, in «La legislazione penale», 1996.

<sup>5</sup> Art. 609 septies c.p.

<sup>6</sup> Art. 609 bis c.p.

<sup>7</sup> Art. 609 ter c.p.

<sup>8</sup> Art. 609 quater c.p.

<sup>9</sup> In merito occorre sottolineare che si discute se tale ipotesi di procedi-





Proprio al fine di evitare tali situazioni, la legge prevede che, in caso di conflitto di interessi con colui che esercita la potestà, la querela possa essere proposta da un curatore speciale, nominato dal giudice delle indagini preliminari su istanza del pubblico ministero o degli stessi servizi che hanno per scopo la cura, la custodia e l'assistenza dei minorenni (compresi quindi i servizi socio-assistenziali). Tuttavia tale norma può essere applicata solo a condizione che il pubblico ministero sia già a conoscenza dei fatti di reato, mentre sembrerebbero destinati a rimanere nel sommerso tutti quei fatti conosciuti da operatori socio-assistenziali ma esclusi dall'obbligo di denuncia<sup>17</sup>.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (quindi tutti i medici ospedalieri e del Servizio sanitario nazionale) hanno l'obbligo di denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d'ufficio del quale siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio<sup>18</sup>. Esiste inoltre l'obbligo del referto per gli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la propria assistenza od opera, in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per cui si debba procedere d'ufficio<sup>19</sup>.

Qualora la denuncia venga attivata al Tribunale Penale ordinario, a seguito della riforma introdotta con la legge 66/96, per i reati di violenza sessuale a danno dei minori è prevista la comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al Tribunale dei minorenni.

### 3. Le indagini preliminari

Con la notizia di reato si apre la fase delle indagini preliminari, nel corso della quale verrà effettuato un primo vaglio della *notitia criminis*.

Il minore, normalmente, potrà essere sentito dalle autorità competenti a gestire il «colloquio», ovvero dalla Polizia giudiziaria<sup>20</sup> o dal PM<sup>21</sup>, o comunque da un consulente di quest'ultimo nel caso in cui venga disposta una consulenza tecnica, caso peraltro assai frequente in questa tipologia di reati. Si tratta di un momento particolarmente delicato, in quanto rappresenta il primo impatto tra il minore e il meccanismo processuale, e l'ascolto può avvenire ad opera di soggetti diversi, in luoghi generalmente ri-

tenuti non idonei (ad es. locali di polizia o uffici della Procura).

Il nostro ordinamento, tuttavia, nulla prevede in questa fase in relazione all'audizione del minore vittima di reati sessuali da parte della Polizia o del Pubblico Ministero, né esistono disposizioni specifiche che sottolineino la necessità di concentrazione di tali interventi e la massima riduzione possibile del numero degli interlocutori del minore. La conseguenza è che tutto è rimesso alla preparazione e alla sensibilità di tali soggetti, che per ascoltare il minore potrebbero comunque utilizzare in via analogica le modalità previste per l'audizione protetta e quindi servirsi di uno psicologo o utilizzare gli strumenti della registrazione o della videoregistrazione per la verbalizzazione del racconto.

L'utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero è limitata, in quanto generalmente, e salvo eccezione, acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto affermato<sup>22</sup>.

Diventa pertanto di fondamentale importanza la scelta circa la tempistica in cui cristallizzare in prova il racconto accusatorio reso dal minore attraverso lo strumento dell'incidente probatorio.

All'esito delle indagini preliminari, il PM, se difetta agli atti una prova d'accusa convincente, chiederà l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato<sup>23</sup>, ferma restando la possibilità per la persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova<sup>24</sup>.

### 4. L'assunzione della testimonianza

In via preliminare occorre precisare che nell'ordinamento penale italiano vige il modello accusatorio che impone la formazione della prova nella fase dibattimentale, cosicché le testimonianze escusse dagli organi di polizia giudiziaria o dal PM dovranno essere necessariamente riproposte nel corso del dibattimento.

Il legislatore ha previsto un particolare sistema di protezione nel caso in cui si debba procedere all'audizione del minore in qualità di testimone nel proce-

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Art. 331 c.p.p.p.

<sup>19</sup> Art. 334 c.p.p.

<sup>20</sup> Ex art. 351 c.p.p.

<sup>21</sup> Ex art. 362 c.p.p.

<sup>22</sup> Art. 500 c.p.p.

<sup>23</sup> Artt. 408 e ss. c.p.p.

<sup>24</sup> Art. 410 c.p.p.



8

dimento penale. La norma di riferimento è l'articolo 498, comma IV, c.p.p. che prevede come regola generale che l'escussione del minore in **dibattimento** sia condotta dal presidente su domanda e contestazione proposte dalle parti<sup>25</sup>, con l'eventuale ausilio di un familiare del minore<sup>26</sup> o di un esperto in psicologia infantile<sup>27</sup>, senza tuttavia precisare nulla sulle modalità procedurali di tale supporto e in particolare, ad esempio, se l'ausilio del familiare consista in una mera presenza rassicurante o se l'esperto possa rivolgersi direttamente al minore. In via d'eccezione, il presidente può disporre con ordinanza che l'esame del minore avvenga nelle forme ordinarie, cioè attraverso l'esame diretto e incrociato delle parti, qualora, sentite quest'ultime, ritenga che tale forma di esame non possa nuocere alla serenità del teste.

La tutela è poi integrata dalle previsioni codicistiche volte a tutelare il **diritto alla riservatezza**. Così l'art. 472, comma IV c.p.p., prevede che il giudice possa disporre che l'esame del minore avvenga «a porte chiuse», con il conseguente divieto di ripresa o eventuale trasmissione audiovisiva<sup>28</sup> e con il divieto di pubblicare generalità e immagini del teste fino al compimento della maggiore età<sup>29</sup>.

La **legge 66/96** ha poi integrato tale forma di tutela inserendo il comma 3 *bis* dell'art. 472, in cui si prevede che nel caso di reati di violenza sessuale<sup>30</sup> e prostituzione minorile<sup>31</sup> si proceda sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni.

<sup>25</sup> La Suprema Corte (Corte Cass. Pen., sez. III, 27 luglio 1995) ha affermato, rispetto all'esame del testimone minorenni condotto dal presidente, che le regole tecniche stabilite per i maggiorenni possono essere eluse per i minorenni, anche se deve essere assicurata l'attendibilità delle dichiarazioni, prendendo apposite cautele atte a garantire la veridicità delle risposte. Così non sono congrue le domande formulate in maniera tale che il minore debba solo annuire o negare o le domande tendenti a suggerire o provocare la risposta.

<sup>26</sup> La Corte di Cassazione (Corte Cass. Pen., sez. II, 30 agosto 1995) ha affermato che la presenza del genitore all'esame del minore tende a tutelare la particolare serenità nonché la sua stessa attendibilità. Spetta all'autorità che procede all'esame evitare che la presenza del genitore introduca elementi di fatto estranei alla diretta percezione del minore.

<sup>27</sup> La Corte di Cassazione (Corte Cass. Pen., sez. II, 30 agosto 1995) ha incidentalmente definito la funzione dell'esperto in psicologia infantile previsto dall'art. 498, IV comma, c.p.p., affermando che questi «tende a evitare la suggestionabilità del minore e a suggerire all'operatore le tecniche più opportune per un migliore esame testimoniale».

<sup>28</sup> Art. 147, IV, n. att. c.p.p.

<sup>29</sup> Art. 114, VI, c.p.p.

<sup>30</sup> Artt. 609 bis, 609 ter, 609 octies c.p.

<sup>31</sup> Artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies inseriti dalla legge 269/98.

La legge 66/96 ha inoltre introdotto una specifica norma volta a punire chi divulga le generalità o l'immagine di persona offesa di atti di violenza sessuale senza il suo consenso, mentre la legge 269/98 ha previsto nuove fattispecie di reato volte a tutelare le generalità e l'immagine del minore, in tema di prostituzione minorile, pornografia e turismo sessuale in danno di minori, mediante il divieto della loro divulgazione e ha previsto sanzioni penali a carico di chi non osserva tale imposizione normativa.

A dieci anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, ci si era comunque resi conto che le cautele previste dall'art. 498 c.p.p. per l'audizione del minore da sole non erano sufficientemente tutelanti, soprattutto nel caso di minori in tenera età, per i quali la comparsa in aula al cospetto del presunto abusante restava comunque un evento traumatico e pregiudizievole alla loro crescita sana. Nel **Tribunale di Milano** fin dal 1993 si è andata consolidando una **prassi** di audizione protetta fondata su un'interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 498 e 502, comma I c.p.p.<sup>32</sup>, attraverso la cui applicazione si procedeva all'audizione del minore presso centri psicologici specializzati. Tale modalità di assunzione della prova è stata poi sostanzialmente recepita dalla nuova legge contro la violenza sessuale.

Nella fase pre-dibattimentale, l'art. 392 c.p.p. prevede, in deroga al modello processuale accusatorio, un particolare strumento preacquisitivo di prove nell'ambito delle indagini preliminari: l'**incidente probatorio**<sup>33</sup>. Tale procedura non può essere disposta d'ufficio, ma solo su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini, e solo nelle ipotesi tassativamente indicate nel comma I dell'articolo in esame.

<sup>32</sup> «L'applicazione estensiva consiste nel fatto che si è ritenuto di far rientrare nell'accezione di legittimo impedimento anche il nocumento che, in base alla testimonianza di un esperto, potrebbe derivare al minore all'esito di un'audizione resa secondo i criteri ordinari e ciò in virtù del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32», Valentino, O. e Letizia, S. *Tutela del minore vittima di abuso sessuale nel processo penale italiano: ausili tecnologici nell'audizione testimoniale*, in «Minori e Giustizia», n. 4/95.

<sup>33</sup> Qualora sia incombente il pericolo che le prove vengano inquinate, ovvero vadano disperse, il ricorso all'incidente probatorio consente di procedere all'assunzione di una vera e propria prova con le forme del dibattimento.



La **legge 66/96** ha previsto però, attraverso l'aggiunta del comma I bis all'art. 392 c.p.p., che nei procedimenti penali per i reati di violenza sessuale semplice o aggravata<sup>34</sup>, di atti sessuali con minorenne<sup>35</sup>, di corruzione di minorenne<sup>36</sup>, di violenza sessuale di gruppo<sup>37</sup>, si possa procedere con l'**incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore di anni 16** anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 392 c.p.p. La **legge 269/1998** ha poi integrato tale tutela estendendone l'applicazione anche ai reati di prostituzione minorile<sup>38</sup>, pornografia minorile<sup>39</sup>, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile<sup>40</sup>.

La particolarità di tale innovazione consiste nel fatto che il ricorso all'incidente probatorio nelle ipotesi di reato sopra descritte è svincolato dai requisiti specificamente e tassativamente indicati dall'art. 392 c.p.p., e prescinde pertanto dalla situazione di indifferibilità e urgenza, nonché di pericolo per la genuinità della prova, che normalmente caratterizzano l'istituto in esame. Ne consegue che la valutazione del giudice sull'ammissibilità della richiesta si assottiglia notevolmente.

Sotto il profilo soggettivo, all'incidente probatorio di cui sopra si può ricorrere nel caso in cui il teste sia persona minore di anni 16<sup>41</sup> e i soggetti legittimati a chiederlo sono esclusivamente l'indagato e il PM e non anche, come auspicato da alcuni, la difesa della vittima<sup>42</sup>.

Con la richiesta di incidente probatorio, il PM deposita tutti gli atti di indagine compiuti<sup>43</sup>, con la possibilità per la persona sottoposta alle indagini e per i difensori delle parti di ottenerne copia. Si sottolinea

comunque come tale norma abbia dato origine a diverse discussioni in dottrina e giurisprudenza<sup>44</sup>.

La **legge 66/96** ha poi previsto la cosiddetta **audizione in forma protetta** che avviene secondo modalità tali da evitare che il contesto processuale possa turbare il minore. Infatti il giudice, ai sensi dell'art. 398 comma V bis c.p.p., se tra le persone interessate all'assunzione della prova ci sono anche minori di anni 16, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere **all'incidente probatorio**, quando le esigenze del minore lo rendano necessario e opportuno. L'udienza, in tali casi, potrà svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, e in particolare il giudice potrà avvalersi di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, presso l'abitazione dello stesso minore. Tale norma prevede inoltre che l'audizione in sede di incidente probatorio debba essere documentata integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e, nel caso di indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Critiche sono state mosse per il fatto di non aver previsto espressamente il ricorso alle tecniche di videoregistrazione della deposizione, spesso preferite nella prassi in quanto consentono di cogliere aspetti molto rilevanti e tutte le espressioni paraverbali (ad es. espressione del volto, silenzi, gestualità ecc.) che sfuggono invece con l'utilizzo di altre tecniche e che possono essere utili in sede di valutazione dell'attendibilità del dichiarante e della sua capacità testimoniale. Inoltre dell'esame testimoniale deve essere redatto verbale in forma riassuntiva.

La formulazione lacunosa e approssimativa della citata norma è stata oggetto di numerose critiche, che sottolineano come in tal modo non sia stato facilitato il consolidarsi di una prassi uniforme sul territorio nazionale.

<sup>34</sup> Artt. 609 bis e 609 ter c.p.

<sup>35</sup> Art. 609 quater c.p.

<sup>36</sup> Art. 609 quinques c.p., aggiunto alla lista in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 1998.

<sup>37</sup> Art. 609 octies c.p.

<sup>38</sup> Art. 600 bis c.p.

<sup>39</sup> Art. 600 ter c.p.

<sup>40</sup> Art. 600 quinques c.p.

<sup>41</sup> A tal proposito occorre rilevare che sono state avanzate critiche per aver posto tale limite di età, che evidenzia anche un difetto di coerenza con altre norme codicistiche quali l'art. 498, comma IV, e l'art. 497, comma II, c.p.p. Camaldo, L., *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in «Indice penale», 2000.

<sup>42</sup> Grasso, L., *La tutela della vittima minorenne dall'abuso*, in «Il diritto della famiglia e delle persone», 1999.

<sup>43</sup> Art. 393, comma II bis c.p.p.

<sup>44</sup> Parte della dottrina ha sostenuto che ciò potrebbe costituire un disincentivo per il PMA richiedere l'incidente probatorio e potrebbe comportare la possibilità che la richiesta possa essere strumentalizzata dalla persona sottoposta alle indagini al solo fine di conoscere tutti gli atti di indagine nelle mani del PM. Pertanto ha ritenuto che l'interpretazione corretta sia nel senso che l'obbligo di discovery totale sussiste solo qualora sia il PMA chiedere l'incidente probatorio, mentre, qualora sia l'indagato a farne richiesta, il PMavrà il dovere di depositare solo le eventuali cose o documenti e le dichiarazioni eventualmente già rese dal minore che dovrà essere esaminato. Camaldo, L., *op. cit.*



10

Inoltre la norma in esame si riferisce solo all'incidente probatorio, lasciando fuori della previsione il dibattimento. Tuttavia, **la legge 269/98** ha posto delle aggiunte all'art. 498 c.p.p. (commi IV *bis* e IV *ter*) **estendendo così a tutti i procedimenti in cui si deve ascoltare il testimone minorente la possibilità di adottare le modalità previste** dall'art. 398 comma V *bis* **per l'audizione in incidente probatorio**, e precisando che nei processi per abusi sessuali «l'esame del minore, vittima del reato, viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico».

L'art. 609 *decies*, comma II c.p. introdotto dalla legge 66/96, prevede poi che per il minorente, persona offesa di uno dei reati in questione, **l'assistenza affettiva e psicologica** sia assicurata in ogni grado e fase del procedimento. Tale assistenza può consistere nella presenza non solo dei genitori, ma anche di altre persone idonee, indicate dal minorente e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. Funzione primaria è attribuita in ogni caso ai «servizi istituiti dagli Enti locali», e cioè proprio a quelli che esprimono competenze cliniche per la presa in carico dei minori.

Infine l'art. 497, comma II c.p.p., riferito all'esame dibattimentale, ma estensibile anche all'ipotesi in cui l'esame venga effettuato con la modalità dell'incidente probatorio dispensa il minore di anni 14 dalla dichiarazione di impegno a dire la verità, che sostituisce oggi la prestazione del giuramento connessa alla testimonianza. La *ratio* è stata individuata nell'incapacità del minore in tenera età di avvertire il disvalore della testimonianza insincera e si raccorda ai principi in tema di imputabilità che ne escludono comunque una responsabilità<sup>45</sup>.

**La legge 269/98**<sup>46</sup> ha poi esteso alla testimonianza del minore nei procedimenti per i reati di violenza sessuale e pedofilia la previsione secondo cui l'esame dibattimentale del testimone che abbia già reso dichiarazioni in incidente probatorio è ammesso solo nel caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario. In tal modo si è voluto evitare che il minore sia di nuovo esaminato in dibattimento, al fine di non fargli subire un trauma ulteriore.

Le modifiche apportate dalla nuova legge estendono poi al dibattimento le medesime modalità particolari di tutela previste per l'incidente probatorio, per espresso rinvio normativo (l'art. 498, comma, IV *bis*, richiama l'art. 398, comma V *bis* c.p.p.), nel caso in cui una parte lo richieda o lo stesso presidente lo ritenga necessario.

Di fondamentale importanza in tale contesto è anche la disposizione di cui all'art. 196 c.p.p., che prevede che, qualora si renda necessario al fine di valutare le dichiarazioni del testimone di verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice, anche d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni, con i mezzi consentiti dalla legge. Tra gli **accertamenti opportuni** rientra sicuramente, con un ruolo preminente, la perizia psicologica, distinta da un'eventuale perizia medico-legale, sul minore-vittima. In genere, infatti, insieme all'incidente probatorio viene anche disposta una consulenza da parte di uno psicologo sulla credibilità del minore, i cui risultati vengono discussi in sede di incidente probatorio.

La questione della valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal minore riveste una notevole importanza, dato che la valutazione da parte del collegio sull'attendibilità o meno del minore può risultare decisiva ai fini dell'esito del processo. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione tale valutazione deve contenere «un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne»<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Scamparin, L., *op. cit.*

<sup>46</sup> Art. 190 bis c.p.p.

<sup>47</sup> Sez. III Pen., Sentenza 3 ottobre 1997.



## II. L'ascolto del minore nella prassi

### 1. Nota metodologica

La presente indagine, pur non avendo carattere scientifico, si propone di tracciare un quadro dell'attuazione pratica della normativa vigente in Italia relativa all'audizione del minore vittima di abuso sessuale, così come riformata a seguito delle due importanti leggi sopra esaminate. Il risultato del lavoro è ciò che emerge dalla documentazione raccolta a seguito delle interviste condotte in alcune città-campione e del materiale bibliografico reperito, e consente di delineare i problemi maggiormente avvertiti dagli operatori.

Le interviste sono state rivolte ad alcune categorie professionali direttamente coinvolte nell'ascolto del minore all'interno del percorso giudiziario, e in particolare ad avvocati, Pubblici ministeri, ufficiali di polizia, giudici, psicologi e neuropsichiatri infantili, scelti tra coloro che vantano una maggiore esperienza nella trattazione di tali casi. Le città selezionate, **Roma, Milano, Palermo**, pur non costituendo un panorama esaustivo della situazione italiana, per la loro dislocazione geografica e l'importanza delle loro sedi giudiziarie consentono comunque di trarre significative conclusioni.

Nello specifico, sono stati intervistati, sulla base di un questionario a risposta libera, 4 avvocati, 3 giudici del tribunale per i minorenni, 1 giudice per le indagini preliminari, 4 PM di cui 1 presso la procura del Tribunale dei minorenni, 5 psicologi, 4 funzionari di polizia per un totale di 21 interviste. Va inoltre considerato l'incontro avuto con una équipe multidisciplinare (assistente sociale, neuropsichiatra infantile) operativa presso un servizio pubblico istituito per il trattamento di casi di abuso sessuale sui minori.

### 2. Dati relativi all'abuso su minori

Occorre innanzitutto precisare che lo studio del fenomeno ha portato a sfatare diversi miti, primo fra tutti quello della sua pretesa non diffusione. Infatti l'abuso sui minori riguarda tutte le classi sociali, e non in misura occasionale. Le inchieste retrospettive sul tema rivelano che tale episodi di violenza coinvolgono da un minimo del 10 a un massimo del 50% della popolazione, con una media attestata intorno al 15-20%. Preoccupanti sono poi le stime se-

condo cui il rapporto tra emerso e sommerso sarebbe di 1 a 100<sup>48</sup>.

In Italia le principali fonti di dati relative al fenomeno delle violenze sessuali su minori sono le statistiche giudiziarie penali dell'ISTAT e le statistiche del ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza.

Esaminando le tabelle riportate nel quaderno del Centro nazionale di documentazione analisi per l'infanzia e adolescenza si denota un aumento delle denunce di violenza sessuale contro i minori di anni 14 nel quadriennio 1996-1999<sup>49</sup>, in quanto si passa dalle 305 del 1996 alle 470 del 1997, 586 nel 1998, e infine 511 nel 1999. Occorrerebbe tuttavia capire se il maggior numero di denunce sia imputabile all'aumento del fenomeno o a una maggiore propensione alla denuncia, anche a seguito delle novità strutturali degli ultimi anni (ad es. apposito ufficio minori presso le questure, aumento delle fattispecie di reato procedibili d'ufficio), della maggior attenzione al fenomeno e della creazione di centri e servizi specializzati. Il numero di minori vittime passa invece da 884 nel 1998 a 625 nel 1999.

Nel biennio 2000-2001<sup>50</sup> i dati relativi ai minori vittime di violenze sessuali farebbero invece presumere una contrazione in quanto nel 2000 ci sono state 492 segnalazioni di reato, 701 vittime di reato e 623 persone denunciate all'autorità giudiziaria, mentre nel 2001, a fronte di 357 segnalazioni di reato e 409 vittime, ci sono state 439 persone denunciate all'autorità giudiziaria.

Tuttavia, come precisato dal Centro nazionale, è difficile dire quanto «delle variazioni del numero delle denunce di abusi sui minorenni è imputabile al variare vero e proprio del fenomeno e quanto, invece, dipenda dalle variazioni intercorse nella normativa nazionale. (...) Non si può parlare con certezza di una riduzione del fenomeno delle violenze sessuali in pregiudizio di minori, soprattutto perché è ragionevole ipotizzare che parte dei reati riscontrati attra-

<sup>48</sup> Malacrea, M., *Abuso sessuale all'infanzia: polo clinico e polo giudiziario*, in «Minori duemila. Luci e ombre del sistema di protezione», a cura di Andrea Pinna, 2000.

<sup>49</sup> *I numeri italiani*, Quaderno 17 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, dicembre 2000.

<sup>50</sup> *I numeri italiani*, Quaderno 25 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, ottobre 2002.



verso l'applicazione della legge 66/96 siano confluiti nei reati conteggiati attraverso l'attuazione della legge 269/98<sup>51</sup>».

Molto interessanti sono i risultati di una ricerca elaborata e resa nota dal Cismai (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia)<sup>52</sup>, relativa a dati raccolti nel 1999. L'indagine ha interessato 43 centri e servizi afferenti al Cismai, per un totale di 702 minori coinvolti. Dalla sintesi dei risultati elaborati emerge che la grande maggioranza dei casi di violenza sessuale comunicata ai centri riguarda bambini di sesso femminile (74%), con un rapporto di 4 a 1 rispetto ai maschi, anche se si rileva un aumento delle percentuali che si riferiscono ai maschi abusati. In merito alle fasce d'età coinvolte, la classe d'età 6-10 anni è la più colpita (39,6%), ma significativa è anche la percentuale (20,7) dei minori in età prescolare, cioè 0-5 anni. La stragrande maggioranza ha cittadinanza italiana (oltre il 90%), mentre rispetto alla collocazione geografica la maggior parte risiede al Nord Italia. Tuttavia occorre precisare che tale dato può essere stato influenzato dalla distribuzione dei centri coinvolti nella ricerca (ben 24 collocati al Nord, 10 al Centro e 9 al Sud) e la diversa fruizione degli stessi da parte dei cittadini. Il 56% dei casi trattati riguarda minori che vivono con i propri genitori biologici. Anche se non rilevante numericamente, fa riflettere il dato secondo cui i minori che hanno subito violenze in comunità e in istituto ammonta al 4,4%, così come il verificarsi di abusi all'interno delle famiglie adottive o affidatarie (2,6%).

<sup>51</sup> Ibidem, pag. 55.

<sup>52</sup> Il Cismai è sorto nel 1993 ad opera di alcuni centri attivi nell'ambito dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia. L'obiettivo fondamentale è quello di «costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito delle problematiche inerenti alle attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso intrafamiliare» (art. 1 dello Statuto). Il Cismai si propone dunque di promuovere il coordinamento di centri e servizi, pubblici e privati, che operano in tale settore, di identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definisce protocolli di intervento, nonché di promuovere convegni, seminari, corsi di formazione, consulenze. Tra i suoi associati ci sono operatori individuali (assistenti sociali, psicologi ecc.), centri e servizi del settore pubblico (comuni e ASL) e del terzo settore (cooperative sociali e associazioni no-profit) diffusi in tutta Italia. Il secondo congresso Cismai, che si è tenuto in Calabria dal 27 al 30 settembre 2001, è stato dedicato all'approfondimento del tema della protezione dal maltrattamento e gli abusi sui bambini e ha avuto un enorme successo di partecipazione.

Per quanto riguarda il tipo di violenza subita, i bambini più piccoli sono soggetti prevalentemente ad atti di libidine reiterata, mentre gli adolescenti e i preadolescenti sono costretti a rapporti sessuali orali, anali o genitali. I maschi vengono coinvolti maggiormente nelle violenze connesse alle attività organizzate di pedofilia o a rituali magici o satanici.

A conferma del fatto che nella maggior parte dei casi si tratta di abuso intrafamiliare si rileva che gli autori dell'abuso sono soprattutto i genitori. Nel 69% dei casi l'autore si colloca all'interno della cerchia familiare, mentre una percentuale rilevante comprende gli amici di famiglia e conoscenti (20,8). Nel 5,6% dei casi l'abuso è stato commesso da religiosi e responsabili educativi (insegnanti, tutori, operatori di comunità ecc.)<sup>53</sup>.

### 3. La segnalazione

La prima difficoltà che si incontra nello stabilire un iter preciso per l'ascolto del minore a seguito di una segnalazione di abuso deriva dalla molteplicità dei possibili percorsi che si aprono a seguito della **prima rivelazione da parte del minore** e prima dell'apertura dell'indagine da parte del PM.

Spesso il minore non rivela nulla espressamente, ma sono le persone che interagiscono con lui (genitori, insegnanti, assistenti sociali che già seguono la famiglia, anche se per motivi differenti, legati ad esempio al disagio ecc.) a notare dei segnali sospetti. Alle volte, invece, è lo stesso minore a raccontare l'accaduto a una persona di sua fiducia.

Un ruolo centrale potrebbe essere svolto dalla **scuola**, predisponendo appositi servizi e formando gli insegnanti e il personale scolastico. È stata da più parti sollevata, invece, l'inefficienza del sistema scolastico

<sup>53</sup> A conferma di tale casistica possono essere citate alcune sentenze del Tribunale di Milano.

- 1) Sentenza del 25.07.95 (Proc. Pen. 503/95) a carico di un educatore di un istituto convenzionato con il Comune di Milano che aveva abusato ai livelli più gravi di quattro minori di sesso maschile. Nella fattispecie C. ha abusato della qualifica di incaricato di pubblico servizio, dato che l'ha sfruttata per mettersi in contatto e poi per abusare dei ragazzini affidati a lui o alla struttura da cui dipendeva, e pertanto ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p.
- 2) Sentenza del 12.09.96 (Proc. Pen. 1856/89) a carico di uno psicomotricista di una fondazione religiosa specializzata in minori portatori di handicap.
- 3) Sentenza del 27.11.00 (Proc. Pen. 6912/00) a carico di un sacerdote della Chiesa cattolica, direttore di una comunità per minori in difficoltà, condannato per abusi sessuali a danno di tre bambini e di una bambina.



in tal senso, che si è mostrato impreparato ad affrontare tali problematiche<sup>54</sup>. Del resto vi sono stati casi in cui la prima notizia dell'abuso è emersa da un tema scolastico in cui il minore riferiva esplicitamente fatti di abuso, prendendo spunto dall'argomento che gli era stato proposto.

Secondo alcuni operatori, un ruolo chiave potrebbe essere svolto anche dal pediatra del Servizio sanitario nazionale<sup>55</sup>, che in taluni casi rappresenta l'unico soggetto ad entrare in un nucleo familiare chiuso e ad avere la possibilità di effettuare un'indagine, oltre che clinica, anche ambientale, osservando il domicilio e i componenti della famiglia<sup>56</sup>. Così come è importante la figura del medico del **pronto soccorso ospedaliero**, chiamato in causa per situazioni di emergenza. Si consideri inoltre che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, quali i medici ospedalieri e del Servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di denunciare la notizia di un reato perseguibile d'ufficio e di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Alcuni operatori hanno segnalato poi una prassi non corretta da parte di alcuni sanitari, per cui, in caso di sospetto abuso, convocano i membri della famiglia del minore prima di darne notizia al PM. Questo atteggiamento, anche nel caso in cui venga interpellata soltanto la madre del minore, moglie o convivente del sospetto abusante, innesca generalmente una sorta di processo familiare in cui è destinato a soccombere il minore. Si ritiene pertanto necessario un processo di formazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori sanitari e l'opportunità di centralizzare le emergenze presso una singola unità ospedaliera. Ad esempio, a Milano è stato creato un centro apposito, il Soccorso contro la violenza sessuale (SVV), in grado di gestire anche casi di urgenza, e in cui la visita e la relativa documentazione vengono effettuate secondo protocolli ormai collaudati, che sarebbe opportuno venissero applicati ovunque.

Il fatto di rivolgersi subito a uno **psicologo o neuropsichiatra infantile** o a un servizio, pubblico o privato, al cui interno operano tali professionisti, dipende invece anche dal fatto che vi sia un centro di riferi-

mento ben conosciuto, come ad esempio il Centro per il bambino maltrattato (CBM) a Milano. Il CBM è stato costituito nel 1984 con lo scopo di prevenire e curare l'abuso dei minori in famiglia. Dal 1985 è stato incaricato dal Comune di Milano di organizzare e curare un servizio pubblico specialistico e gratuito per l'intervento in favore dei minori maltrattati e delle famiglie in crisi. Il Centro opera in stretto contatto con le istituzioni, i servizi territoriali e i tribunali cercando di integrare le esigenze giuridiche con quelle socio-assistenziali. In tal senso si inizia a rilevare l'attivazione anche di servizi pubblici, con personale preparato a ricevere segnalazioni e trattare casi di questo genere, ad esempio a Palermo il GOIAM (Gruppo operativo interistituzionale contro abuso e maltrattamento minori), operativo dal 1998 nei 5 distretti sanitari in cui è suddivisa la città. Presso il Centro lavora un'équipe multidisciplinare, composta da operatori dell'Azienda sanitaria locale (neuropsichiatria infantile, assistente sociale, psicologo), del provveditorato (psicopedagogista) e Comune (assistente sociale). Si tratta di uno sforzo per mettere insieme le istituzioni che a vario titolo si occupano del problema dell'abuso, formando degli operatori specializzati, affinché possano diventare un punto di riferimento per il territorio in cui operano e siano in grado di seguire il minore lungo tutto l'iter. Il GOIAM, ricevuta la prima segnalazione, compie una prima valutazione sull'attendibilità della stessa, e poi contatta la questura o la procura. Nel caso che le indagini preliminari, avviate a seguito della denuncia, abbiano un esito positivo, il minore dovrebbe poter essere seguito nuovamente dagli operatori del GOIAM. Il servizio ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto in quelle zone ad alto degrado e povertà culturale, in cui l'aver un punto di riferimento diventa essenziale per rompere il silenzio<sup>57</sup>. Altro esempio è offerto a Roma dal Centro di consulenza interdistrettuale «Pierino e il lupo», progetto

<sup>54</sup> Nell'indagine svolta dal CISMAL (ved. retro sezione II. 2), ad esempio, la scuola ha segnalato ai servizi il 6,6% delle situazioni.

<sup>55</sup> Sempre nell'indagine CISMAL, colpisce lo scarso numero di medici che hanno effettuato la segnalazione ai servizi (1,6% medico curante, che si presume sia prevalentemente il pediatra, e lo 0,1% medico scolastico).

<sup>56</sup> Roia, F., *Relazione sull'audizione protetta*, tenuta a Scerne di Pineto nel maggio 2001.

<sup>57</sup> È il caso, ad esempio, del quartiere Albergheria di Palermo, finito sulle prime pagine di tutti i giornali nel 1996 quando, in seguito alle testimonianze raccolte da alcuni operatori sociali del quartiere, l'indagine della questura di Palermo portò alla luce un giro di pedofilia organizzato. I bambini coinvolti, circa una cinquantina di età compresa tra gli 8 e i 14, confermarono agli agenti e agli psicologi che venivano comprati con poche migliaia di lire, e venivano costretti a fare i protagonisti di video a luci rosse, girati nel retrobottega di qualche negozio del popolare quartiere del centro storico di Palermo. Da allora in poi le segnalazioni non si sono più arrestate e il Goiam del distretto ne ha registrate ben 150.



14

pilota per la prevenzione e l'intervento sull'abuso e il maltrattamento ai minori. Il progetto, realizzato nel territorio ASL RM/B, è stato avviato con l'attivazione del centro di consulenza interdistrettuale, dotato di personale competente e strumenti idonei per l'accoglienza, l'osservazione e la consulenza ai bambini e alle famiglie, l'incontro e la formazione degli operatori.

Casi tipici sono poi quelli in cui il minore, allontanato dalla famiglia per motivi di disagio socio-ambientale, inizia a confidarsi con gli **educatori dell'istituto** presso cui è ospitato<sup>58</sup>.

**La segnalazione all'autorità giudiziaria**, comunque, generalmente non avviene ad opera del minore, ma è sempre un adulto a farsene carico, e spesso si tratta di un mero sospetto di abuso, specialmente per i minori in età prescolare.

Generalmente ci si rivolge alla polizia, alla questura o al commissariato di zona, oppure viene presentata direttamente denuncia presso la Procura del Tribunale penale ordinario, o al Tribunale per i minorenni<sup>59</sup>, mentre quasi mai ci si rivolge subito all'avvocato. In tal senso, e anche se non esistono dati in merito, si può ipotizzare che siano le famiglie di ceto sociale medio-alto a rivolgersi in prima istanza al professionista di fiducia. Considerazione a parte merita poi il caso in cui nel corso di un **procedimento di separazione o divorzio**, venga sollevata la questione di un sospetto d'abuso di uno dei genitori (quasi sempre il padre) sul figlio/a. Tali casi hanno fatto molto discutere, in quanto a dire dei più si tratta troppo spesso di falsi positivi, mentre c'è chi sostiene che il fenome-

no non va sottovalutato in quanto mette in luce una triste realtà la cui casistica è tutt'altro che trascurabile. Occorre pertanto verificare che il minore non diventi lo strumento di vendette o ritorsioni tra genitori in forte conflittualità, o che il presunto abuso non sia in realtà frutto di un equivoco o di un'erronea interpretazione. In quest'ultimo esempio l'età del minore è rilevante in quanto, mentre l'adolescente generalmente è in grado di rivelare direttamente l'accaduto, in caso di minore in età prepubere è il genitore a interpretare le narrazioni del bambino. Ma, secondo alcuni operatori, ritenere che la denuncia da parte del genitore separato sia inattendibile a *priori* o comunque da esaminare con estremo sospetto sarebbe un pregiudizio, peraltro spesso non fondato se si considera, ad esempio, che dalla casistica del Tribunale di Milano emerge un'omogeneità di casi della specie in questione, con determinate caratteristiche comuni, conclusi con la condanna dell'imputato<sup>60</sup>.

Da quanto appena esposto emerge chiaramente che è impossibile stabilire in linea generale se e quante persone abbiano già ascoltato il minore prima che la notizia di reato venga trasmessa al PM.

#### 4. Gli interlocutori del minore

##### 4.1. La Polizia giudiziaria

La Polizia giudiziaria svolge un compito molto delicato, in quanto spesso riceve direttamente la denuncia del presunto abuso e sono gli stessi funzionari di polizia ad incontrare il minore per raccogliere maggiori informazioni sull'accadimento dei fatti.

Si è pertanto avvertita l'esigenza di specializzazione della Polizia giudiziaria, che è stata parzialmente attuata dalla legge 269/98, che ha previsto l'istituzione, all'interno della **squadra mobile**<sup>61</sup> di ogni questura, di una sezione che si occupa, principalmente, di reati a danno di minori e violenze sessuali. La prima esperienza in tal senso si è avuta a Milano, dove

<sup>58</sup> Ma vi sono anche casi in cui gli educatori omettono di denunciare l'abuso una volta che ne sono venuti a conoscenza a seguito della rivelazione del minore. Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale di Milano (dell'11.11.97, n. 3229) a carico della direttrice e di due educatori di comunità cattoliche, tutti in qualità di pubblico servizio, ritenuti responsabili per avere omesso di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di violenza sessuale su minore di cui erano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione. Infatti costoro avevano «processato» il minore mettendolo a confronto con l'operatore ottenendo l'immediata ritrattazione delle accuse. Dopo tale episodio l'operatore aveva abusato di altri quattro minori per ben tre anni prima che venisse nuovamente denunciato, arrestato e condannato.

<sup>59</sup> Secondo i dati raccolti nella ricerca condotta dal CISMAI (ved. retro sezione II. 2) la magistratura viene coinvolta attraverso la segnalazione al Tribunale dei minorenni nel 33% dei casi, mentre nel 26% attraverso il Tribunale penale e nel 15% alle forze dell'ordine.

<sup>60</sup> Forno, P., *Tecniche di indagine e problematiche processuali nell'abuso sessuale su minore: dall'audizione protetta della parte offesa alla tipologia della consulenza medica*, relazione per il corso di formazione CSM, Frascati 3-7 luglio 2000.

<sup>61</sup> La squadra mobile è la struttura investigativa base della Polizia di Stato, è suddivisa in diverse sezioni e svolge attività investigativa e operativa nel settore della criminalità.





tale sezione operava fin dal 1991, ed è composta principalmente da personale femminile, in quanto lo si è ritenuto più idoneo a trattare simili casi, vista la frequenza di bambine tra le vittime. A Roma è operativa dal marzo 2001 ed è composta da personale misto, mentre a Palermo è operativa dal 1999. Il personale ha generalmente seguito dei corsi di formazione specifici, ma si è concordi nel ritenere che l'esperienza, l'affiancamento a un collega più anziano e la predisposizione a trattare con i minori giochino un ruolo chiave nell'abilità del funzionario a interagire con il minore e a trattare casi così particolari, quali sono appunto quelli di abuso sessuale sui minori. Del resto una preparazione specialistica non può essere improvvisata in breve tempo o soltanto attraverso un corso di qualche giorno.

Teoricamente la segnalazione andrebbe presentata proprio a tali sezioni, ma nella città in cui non è stata istituita e anche nei grandi centri urbani è facile che ci si rivolga anche ai commissariati di zona o presso le stazioni dei carabinieri, che sono tuttora privi di formazione specifica. I funzionari a capo delle sezioni minori tengono ad ogni modo a precisare che i commissariati di zona sono comunque informati sull'esistenza della sezione specifica e dovrebbero trasmettergli il caso, ma stabilire cosa avvenga nel singolo caso non è semplice. Si tenga inoltre presente che continuano ad operare sia le cosiddette «sezioni minori» appartenenti alle Divisioni anticrimine presso le questure sia le sezioni di Polizia giudiziaria presso le procure.

Nell'esperienza degli intervistati non ci sono stati casi di minori che si siano presentati direttamente in questura. Il più delle volte la segnalazione avviene ad opera del genitore, dell'insegnante o dei servizi sociali, anche attraverso una telefonata.

Significativa in tal senso è l'esperienza della sezione minori della squadra mobile di Palermo, che da alcuni anni sta svolgendo un'intensa attività per far conoscere le proprie modalità operative a quante più persone possibili, attraverso incontri con i centri di prima segnalazione, organizzazioni *no-profit*, scuole, al fine di divenire un punto di riferimento per coloro che decidono di denunciare l'accadimento di tali reati.

Non ci sono tuttavia protocolli interni che stabiliscano le modalità di ascolto del minore: tutto è rimesso alla sensibilità, alla discrezionalità e alla preparazione del singolo funzionario. Sicuramente influenza il

rapporto di collaborazione e fiducia che si instaura con il PM, che potrebbe decidere di delegare *in toto* l'ufficiale di polizia per l'ascolto e potrebbe presenziare agli incontri, così come potrebbe essere deciso che sia solo lo psicologo, nominato quale consulente del PM, a porre le domande al bambino.

È comunque opinione diffusa tra i poliziotti che per il minore l'incontro con loro non sia traumatico, ma anzi serve a rinnovare la fiducia nella giustizia, in quanto nell'immaginario infantile il poliziotto è colui che interviene per salvare «i buoni dai cattivi».

Nel caso in cui gli incontri avvengano presso la questura, il minore viene generalmente ascoltato nell'ufficio del funzionario. Della dichiarazione diretta resa dal minore viene redatto verbale, così come delle testimonianze indirette (insegnante, genitore ecc.) in quanto diventano importanti per seguire il racconto nel tempo e vedere se è stato indotto o è spontaneo. La parola d'ordine è dunque il «caso per caso».

La polizia svolge gli accertamenti preliminari, in modo da non mettere a rischio la segretezza delle indagini in corso. Il **tempismo** è un fattore di primaria importanza, in quanto occorre evitare che il minore possa subire probabili pressioni da parte dell'abusante una volta che costui abbia il sospetto che si stanno svolgendo indagini a suo carico, e anche perché nei casi di abuso intrafamiliare si può rendere necessario allontanare il minore dalla famiglia anche per evitare il perpetuarsi dell'abuso. Gli stessi funzionari ammettono che l'inesperienza iniziale potrebbe portare a contattare prematuramente il genitore non coinvolto direttamente nell'abuso, che in più di un caso ha condotto alla ritrattazione di quanto già dichiarato dal minore. Nei casi di abuso intrafamiliare e di segnali lanciati dallo stesso minore, può rivelarsi preziosa la collaborazione con le autorità scolastiche, al fine di consentire l'audizione del minore all'insaputa della famiglia.

Questo significa la necessità di un intervento in tempo reale garantito da una Polizia giudiziaria con preparazione specifica, in grado di operare un allontanamento d'urgenza e di affrontare l'audizione del minore, che sia consapevole delle dinamiche che scatena una denuncia e, di conseguenza, delle strategie necessarie per controllarle<sup>62</sup>.

<sup>62</sup> Forno, P., *L'accertamento dell'abuso nel procedimento penale*, in «Minori e Giustizia», 1995.



16

**Le attività di indagine** che vengono compiute comprendono anche il sopralluogo e la perquisizione dei luoghi, l'acquisizione di elementi di natura documentale (ad es. certificati medici, quaderni del minore, disegni ecc.), l'esame di tutti quei soggetti che avrebbero potuto osservare i segnali dell'avvenuta violenza (ad es. medici, operatori scolastici) e soprattutto l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al nucleo familiare eventualmente presente presso i servizi sociali.

#### 4.2. Pubblico ministero

A partire dall'esperienza di Milano, avviata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (ottobre 1989), nelle maggiori città italiane si sono costituiti dei **pool** di magistrati specializzati in materia di abuso sessuale sui minori. L'esigenza è stata dunque avvertita soltanto negli ultimi dieci anni, da quando cioè si è sviluppata l'attenzione per la vittimologia. L'esperienza dei *pool* ha segnato, secondo l'opinione di uno dei «padri fondatori», un'inversione di tendenza notevole. La quasi totalità dei procedimenti per i quali non è stata richiesta l'archiviazione si è conclusa con sentenze di condanna confermate nei gradi successivi, e i casi di ritrattazione hanno costituito una minoranza<sup>63</sup>. Nella procura di Roma, ad esempio, il *pool* è formato da 8 PM, su un totale di 97 procuratori operativi, mentre a Palermo, su un totale di circa 60 PM, 4/5 sono quelli che si occupano prevalentemente di abuso. La specializzazione riguarda solo i PM, mentre il giudice per le indagini preliminari (GIP) si occupa di tutte le questioni, in quanto si ritiene che in questi casi la specializzazione rappresenti un «rischio» più che un vantaggio. A partire dal 1996 anche i corsi del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si sono iniziati ad interessare del tema dell'abuso sessuale a danno di minori.

Il PM può ricevere la notizia di reato da varie fonti (insegnante, tribunale dei minorenni, polizia, servizi sociali, ospedale ecc.). Con l'apertura delle indagini, il PM delega la polizia giudiziaria a compiere le prime indagini. In questa fase diventa essenziale il rapporto di collaborazione e fiducia personale tra il **PM e la polizia**, che generalmente si instaura a seguito della stretta collaborazione che si crea in questi casi.

Del resto in alcuni casi il PM potrebbe delegare gli ufficiali di polizia a incontrare il minore anche in sua assenza, anche perché i casi sono numerosi e spesso il PM è impossibilitato a gestirli tutti personalmente.

Non esiste uno standard predefinito per stabilire il numero di incontri con il minore e le modalità, né vi sono regolamenti interni. Ogni PM decide discrezionalmente come sia meglio operare nel singolo caso concreto. Si tratta di casi particolari in cui non si possono creare binari rigidi, ma si deve «navigare a vista». Generalmente tuttavia, quando si tratta di un minore molto piccolo (4-5 anni), la prassi che si sta formando è quella di ricorrere sempre a uno psicologo. Invece, in caso di minori adolescenti (12-13 anni), alcuni ritengono di poter interloquire da soli, altri reputano comunque opportuno avvalersi di uno psicologo. Il PM, nel caso che si ritenga necessario avere una serie di incontri con il minore, non presenza a tutti ma, su segnalazione dello psicologo nominato consulente tecnico, soltanto a quelli che si prospettano più interessanti, cioè quando il minore è pronto a parlare dei fatti inerenti all'abuso. Alcuni ritengono di non poter interloquire con le bambine, per paura di intimorirle (spesso il PM è una figura maschile), al contrario altri ritengono che il loro incontro con il minore sia positivo in quanto utile a fargli ritrovare fiducia in una persona adulta di sesso maschile. Di solito si ritiene che la presenza del genitore abbia un effetto negativo, specialmente se si tratta di abuso intrafamiliare, in quanto il bambino può essere imbarazzato a raccontare certi particolari al cospetto del genitore.

In genere il PM spiega al bambino chi è, che ruolo riveste e per quale motivo deve ascoltarlo, questo ovviamente se l'età e la maturità lo consentono. Ci sono PM che hanno l'accortezza di convocare il minore nel pomeriggio, per non interferire con l'attività scolastica e per evitare il caos mattutino dei tribunali.

In conclusione anche in questo ambito vale la regola del «caso per caso».

In merito ai **tempi della giustizia**, diventa importante la scelta del PM di chiedere l'applicazione di misure cautelari per il sospetto abusante, nei casi in cui ricorrano i presupposti. Infatti i tempi del processo ne risultano fortemente influenzati, in quanto un processo a piede libero può arrivare in dibattimento anche dopo cinque anni, mentre se è a carico di de-

<sup>63</sup> Ibidem.



tenuti i tempi sono più rapidi e la condanna può arrivare nel giro di un anno dalla misura cautelare. In sostanza, se l'imputato è detenuto, si assiste a una celerità del dibattimento per nulla diretto dai tempi ed esigenze del minore.

Rispetto agli esiti delle indagini si ha il sentore che il PM preferisca un'«onorevole» archiviazione, ogni qual volta all'esito delle stesse il processo non si presenti più che certo, proprio in quanto una sentenza assolutoria sarebbe enormemente pregiudizievole per l'educazione del minore coinvolto.

### 4.3. Il ruolo dello psicologo

Le situazioni in cui lo psicologo si trova a interagire con il sistema giudiziario nella trattazione di questi casi comprende una serie di ipotesi, e spesso gli operatori lamentano la confusione che regna in materia e il fatto che non sia ancora per nulla chiara la funzione dell'esperto.

Un primo caso si verifica quando il professionista che **ha in cura il minore** viene chiamato a comparire in giudizio come testimone tecnico, presentando l'esito della propria diagnosi clinica e adeguandosi alle richieste dell'ambito legale. In questa ipotesi spesso lo psicologo subisce gli attacchi, da parte della difesa dell'imputato, rivolti alla sua supposta non imparzialità di fondo, in quanto medico curante del bambino. Il bambino dovrà essere informato del fatto che molte informazioni rimaste fino a quel momento all'interno delle sedute psicologiche verranno comunicate ai giudici e al presunto abusante. Nell'esperienza di alcuni professionisti, ottenere il consenso del minore in tale situazione non è mai stato un problema, in quanto il minore collabora volentieri sperando che il processo intrapreso possa funzionare; altri esperti invece si pongono il dubbio della correttezza di tale prassi.

Un secondo caso si ha quando il PM richiede la perizia di uno psicologo sulla credibilità del minore, i cui risultati di norma vengono discussi prima di effettuare l'audizione in sede di incidente probatorio. Lo psicologo viene nominato come **consulente**, concedendogli un termine per l'espletazione del suo incarico (generalmente 60-90 giorni, ma potrebbe essere sufficiente un incontro o potrebbe rendersi necessaria una proroga: insomma dipende da ogni singolo caso e dalla predisposizione del minore a raccontare i fatti). Al consulente viene richiesto di verificare l'i-

doneità psichica del minore a rendere testimonianza e la sua credibilità.

Quando lo psicologo incontra la piccola vittima, questa spesso ha già raccontato l'accaduto a qualcuno (genitore, maestra ecc.), e spesso è già stata ascoltata dalla polizia, che alle volte si avvale di esperti, o dallo stesso PM.

Potrebbe accadere che sia sufficiente incontrare il minore una sola volta, oppure con cadenza settimanale, tutto dipende dal singolo caso trattato ed è per questo che non è ipotizzabile uno standard operativo. Quando si rende necessario più di un incontro, lo psicologo generalmente incontra il minore da solo, mentre il PM e/o la polizia sono convocati solo quando il minore è «maturo» per parlare dei fatti inerenti all'accaduto. In alcuni centri predisposti per l'audizione protetta può accadere che da dietro lo specchio assistano il PM o la polizia e alle volte anche il genitore, anche se non è molto comune in quanto si ravvisa un turbamento del rapporto di fiducia che si instaura tra il minore e il consulente, e in ogni caso il minore va avvisato di ciò. Stesso dilemma pone la videoregistrazione della seduta, su cui esiste una forte divergenza di opinioni anche tra i professionisti più accreditati.

La presenza del genitore è comunque generalmente sconsigliata e pertanto è rarissima.

Gli incontri avvengono presso lo studio del professionista, ma possono anche avvenire nell'ufficio del PM quando questo è presente.

Per l'ascolto del minore lo psicologo, a seconda dell'età, può avvalersi di giochi (spesso *peluche*, bambole, ma non le anatomiche che non sembrano essere utilizzate dagli esperti intervistati), disegni (anche se alcuni non li ritengono utili, se non ai fini di mettere a proprio agio il bambino, in quanto il più delle volte si tratta di scarabocchi non decifrabili). Si ritiene molto importante partire da un racconto libero del bambino per poi procedere a domande di approfondimento. È condivisa l'opinione secondo cui le domande devono essere aperte e occorre evitare di suggestionare il bambino o farlo sentire in colpa.

Il consulente potrebbe ritenere necessario interloquire pure con i familiari, e questo dipende anche dalla tipologia di abuso, se extra o intrafamiliare.

Nei fatti dunque, non essendovi nessun protocollo predefinito, tutto è rimesso all'esperienza del professionista, alla sua discrezionalità e alla prassi instaurata presso quella determinata procura.



Altra ipotesi è infine quando lo psicologo viene convocato per l'audizione protetta come **ausiliario** del giudice. In tal caso le sue funzioni sono più assimilabili a quelle di un interprete/traduttore. Infatti in tale contesto il più delle volte lo psicologo incontra il minore solo qualche minuto prima dell'audizione, e il suo compito è quello di «tradurre» le domande concordate dalle parti in un linguaggio comprensibile al minore.

Nell'aula sono presenti spesso il giudice e lo psicologo, ma può anche accadere che lo stesso giudice si ritiri «dietro le quinte», ovvero nella stanza adiacente. Nonostante la disposizione normativa, il più delle volte le due stanze sono collegate con una tv a circuito chiuso, e non con vetrospecchio unidirezionale. Alcuni giuristi sottolineano come di fatto il ruolo dello psicologo in alcuni casi vada ben oltre il semplice ruolo di «traduttore», in quanto finisce per condurre direttamente l'esame. Del resto si tiene a precisare che togliere al giudice il compito di porre le domande significa minare le regole basilari del nostro sistema processuale.

Il bambino dovrebbe essere stato già preparato all'audizione, e dovrebbe essergli già stato spiegato chi è presente nell'altra stanza e per quale motivo si trovano lì. Si lamenta comunque il fatto che, nonostante tutte le tutele volute dalla legge, il dover attendere in corridoi, a volte per ore, non evita al minore di dover imbattersi nell'abusante, così come vi sono stati casi di forte tensione e conflittualità in cui, dato l'elevato tono di voce assunto dalle persone presenti nella stanza adiacente, il minore sentisse direttamente quanto discusso senza alcun bisogno dell'opera di mediazione dello psicologo.

In alcune sedi si era diffusa la prassi di chiamare per l'audizione lo stesso psicologo che aveva seguito il minore per la consulenza, ma ciò è stato oggetto di molte critiche da parte degli operatori giudiziari, che dubitavano della neutralità del suo ruolo (il minore potrebbe essere stato preparato a dare le risposte). Inoltre anche alcuni psicologi avevano sollevato delle perplessità in merito, poiché il minore, specialmente se piccolo, poteva non capire come mai fosse chiamato a ripetere le stesse cose alla stessa figura.

I professionisti che operano in tale veste lamentano il fatto di non aver tempo sufficiente per entrare in confidenza con il minore, né per «tradurre» le domande rivolte al minore che spesso sono molto precise e puntuali, la mancanza di un linguaggio comu-

ne tra gli operatori, anche tra gli stessi psicologi che in momenti e con funzioni diverse si trovano a interloquire con la vittima, e infine la mancanza di un protocollo che descriva le modalità da seguire. In particolare e con riferimento alla categoria qui in esame, si ravvisa una mancanza di collaborazione tra coloro che operano in senso clinico e coloro che offrono una consulenza al tribunale, e questo non facilita né il loro lavoro né l'opera della magistratura.

Ma lo psicologo potrebbe essere chiamato in causa anche dal Tribunale dei minorenni, come proprio consulente, e in questo caso, anche se la finalità della perizia è differente, si tratta pur sempre di un incarico conferito per lo stesso caso e sullo stesso soggetto. Non è infine da escludere la possibilità che il GIP possa richiedere una consulenza se non si reputa soddisfatto al termine dell'audizione protetta, nominando un proprio CTU.

Rispetto al sistema giudiziario si rileva che alcuni professionisti rivendicano un ruolo più incisivo all'interno del percorso giudiziario, in quanto, nella loro veste di curanti e nel loro compito clinico, dovrebbero poter dare un parere in merito ai tempi e ai modi della testimonianza del minore e sull'eventuale opportunità di sottoporlo ad accertamenti medici/psicologici. Del resto l'errore in cui può cadere il professionista chiamato in causa è quello di confondere il compito terapeutico, proprio della figura professionale rivestita, e l'incarico processuale. Si sottolinea inoltre che il percorso giudiziario è inutile e dannoso senza un percorso educativo-terapeutico adeguato e idoneo a garantire alla vittima un sostegno consono durante, ma anche al termine del processo.

Rispetto al minore i professionisti sono concordi nel ritenere che va reso partecipe e consapevole, per quanto possibile, di ciò che accade nel procedimento penale, specie per le attività che lo coinvolgono direttamente. Le difficoltà derivano dal fatto che al bambino manca un vocabolario sufficientemente complesso per permettergli di discutere un argomento come l'abuso; a ciò si aggiunga la vergogna e la paura, nonché, specie nei più piccoli, la difficoltà di mantenere la loro attenzione su un argomento per un lungo periodo di tempo.

Gli operatori hanno pertanto tentato di sviluppare tecniche e protocolli di intervista che permettano da



un lato di rispettare le esigenze del bambino e dall'altro di raccogliere le informazioni rilevanti dal punto di vista legale. Così anche in Italia vi sono stati tentativi in tal senso: la Carta di Noto<sup>64</sup> e il Decalogo sull'ascolto del minore<sup>65</sup> ne sono l'esempio.

#### 4.4. La visita ginecologica

Altro strumento utilizzato per l'accertamento dell'abuso è la consulenza medico-ginecologica. In genere il PM ritiene di ricorrere a tale accertamento solo quando vi è stata violenza con penetrazione. Nella maggior parte dei casi trattati, specialmente per i bambini in età prepubere, la violenza con penetrazione completa è assai rara, mentre molto più spesso si ha il coito vestibolare, che potrebbe lasciare tracce a livello imenale. Si tenga in ogni modo presente che alle volte sono gli stessi genitori, spesso la madre, a condurre il minore da un ginecologo in casi di sospetto abuso, con il rischio che se il professionista non è preparato a trattare simili casi, non avrà la cura di stilare un referto in grado di poter essere utilizzato in giudizio, con la conseguenza che sarà necessario ripetere la visita.

Generalmente si ritiene che sia opportuno che gli accertamenti medico legale e ginecologico siano congiunti e che in linea di massima avvengano con le forme dell'accertamento irripetibile. Infatti, se alcune obiettività si alterano difficilmente con il tempo (ad es. deflorazioni o cicatrici), e conseguentemente è possibile la ripetizione, altre rendono opportuno l'accertamento irripetibile in quanto hanno una durata più limitata nel tempo (ad es. eritemi, edemi perianali). Inoltre in pubertà la trasformazione rapida del quadro genitale determina l'impossibilità di individuare nuovamente segni di abuso rilevati in epoca prepubere.

Il quesito tipo che viene posto al medico consulente potrebbe essere il seguente:

«dicano i CT letti gli atti, visitata la parte lesa (...), esaminata la documentazione clinica acquisita, effettuato ogni opportuno accertamento di laboratorio, se la parte lesa presenti deflorazioni anatomiche ovvero postumi permanenti di lesioni nella regione e/o ano-rettale compatibili con abuso sessuale, precisando,

in caso affermativo, ogni circostanza penalmente rilevante e provvedendo altresì ad effettuarne rilievi descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica che si riterrà necessaria, ivi compresi tamponi anali e genitali».

«L'accertamento dovrebbe avvenire con l'uso del colposcopio che consente, per l'ingrandimento utilizzato, di rendere evidenti segni molto importanti, non visibili dalla semplice ispezione dei genitali. L'accertamento dovrebbe anche estendersi ai prelievi per la ricerca di patologie a trasmissione sessuale, oltre che di sperma, e dovrebbe essere documentato fotograficamente in modo tale che chiunque, successivamente, voglia valutare le conclusioni possa farlo, e soprattutto per evitare contestazioni sulle osservazioni del consulente. Non sono mancati infatti casi in cui il consulente di parte ha contestato non tanto e soltanto le valutazioni del consulente del PM, quanto l'esistenza delle stesse obiettività ginecologiche e rettili. Si raccomanda in tal senso che l'apparecchio fotografico sia collocato direttamente sul colposcopio in modo da riprendere ciò che viene visto.

Statisticamente è rarissimo trovare segni specifici di abuso, ma è appurato che nel 30-45% dei casi certi di abuso questi non lasciano alcuna traccia a livello ano-genitale, specie se l'abusante ha adottato precauzioni»<sup>66</sup>. «Del resto il ricorso abituale al colposcopio e all'indagine batteriologica consentono oggi di rilevare microlesioni a livello imenale quali incisure e neovascolarizzazioni, nonché la loro interpretazione eziopatologica, permettendo così riscontro a racconti descrittivi di coito vestibolari o manipolazioni digitali»<sup>67</sup>. In linea di massima si può asserire che i segni dipendono dal tipo di abuso, dalla sua frequenza, dalla forza usata, dall'età del minore e dal tempo trascorso dall'ultimo episodio.

Il minore dovrebbe essere adeguatamente preparato alla visita, allo stesso modo in cui dovrebbe essere preparato ad affrontare l'incidente probatorio, e soprattutto la visita dovrebbe essere curata da personale professionalmente preparato. In tal senso invece si lamenta l'assenza di personale specializzato, specie nei pronto soccorso dove viene generalmente portato il minore nel caso di urgenza, quando si avverte che è appena successo un caso di abuso. Al riguardo

<sup>64</sup> La Carta di Noto è stata approvata a conclusione del congresso tenutosi a Noto nel giugno 1996 sul tema «Abuso sessuale di minori e processo penale».

<sup>65</sup> A cura del Centro Studi Hansel e Gretel di Torino.

<sup>66</sup> Forno, P., Relazione per il corso di formazione CSM, *op. cit.*

<sup>67</sup> Forno, P., *L'accertamento dell'abuso nel procedimento penale, op. cit.*



è da sottolineare che in alcune città sono in corso sperimentazioni e progetti al fine di garantire una specializzazione adeguata dei professionisti coinvolti e un intervento integrato dei servizi e delle autorità giudiziarie che procedono in tali circostanze<sup>68</sup>.

#### 4.5. L'avvocato di parte civile

L'avvocato viene generalmente interpellato quando la denuncia è già stata fatta, e anzi spesso si lamenta del fatto di essere stato nominato poco prima dell'audizione protetta. Troppo tardi dunque, secondo alcuni, anche perché in tal modo la parte da loro difesa finisce per non essere correttamente informata dei propri diritti (ad esempio quasi mai i genitori sono a conoscenza del diritto loro riconosciuto ex art. 609 decies di presenziare all'incontro del minore con la polizia e con il PM). Generalmente è la madre della vittima a rivolgersi all'avvocato, anche perché spesso si tratta di abusi intrafamiliari. Si rileva anche una casistica di false denunce connesse ai procedimenti di separazione e divorzio, generalmente presentate dalla madre ai danni del padre della presunta vittima.

Capita con una certa frequenza che l'incarico di curatore speciale, previsto dal codice di procedura penale, sia spesso ricoperto da un avvocato. Infatti la sua funzione è quella di esercitare personalmente i diritti che spettano al minore in giudizio in veste di parte offesa e, nel caso lo ritenga opportuno, di parte civile, e pertanto si tratta di un incarico puramente processuale. Oppure può venir nominato l'ente affidatario del minore, che deciderà se promuovere o meno la costituzione di parte civile. Nei fatti la richiesta per la nomina del curatore è avanzata solo dal PM, mentre risulta sconosciuta agli altri soggetti che potrebbero promuoverla e raramente è presentata contestualmente all'apertura del procedimento. È l'avvocato a decidere se incontrare o meno il minore, a seconda dei casi e dell'età. Nell'ipotesi in cui propenda per un incontro, spiegherà al minore chi è e il suo ruolo nel processo, e soprattutto che è lì per aiutarlo. Ma anche in questo caso non vi sono protocolli comuni e tutto è rimesso alla discrezionalità del singolo professionista.

<sup>68</sup> Ad esempio a Torino dal 1992 presso la USSL n. 6 è stato attivato il progetto Cappuccetto Rosso, volto a fornire una serie integrata di servizi ai minori vittima di abuso.

Le critiche mosse al sistema, così come si articola nella prassi, riguardano soprattutto i tempi lunghi (in media 3-5 anni per il giudizio di primo grado), per nulla rispondenti alle esigenze del minore, il fatto che il minore, anche se escusso solo una volta tramite l'incidente probatorio, di fatto viene sentito ancora da numerosi soggetti, in tempi diversi e con modalità spesso troppo discrezionali. Il tutto si aggravava se non si ricorre all'incidente probatorio e l'audizione è rinviata al dibattimento, dove si innesca il meccanismo dei rinvii. I clienti escono dal percorso giudiziario «stravolti», nonostante siano stati avvisati della relativa durezza, e sono spesso scontenti a tal punto che alcuni di loro, potendo tornare indietro, lo eviterebbero.

Si riconosce che la tutela apprestata dalla normativa è buona, ma spesso disattesa nella pratica (ad es. tra le finalità dell'audizione protetta vi è anche quella di evitare il contatto tra minore e abusante, ma poi il minore incrocia il suo abusante nei corridoi del tribunale dove aspetta di essere chiamato per l'incidente probatorio).

Le incongruenze rilevate nella pratica quotidiana infatti dipenderebbero non tanto da ostacoli normativi, ma dall'ignoranza e insensibilità di alcuni operatori, da leggi mal applicate e dalla mancanza di collaborazione tra le istituzioni coinvolte. Andrebbe pertanto compiuto uno sforzo per allineare la prassi e la teoria.

#### 5. Tribunale penale ordinario e Tribunale per i minorenni

Uno dei maggiori problemi avvertito nella prassi è la mancanza di coordinamento tra le differenti autorità giudiziarie coinvolte nel caso di abuso sul minore.

La funzione principale del procedimento penale è l'affermazione della responsabilità nei confronti dell'autore dell'abuso, mentre nel procedimento minorile è la tutela del minore. Tuttavia, pur nella diversità di procedure e di contenuto dei provvedimenti giudiziari, le due procedure, nei reati in questione, vertono sullo stesso fatto e sullo stesso soggetto, cioè il minore, e pertanto diventa fondamentale garantire un coordinamento e un'integrazione degli interventi. Il PM presso il Tribunale ordinario è tenuto a dare notizia al Tribunale per i minorenni del procedimento penale in corso<sup>69</sup>, così come il giudice minorile è

<sup>69</sup> Ai sensi dell'art. 609 decies c.p.



tenuto a segnalare alla procura ordinaria le notizie di reato in suo possesso. Ma non è precisato quando vada effettuata la comunicazione al TM, anche se sarebbe opportuno che avvenisse quanto prima, affinché possano essere adottati tempestivamente i provvedimenti necessari nell'interesse del minore.

Altro punto critico riguarda lo scambio di documentazione tra le due autorità: potrebbe infatti presentarsi il rischio che nella fase delle indagini preliminari la documentazione trasmessa dal PM al TM finisca in un fascicolo conoscibile dalle parti secondo le regole della procedura civile proprie del TM, violando in tal modo il segreto di indagine invece tutelato dal codice di procedura penale. Viceversa, l'acquisizione al fascicolo del PM di tutti gli atti minorili dovrebbe procedere parallelamente allo sviluppo delle indagini, evitando in tal modo la duplicazione di accertamenti, soprattutto quelli di natura psicodiagnostica. Occorre comunque precisare che il TM è tenuto ad aprire un proprio procedimento solo quando il sospetto abusante sia all'interno della famiglia convivente o quando possa essere mossa l'accusa di trascuratezza nei confronti dei genitori, mentre quando l'abuso è commesso da persone estranee al nucleo familiare, e nulla può essere eccepito ai genitori della vittima, non esiste alcun procedimento dovuto in sede minorile<sup>70</sup>.

Anche quando il TM dispone l'allontanamento del minore o comunque e più in generale emette un provvedimento a tutela del minore, può dar luogo a una sorta di *discovery* delle indagini iniziate. I PM ritengono così che tali provvedimenti vadano concordati per consentire l'effettuazione di tutte quelle indagini soggette a inquinamento probatorio nonché di quelle a sorpresa, ma spesso i giudici del TM accusano il fatto che per assecondare i tempi del penale si rischia di lasciare il minore sprovvisto di tutela.

Altro punto critico deriva dal sovrapporsi delle indagini psicologiche sul minore compiute da professionisti differenti per incarico di autorità diverse, frequenti in questi casi. Se è pur vero che vertendo sullo stesso minore, ed essendo connesse allo stesso fatto, si mira a risultati non riconducibili a una stessa finalità, di fatto questo *modus operandi* crea gravi disagi nel bambino estraneo alle logiche giuridiche.

In sostanza i vari operatori e professionisti coinvolti avvertono una specie di «spaccatura» tra le due autorità, che troppo spesso operano disgiuntamente l'una dall'altra, con tempi differenti e con accertamenti indipendenti destinati ad essere duplicati. Per rimediare a tali inconvenienti gli uffici giudiziari di alcune città hanno elaborato documenti d'intesa tra le autorità coinvolte sulle modalità di coordinamento dei rispettivi uffici nei casi di presunto abuso a danno di minori. Ad esempio, a Torino, è operativa un'intesa tra il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il presidente del Tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica per i minorenni. A Roma un simile accordo è già stato elaborato, ma non è ancora stato attuato, e così anche a Milano. In linea di massima in tali documenti si prevede che le indagini vengano delegate a nuclei di Polizia giudiziaria specializzata e che il potere di allontanamento dalla famiglia sia riservato al TM tranne casi eccezionali di estrema urgenza, ribadendosi la primaria competenza del TM a disciplinare le relazioni di tipo familiare. In merito all'audizione del minore, si stabilisce che avvenga con l'ausilio di personale dotato delle necessarie competenze di tipo psicologico, e questo sia attraverso la nomina di un consulente tecnico (CT) da parte del PM che attraverso la nomina di un ausiliare da parte del giudice per le indagini preliminari (GIP) per l'incidente probatorio. In generale si stabilisce il criterio di riservare all'ambito penale gli accertamenti di natura ginecologica e quelli sull'idoneità a testimoniare, mentre la psicodiagnosi, la valutazione delle relazioni familiari e della possibilità di recupero delle funzioni genitoriali va riservata all'ambito minorile. Ove non vi siano controindicazioni, si suggerisce di nominare come consulente tecnico del PM il professionista che ha operato come CTU in ambito minorile.

Rispetto al Tribunale dei minorenni va infine menzionato il problema, sollevato da alcuni giudici, di tutti quei soggetti che sporgono denuncia quando sono già maggiorenni, ma con riferimento ad abusi subiti quando erano minorenni.

6. L'incidente probatorio e l'audizione protetta del minore

L'audizione protetta del minore viene ormai costantemente disposta in diversi tribunali italiani, così come sempre più spesso si ricorre all'incidente proba-

<sup>70</sup> Ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.c.



torio<sup>71</sup>. Ma la situazione non è uniforme su tutto il territorio.

A **Milano** è ormai prassi consolidata già da prima dell'entrata in vigore delle nuove leggi in materia di abuso. Si può infatti asserire che qui sia stata condotta un'esperienza pilota a partire dagli anni 1992/93, inizialmente appoggiandosi a un centro specializzato esterno. Oggi invece ci si sposta fuori del Tribunale solo per esigenze particolari, mentre quasi tutte le audizioni avvengono in un'aula del Tribunale appositamente predisposta con tv a circuito interno. Dato che i casi di abuso per i quali si procede sono in aumento, e che tale aula è utilizzata dal GIP anche per quei processi che vedono coinvolti molti imputati, dal momento in cui il PM richiede l'incidente probatorio all'udienza passa sempre un certo lasso di tempo, e spesso si formano delle vere e proprie liste d'attesa, senza considerare il rischio di veder rinviata l'udienza all'ultimo momento.

A Roma le audizioni avvengono sia presso il Tribunale che presso centri specializzati esterni, mentre nei Tribunali di provincia generalmente non sono state predisposte aule internamente al Tribunale e pertanto si ricorre sempre a centri esterni.

L'ipotesi prevista dalla legge di effettuare l'intervista presso l'abitazione del minore non risulta quasi mai utilizzata.

Per l'audizione si dovrebbe utilizzare un **locale** munito di specchio unidirezionale, dotato di impianto di videoregistrazione e di interfono per consentire la documentazione dell'interrogatorio e una comunicazione in tempo reale, ma nella maggior parte dei casi si utilizzano due aule adiacenti dotate di tv a circuito chiuso.

Nella prima stanza si trova il minore, un esperto in psicologia infantile in veste di ausiliario del giudice e il giudice, anche se non mancano casi in cui quest'ultimo preferisca assistere dall'altra stanza formulando le domande tramite l'interfono. Nell'altra stanza sono presenti tutti gli altri soggetti legittimati: PM, genitori, avvocati e lo stesso imputato che ne abbia fatto richiesta.

In linea di massima l'audizione comincia spiegando al minore in un linguaggio a lui accessibile i motivi per cui viene sentito, chi è presente nell'altra stanza

(se non viene chiesto espressamente non si dice nulla in merito alla presenza dell'imputato, ma se viene chiesto espressamente è buona regola non mentire). È ritenuto importante far comprendere al minore che si tratta di un processo. Alcuni psicologi ritengono di dover iniziare con un discorso generico, a tema libero, per entrare in confidenza con il bambino, ma secondo alcuni giuristi ciò va oltre il compito di ausiliario del giudice loro assegnato in quella sede. In realtà il minore dovrebbe già essere stato preparato all'audizione in precedenza, anticipandogli anche la durezza di tale momento.

Generalmente **le domande** sono già concordate dalle parti, o almeno dal giudice e dallo psicologo secondo una «scaletta» predefinita insieme, salvo ovviamente la possibilità di proporle ulteriori o di chiedere chiarimenti nel corso del colloquio. In questo caso le parti comunicano le domande al giudice, che le riferisce allo psicologo. Il bambino non deve aver paura di sbagliare, cioè di rispondere in modo non corrispondente alle aspettative dell'adulto, e un accorgimento che si ritiene doveroso adottare è quello di evitare le domande a risposta chiusa (sì/no). Il ruolo dell'intervistatore dovrebbe essere quello di facilitare la narrazione e non di guidarla. Secondo alcuni le domande dovrebbero essere poste direttamente dal giudice, per altri invece è lo psicologo che deve condurre l'intervista, previo accordo con il giudice.

Vi è chi sostiene che il minore dovrebbe conoscere lo psicologo prima dell'audizione, e coloro che non escludono la possibilità che l'ausiliario possa essere lo stesso professionista che ha svolto la perizia. Attualmente però prevalgono coloro che ritengono che sono necessarie due figure distinte.

La scelta del **momento** in cui effettuare l'incidente probatorio, e quindi l'audizione, è fondamentale, in quanto incide sul risultato e conseguentemente anche sugli esiti del processo. Se normalmente dovrebbe esserci un accordo tra i professionisti coinvolti, può anche accadere che il PM ne faccia richiesta quando i tempi sono ancora prematuri per lo psicologo che ha effettuato la perizia. Tuttavia è anche accaduto che l'audizione sia avvenuta a distanza di anni dal primo racconto.

La **durata** dell'audizione non è prestabilita, e non vi sono protocolli in materia, neanche nei singoli tribunali, cosicché si va dai 30 minuti (piuttosto rari, se si

<sup>71</sup> Secondo l'indagine condotta dal CISMAL l'incidente probatorio è stato effettuato solo in 193 casi, con una percentuale pari al 33,4 su un totale di 577 minori.





esclude il caso di qualche adolescente) alle 2-3 ore, se non addirittura di più. In tali casi viene concessa una pausa, ma chiaramente l'attenzione del minore risente di tali tempi, e alle volte è stato necessario anche rinviare (ad es. quando il minore non parlava più o in caso di pianto protratto).

In merito all'**età dei minori**, l'audizione protetta è utilizzata in particolar modo per i più piccoli, anche se non mancano casi in cui si è fatto ricorso a tale strumento anche al di fuori dei limiti d'età previsti dalla legge (ad es. addirittura neomaggiorenni con riferimento a fatti accaduti quando erano ancora minorenni).

#### 7. La valutazione della testimonianza e l'attendibilità del minore

La valutazione della deposizione del minore in termini di attendibilità è una questione di notevole importanza in quanto può risultare decisiva ai fini dell'esito del processo, ed è una delle questioni su cui si discute maggiormente sia in ambito giudiziario che psicologico.

Va comunque premesso che nel nostro sistema processuale la testimonianza di un bambino ha la stessa dignità probatoria di quella resa da un adulto, e conseguentemente non necessita di una conferma probatoria esterna di natura indipendente. Inoltre, poiché vige il principio del libero convincimento del giudice, solo costui può assumersi in via diretta la valutazione circa l'attendibilità o meno del minore testimone. Del resto la Suprema Corte ha più volte affermato che il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola testimonianza della parte offesa, anche se minore. Ovviamente nella sentenza dovrà essere spiegato l'iter logico attraverso cui si è arrivati alla valutazione positiva di tale testimonianza, considerando le caratteristiche della dichiarazione, le modalità e la possibilità di un'induzione da parte di terzi.

Non essendovi indicazioni normative sulla valutazione della testimonianza del minore, sono stati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito alcuni criteri valutativi che il giudice dovrebbe seguire in questo tipo di processi.

In primo luogo il giudice dovrebbe accertarsi che il metodo adoperato per raccogliere la testimonianza del minore garantisca comunque la genuinità e la spontaneità della prova, cosicché, qualora si riscon-

trino domande suggestive o condizionamenti esterni sul minore, le affermazioni da quest'ultimo rilasciate devono essere giudicate non attendibili<sup>72</sup>.

La coerenza logica del racconto, la costanza nelle dichiarazioni rese a soggetti differenti nel corso del tempo, l'uso di un linguaggio conforme all'età del minore e alla sua cultura, la descrizione di elementi ed episodi precisi, la mancanza di contraddizioni sono tutti elementi la cui presenza consente di considerare come attendibile la testimonianza resa dal minore<sup>73</sup>.

Fondamentale è anche il risultato della perizia dello psicologo che, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione<sup>74</sup>, concerne due aspetti fondamentali: «l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordare ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rimane nei compiti esclusivi del giudice – diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna».

#### 8. Osservazioni finali

Le osservazioni svolte in merito alla normativa e alla prassi in tema di ascolto del minore vittima di abuso evidenziano come si tratti di una problematica «attuale», su cui si stanno confrontando gli operatori. Trovare una soluzione soddisfacente per tutti non è certo compito agevole, soprattutto in considerazione

<sup>72</sup> Significativa in tal senso è una sentenza della Corte d'Appello di Milano (Sez. I Pen., 25 giugno 1997, n. 925) che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano ha riscontrato la non attendibilità di alcune affermazioni rese dalla minore, in quanto frutto di metodi di esame non corretti.

<sup>73</sup> Il Tribunale di Milano (sez. IV pen., sent. 22 gennaio 1996) ha ritenuto non intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese da una bambina di quattro anni in quanto imprecise sia nella definizione del luogo e del tempo a cui si riferiscono, sia delle modalità commissive delle stesse. Il Tribunale ha pertanto ritenuto non attendibili le affermazioni della bambina e, mancando anche validi elementi di conferma delle stesse, l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto.

<sup>74</sup> Corte di Cass. Pen., Sez. III, sent. 3 ottobre 1997.



delle diverse professionalità coinvolte, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta in quanto si è compreso che prima di tutto è il minore, quale vittima di tale tipologia di reati, a dover essere tutelato, e che per raggiungere tale obiettivo le diverse figure professionali coinvolte devono poter parlare uno stesso linguaggio, integrare le proprie competenze e soprattutto collaborare.

La normativa vigente, con tutte le sue contraddizioni e lacune, rappresenta una conquista e un ottimo punto di partenza. Tuttavia, e pur riconoscendo che è ancora troppo presto per stilare un bilancio, teoria e prassi sono ancora distanti.

Si è compreso che per evitare una rivittimizzazione del minore è necessario cercare di limitare a un unico momento la sua testimonianza nel processo. Di fatto però non si può non riconoscere che prima di arrivare a tale momento il minore è già stato ascoltato da diversi soggetti (polizia, PM, psicologo), in diversi contesti (questura, Tribunale, centri specializzati) e con diverse modalità.

La mancanza di linee guida comuni lascia ampio spazio alla discrezionalità del singolo, l'assenza di protocolli d'intesa tra le differenti autorità coinvolte nella trattazione del caso spesso implica la duplicazione degli accertamenti e l'allungamento dei tempi, così come estremamente nociva è la mancanza di preparazione specifica in capo agli operatori.

Le sottoscrizioni di intese tra gli uffici giudiziari realizzate in alcune città, l'organizzazione di incontri, dibattiti, tavole rotonde, corsi di formazione aperti ai vari operatori, l'istituzione di *pool* di pubblici ministeri specializzati presso le procure ordinarie, e di una sezione di polizia specifica presso le questure, sono tutti strumenti che hanno contribuito notevolmente a migliorare la situazione. Un ruolo importante è stato giocato anche dai centri specializzati, sia pubblici che privati, e dalle attività di ricerca, studio e formazione dagli stessi realizzate.

Inoltre la situazione non è uniforme su tutto il territorio, ma varia da Tribunale a Tribunale, mentre sarebbe opportuno che l'esperienza positiva condotta in alcune sedi e le conquiste, frutto di una lunga esperienza, raggiunte da alcuni professionisti potessero essere condivise da tutti gli operatori.

L'audizione protetta, al di là di tutti i dubbi interpretativi sulle concrete modalità di svolgimento, ha costituito una svolta nella tutela del minore implicato in un processo per abuso sessuale, ed è positivo con-

statare che si tratta di un istituto ormai recepito dalla maggioranza degli addetti ai lavori.

In conclusione, ricostruire l'iter pre-processuale e processuale seguito dal minore vittima di abuso è possibile soltanto a posteriori, perché troppe sono le variabili in gioco. La stessa durata del processo e delle tappe che lo caratterizzano sono un'incognita, con la conseguenza che ancora troppo spesso gli operatori segnalano casi in cui il minore subisce le conseguenze negative dell'inefficienza del sistema. Sono soprattutto gli avvocati di parte civile e gli psicologi a muovere le critiche più forti. In particolare gli psicologi ritengono che il loro ruolo sia ancora sottovalutato all'interno di tali procedure, mentre rimproverano agli operatori di giustizia di non aver ancor acquisito la consapevolezza che il processo per abuso sessuale è diverso da tutti gli altri e che per comprendere il minore (che spesso rivela frammentariamente, è incerto sull'opportunità di farlo, ritratta, conferma) è necessario avere una buona conoscenza delle dinamiche psicologiche peculiari all'infanzia e all'adolescenza.



## B. ANALISI COMPARATIVA DELLA GESTIONE DEI CASI DI ABUSO SESSUALE SU MINORI NELL' AMBITO DI DIVERSI ORDINAMENTI EUROPEI

Prof. Christian Diesen\*

### I. Sintesi

Il presente rapporto prende in esame le modalità di tutela dei diritti del minore vittima e testimone di abusi sessuali, nell'ambito dei procedimenti penali di nove paesi europei. I paesi presi in considerazione sono: Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Romania, Spagna e Svezia, con riferimenti anche all'ordinamento norvegese. Il rapporto analizza svariati aspetti delle attività d'indagine, lo status, il ruolo e il modo in cui la vittima/testimone è rappresentata durante tutte le fasi del procedimento giudiziario, e valuta inoltre fino a che punto tali prassi rispondono alle esigenze, ai diritti e alle capacità del minore. In particolare, vengono analizzati più approfonditamente due elementi delle indagini: l'ascolto e l'accertamento medico del minore.

Il rapporto è stato redatto nell'ambito di un progetto promosso dalla Save the Children che, sulla base dell'esperienza acquisita nei vari paesi, ha lo scopo di definire obiettivi comuni, identificare le migliori pratiche in tema di ruolo del minore vittima di abuso sessuale nell'ordinamento giudiziario e quindi stimolare l'azione di governo in un campo così delicato.

Attualmente è estremamente difficile per il minore vittima di abuso sessuale in Europa riuscire ad ottenere giustizia e spesso le attività di indagine in cui è coinvolto sono fonte di un enorme stress. Il bambino si trova all'interno di un ordinamento che è stato concepito e organizzato solo sulla base delle esigenze e delle capacità degli adulti. Gli standard minimi per la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni e la valutazione delle prove sono stabiliti in base alla capacità di espressione degli adulti, e quindi la dichiarazione di un minore non è una prova sufficiente contro la parola di un imputato che neghi la propria colpevolezza; inoltre è molto difficile riuscire ad acquisire del materiale probatorio a sostegno dell'accusa. Ne consegue che il minore si trova chiaramente in una posizione di svantaggio. A ciò si aggiunge

che il rispetto dei diritti della difesa, unito alle peculiarità dei casi di abuso sessuale a danno di minori – quali la riluttanza del minore a parlare a causa di sensi di colpa e di vergogna, il rapporto di dipendenza dall'abusante, l'incapacità di comprendere la valenza sessuale dell'abuso ecc. –, mette il minore in una posizione sfavorevole rispetto all'adulto.

In tutti i paesi presi in considerazione e anche altrove, la maggior parte dei casi di abuso sessuale in danno a minori non arriva in giudizio soprattutto a causa di difficoltà nell'acquisizione delle prove. Le attività di indagine e il processo si svolgono in tempi troppo lunghi e gran parte dei professionisti che svolgono le indagini e valutano il reato non possiedono la preparazione specifica che è invece necessaria per poter raggiungere risultati soddisfacenti. Inoltre i funzionari responsabili delle indagini spesso presumono di avere ben poche probabilità di acquisire le prove necessarie e perciò decidono di abbandonare le indagini sin dalle prime fasi, provocando così una tendenza a non denunciare questo tipo di reati, soprattutto perché si ingenera nell'opinione pubblica la convinzione che durante le indagini il minore subirà un forte stress.

In alcuni paesi è stato avviato un programma di riforma per abbreviare i tempi sia delle indagini sia del processo. In Finlandia, Germania, Islanda, Norvegia e Svezia i casi di abuso sessuale a danno di minori hanno la massima priorità, mentre in Grecia, Italia, Romania e Spagna non sembra che ci siano molte possibilità di accelerare il procedimento giudiziario.

In base agli ordinamenti giuridici dei nove paesi presi in esame, la vittima assume il ruolo di testimone oppure di parte in causa. In Grecia, Romania e Spagna, la vittima viene considerata testimone e di conseguenza non si ritiene appropriato fornirle un proprio rappresentante legale; inoltre, in linea di principio, ha l'obbligo di deporre durante il processo con il rischio di essere punita in caso di mancata comparsa. Gli ordinamenti di Grecia, Romania e Spagna prevedono ben poche norme speciali che esonerano il minore dall'obbligo di presentarsi in aula. In teo-

\* Professore di Diritto processuale all'Università di Stoccolma (Svezia).



ria, persino i minori in tenera età potrebbero essere costretti a deporre, e quindi ad incontrare il presunto abusante durante il processo; inoltre possono essere sottoposti a controesame, visto che il diritto della difesa di interrogare il testimone è un interesse superiore dell'imputato. Sebbene in questi paesi siano state adottate alcune misure atte a limitare il possibile danno provocato al minore, tali provvedimenti però sono di carattere soprattutto empirico ed etico (per esempio, si è cercato di rendere l'ambiente giudiziario meno freddo e scioccante per il minore) e non rispondono alla necessità di garantire la massima tutela dei diritti del minore.

Nel caso di mancata comparsa in aula la corte può richiedere alla pubblica accusa di rinunciare agli atti, facendo così gravare sulla piccola vittima gran parte della responsabilità dell'esito del procedimento. Il minore depone durante il processo anche in altri paesi come Germania e Italia, dove vengono applicate delle norme speciali che regolano le modalità in cui si svolge la deposizione, senza però violare il diritto dell'imputato a ricevere un giusto processo. Una soluzione di compromesso a questo problema è offerta dall'uso di sistemi di videoregistrazione e di tv a circuito chiuso che permettono di soddisfare l'esigenza di assunzione diretta delle prove rispettando il principio dell'immediatezza. In tutti i casi il minore non dovrebbe mai essere messo nella condizione di avere un confronto diretto con il presunto abusante.

In Finlandia e Svezia il minore-vittima è invece considerato parte in causa insieme alla pubblica accusa e quindi è parte avversa all'imputato e alla difesa, indipendentemente dal fatto che si sia costituito o meno parte civile. Sia in Finlandia e Svezia che in Danimarca, Islanda e Norvegia normalmente il minore è affiancato da un rappresentante legale sin dalle prime fasi del procedimento.

Tutti gli ordinamenti tendono a riconoscere sempre di più l'importanza di fornire al minore un legale rappresentante. In Germania, Italia, Romania e Spagna il minore viene affiancato da un legale rappresentante, in base alla normativa e alla prassi, solo se e quando ha inizio il processo giudiziario vero e proprio. In generale, la posizione giuridica del minore nei casi di abuso sessuale varia a seconda del paese, e il sostegno che riceve è soprattutto di natura sociale. Tuttavia si ritiene che un rappresentante legale dovrebbe tutelare gli interessi del minore sin dall'i-

nizio delle indagini, e questo ruolo dovrebbe essere ricoperto da una persona in possesso di una preparazione specifica e a conoscenza delle dinamiche psicologiche peculiari ai minori vittima di abuso.

Infatti, esiste uno stretto legame tra la tutela giuridica del minore e il suo benessere psicologico e sociale ed è sbagliato ritenere che questi due concetti si escludano a vicenda. Al contrario, il benessere del minore dovrebbe essere visto come una condizione essenziale affinché questi abbia tutte le opportunità di ottenere giustizia nell'ambito di un corretto procedimento. È quindi evidente che, per quanto concerne i diritti del minore in Europa, è fondamentale adoperarsi per raggiungere una maggiore armonizzazione dei modelli nazionali, in modo da garantire ai bambini di tutti i paesi europei il sostegno di un rappresentante legale sin dalle prime fasi del procedimento.

Si rileva inoltre l'esigenza di ridurre il numero di occasioni in cui il bambino viene ascoltato, così come il tempo trascorso tra un ascolto e l'altro e il numero di persone coinvolte. Se il minore deve deporre durante il processo, si dovrà ridurre al minimo, preferibilmente a una sola occasione, il numero di volte in cui dovrà testimoniare e la deposizione dovrà avvenire in un ambiente e in un'atmosfera che lo possano far sentire al sicuro. In Svezia e Norvegia la legge prescrive che il minore deve subire il minor numero possibile di ascolti e anche in Finlandia si sta facendo il possibile per limitarne il numero. In Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia l'acquisizione delle prove deve essere effettuata da una sola persona, normalmente dal funzionario di polizia che ha più esperienza nell'ascolto del minore, oppure dal giudice. In alcuni paesi, come la Germania, le indagini vengono condotte dalla polizia e solo in seguito passano al giudice, cosicché il minore deve essere ascoltato per lo meno da due persone.

In Spagna e Romania la piccola vittima si può trovare nella condizione di dover rendere la stessa dichiarazione alla polizia, agli assistenti sociali, al magistrato inquirente, al magistrato giudicante e inoltre si deve rendere disponibile per eventuali domande aggiuntive da parte della pubblica accusa o dell'avvocato della difesa.

Una volta raccolta la notizia di reato l'ascolto dovrebbe avvenire il prima possibile, essere preparato con molta cura e condotto da personale competente. Per assicurare la vittima e acquisire nuove informa-



zioni potrebbero essere necessari diversi ascolti. Inoltre, se il minore non ha l'obbligo di deporre in aula, la difesa, che normalmente non è presente durante il primo ascolto effettuato dai funzionari di polizia, deve avere l'opportunità di incontrare la vittima durante le indagini preliminari per porre ulteriori domande. È evidente però che non si possono ripetere delle audizioni solo per permettere a nuovi operatori giuridici di assistere alla dichiarazione. Per quanto possibile, dovrebbe essere risparmiato al minore il disagio di dover ripetere una dichiarazione già resa e per questo sin dal primo ascolto questa dovrebbe essere videoregistrata.

Se il minore è costretto a ripetere il proprio racconto a persone diverse per mesi o addirittura per anni, molto probabilmente penserà che venga messa in dubbio la verità della sua dichiarazione, e potrebbe pertanto ritirarla. Questo problema è particolarmente sentito in Spagna, Italia e Grecia dove i procedimenti giudiziari si protraggono per tempi molto lunghi.

In Grecia, Italia e Romania non esistono delle procedure speciali che regolano l'ascolto durante le indagini. Il minore viene ascoltato, come qualunque altra vittima, in una normale stanza della questura di polizia. Negli altri paesi invece si utilizzano delle aule speciali concepite appositamente per questo scopo e dotate di arredamento confortevole, uno specchio unidirezionale e un interfono collegati alla stanza adiacente. In questo modo gli altri soggetti legittimati possono seguire l'ascolto ed eventualmente formulare delle domande senza esporre il bambino alla presenza di numerose persone, favorendo così l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra il minore e l'operatore che conduce l'ascolto.

Nel complesso i rapporti nazionali denunciano uno scarso livello di preparazione del personale che ha il compito di valutare le dichiarazioni rese dal minore. Sebbene i funzionari di polizia, i Pubblici ministeri così come giudici, avvocati e altri professionisti coinvolti abbiano un certo livello di preparazione, questo non è comunque sufficiente per il compito che si trovano a svolgere e sarebbe quindi necessario ricorrere molto più frequentemente di quanto non accada alla consulenza di esperti in psicologia e psichiatria infantile. Tuttavia, quand'anche venga richiesta la consulenza di esperti di vari discipline, spesso i legali non utilizzano al meglio questi professionisti e, d'altro canto, gli esperti non comprendono le esigenze specifiche dettate dall'ordinamento giudiziar-

rio. Ne consegue che tutti gli operatori dovrebbero possedere una migliore preparazione che consenta loro di trarre il massimo beneficio dalla consulenza degli esperti.

Per quanto concerne gli accertamenti medici, in molti paesi questi sono condotti da un pediatra o un ginecologo. In Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Svezia invece esiste una specializzazione in questo campo e di solito è un medico legale ad effettuare la visita. La specializzazione in medicina legale infatti fornisce una conoscenza specifica di base e un'esperienza fondamentale per riconoscere i legami che intercorrono tra abuso e lesioni e per comprendere le esigenze specifiche degli inquirenti in questo genere di casi.

In generale, la visita medica avviene troppo di rado, rispetto all'importanza che questo genere di accertamento può ricoprire per l'acquisizione di preziose informazioni ai fini delle indagini. In Norvegia e Romania, per esempio, si preferisce non effettuare la visita medica perché eccessivamente costosa. Tuttavia questo tipo di accertamento è opportuno anche se le obiettività rilevate possono non essere incontrovertibili o essere causate da altri eventi diversi dall'abuso sessuale. È perciò auspicabile che, indipendentemente dal fatto che la normativa imponga o meno un consenso formale, gli inquirenti consiglino al minore e ai suoi tutori legali questo tipo di accertamento. Visto che in generale una visita del genere è particolarmente sgradevole per il bambino, è di fondamentale importanza che la visita venga effettuata con la massima cautela, che il bambino venga preparato mentalmente e che l'accertamento venga effettuato da un medico che conosca anche le reazioni psicologiche peculiari dei minori vittime di abusi sessuali.

Nella valutazione dei risultati dell'accertamento medico, l'elemento chiave da ricordare è che l'assenza di lesioni o segni non implica di per sé che l'abuso non abbia avuto luogo. Certamente le obiettività mediche possono essere un importante contributo a favore dell'ipotesi accusatoria, ma la loro assenza non necessariamente la smentisce.

Il rapporto si chiude riassumendo le linee guida da seguire durante le attività d'indagine e il procedimento in modo da rendere più efficace la tutela dei diritti del minore. In particolare vengono esaminate tre aree principali in cui è possibile ottenere risultati migliori: competenza, coordinamento e metodi. La



regola principale valida in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore è che alla fine del procedimento, indipendentemente dal risultato, il minore dovrebbe trovarsi in una situazione migliore di quanto non fosse all'inizio.

In primo luogo, è necessario aumentare il livello di competenza di tutti gli operatori coinvolti e a questo scopo possono essere utili degli specifici corsi di formazione e un buon livello di specializzazione. In secondo luogo, casi simili dovrebbero essere trattati con metodi simili in modo da garantire il rispetto della tutela giuridica della vittima da un lato, e il diritto dell'imputato a un giusto processo dall'altro. A questo scopo l'esito di un'indagine e la valutazione non dovrebbero dipendere solo dalle capacità del singolo, ma si dovrebbe garantire un adeguato livello di preparazione in tutto il paese e per il personale coinvolto in tutte le fasi del procedimento. Infatti per comprendere le reazioni di un minore vittima di abuso sessuale non è sufficiente avere familiarità con i bambini in generale, ma piuttosto è necessario possedere una specifica conoscenza dei modelli comportamentali dei minori vittime di abuso. Inoltre, poiché spesso si deve richiedere la collaborazione di esperti del comportamento al fine di acquisire importanti informazioni per la valutazione del caso, tutti gli operatori giuridici devono avere una sufficiente preparazione specifica che li metta in grado di spiegare chiaramente il tipo di informazione richiesta a un esperto. D'altro canto gli esperti del comportamento dovrebbero possedere un livello di specializzazione tale da renderli capaci di capire le esigenze degli operatori giuridici. In terzo luogo si devono sviluppare dei protocolli d'indagine comuni, in particolare per quanto riguarda le tecniche di ascolto e di valutazione delle dichiarazioni.

In conclusione è auspicabile potenziare il coordinamento tra tutti gli operatori e le autorità coinvolte, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini, favorire lo sviluppo di capacità e metodi ed evitare che il minore debba spostarsi in diversi uffici per sottoporsi a indagini e accertamenti simili. In linea di principio, dal punto di vista del minore, gli operatori appartenenti a tutte le autorità e i servizi rilevanti si dovrebbero trovare nello stesso luogo. È importante sottolineare che in nessuno dei paesi presi in considerazione è stato ancora sviluppato un modello coerente di coordinamento di tutte le risorse coinvolte in questo tipo di indagini, né a livello locale né a livello nazio-

nale. A questo riguardo la "Casa del Bambino" a Reykjavik, in Islanda, potrebbe essere preso come esempio da seguire.

## II. Introduzione

### 1. Difficoltà specifiche dei casi di abuso sessuale a danno di minori

Il reato di abuso sessuale viene commesso su minori di tutte le età, dai bambini in tenerissima età agli adolescenti<sup>1</sup>. L'abuso sessuale può assumere diverse forme e gradi di gravità a seconda che si verifichi o meno un contatto fisico. Può andare dall'esibizionismo al voyeurismo, fino alla violenza carnale<sup>2</sup>. L'abuso sessuale è un fenomeno presente in tutte le classi sociali, indipendentemente dall'appartenenza a un particolare gruppo etnico, culturale o religioso. A volte il minore-vittima non conosce l'abusante, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una persona che il minore conosce bene, spesso un parente stretto. Alcuni abusanti sono attratti sessualmente da minori in età prepuberale, mentre altri sfruttano i minori sostituendoli agli adulti nei rapporti sessuali o come strumento per esercitare il proprio potere sociale. Alcuni bambini subiscono dei danni fisici o mentali permanenti a causa di questo abuso, altri sembrano superare il trauma senza portarne segni evidenti. Molto spesso l'abuso non viene scoperto, poiché il minore non ne parla con nessuno, mentre in altri casi non si effettua alcuna indagine perché non viene presentata una denuncia oppure perché si ritiene impossibile effettuare indagini sul caso. Quand'anche si decida di condurre delle indagini, la maggior parte di queste vengono abbandonate per insufficienza di prove. Le informazioni fornite dal minore spesso non bastano a formulare un'accusa e ad arrivare a una condanna e, dato che l'abuso raramente avviene di

<sup>1</sup> Dal punto di vista giuridico, per esempio secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, tutte le persone di età inferiore ai 18 anni vengono definite minori. Ogni sistema giuridico però applica i propri specifici limiti di età, per esempio 16 anni, per distinguere i minori dagli adulti nei procedimenti giuridici. Il presente studio non vuole trattare questo problema di definizione, e quando si utilizzerà il termine "minore/minori" si farà riferimento a persone di età inferiore a 18 anni che hanno bisogno di una tutela speciale perché vittime di un presunto abuso sessuale.

<sup>2</sup> L'espressione "abuso sessuale" non è necessariamente un termine giuridico, ma può corrispondere a diversi reati.



fronte a dei testimoni, non ci sono ulteriori prove a sostegno dell'accusa. È molto difficile acquisire delle obiettività tecniche e mediche, dato che spesso il reato avviene all'interno dell'ambiente familiare e non viene denunciato immediatamente. Ne consegue che solo un numero minimo di casi di presunto abuso a danno di minori arriva in giudizio.

Per introdurre adeguatamente il presente studio comparativo è importante sottolineare che l'incidenza reale di questi reati è molto alta, è estremamente difficile portare avanti le indagini ed è ancora più arduo dimostrarli in aula. La prima difficoltà è data dalla natura intima e sessuale di questo tipo di reato e dal fatto che il mondo degli adulti sembra incapace o non disponibile a comprendere le modalità con cui un minore cerca di raccontare la propria esperienza. Prima di tutto la piccola vittima probabilmente non ha né l'esperienza né i punti di riferimento necessari per comprendere ciò che è accaduto e la natura sessuale dell'abuso che ha subito. In secondo luogo, il livello di attendibilità imposto dall'ordinamento giudiziario è stato concepito considerando solo il mondo degli adulti e viene interpretato dagli inquirenti in modo tale da ritenere insufficiente la dichiarazione resa dal minore. Di conseguenza il bambino si trova in una posizione di tale svantaggio all'interno del procedimento che difficilmente potrà ottenere giustizia. Dato che la legge viene stabilita e applicata da persone adulte, il minore in realtà dipende da altri adulti che, in qualità di suoi rappresentanti, devono essere in grado di soddisfare completamente le sue esigenze.

**La domanda** alla quale il presente studio si prefigge di rispondere attraverso un'analisi comparativa è **come viene tutelato l'interesse superiore del minore nell'ambito del procedimento giudiziario nei casi di abuso sessuale.**

Qual è il ruolo giudiziario del minore? Come vengono condotte le indagini? Come viene adattato il procedimento alle esigenze del minore? Chi lo rappresenta in giudizio? Il minore ha l'opportunità di far valere le proprie ragioni?

**Lo scopo di questo studio è di raccogliere le esperienze sviluppate a livello internazionale per individuare le migliori pratiche e gli esempi da seguire e per imparare dagli errori commessi.** Alla luce di questa esperienza sarà possibile elaborare un progetto di riforme che, sia a livello nazionale che interna-

zionale, creino le condizioni grazie alle quali il minore vittima di abuso sessuale abbia maggiori probabilità di ottenere giustizia.

## 2. Presentazione dello studio

Il presente rapporto compie un'analisi comparativa di 9 rapporti nazionali<sup>3</sup>. **Lo scopo dell'analisi è evidenziare le differenze che esistono tra i vari paesi e i rispettivi ordinamenti per quanto concerne la posizione del minore all'interno del procedimento, e la gestione pratica dei problemi comuni di acquisizione e valutazione delle prove nei casi di abuso sessuale su minore.** Alcuni esempi positivi di soluzioni giuridiche introdotte in altri paesi possono essere fonte di ispirazione per eventuali riforme e cambiamenti della prassi nei propri paesi. Inoltre, i rimanenti casi di discriminazione del minore nel procedimento giudiziario e le difficoltà comuni nella tutela dei diritti del minore potranno essere affrontati grazie alla collaborazione e il sostegno di tutti a livello internazionale. Il rapporto si conclude con delle osservazioni di carattere generale sull'attuale stato della gestione dei reati di abuso sessuale su minori e con delle proposte che, se applicate in tutti i paesi considerati, potrebbero favorire enormemente la tutela giuridica del minore. Per motivi di coerenza, nel presente rapporto non si fanno riferimenti specifici ai rapporti nazionali né alla giurisprudenza. A parte alcune eccezioni, nel testo non sono citate neppure le fonti in lingua inglese delle informazioni rilevanti nel campo della psicologia, psichiatria e medicina, che sono però presenti nella Bibliografia (Capitolo VIII).

<sup>3</sup> Il progetto è stato avviato con uno studio pilota, in base al quale un referente per ogni paese ha risposto a 25 domande riguardanti il trattamento giuridico dei casi di abuso sessuale a danno di minore nel rispettivo paese. In base alle risposte è stato possibile delineare un quadro della situazione e dei problemi che giudici e inquirenti affrontano in questi casi. In questo modo è stato possibile identificare i problemi generali più rilevanti. In base a questa analisi il Gruppo Direttivo del Progetto (Project Steering Group) ha individuato due aree critiche su cui concentrare la fase successiva del progetto: l'acquisizione della dichiarazione del minore e l'accertamento medico. A questo punto in ogni paese è stato nominato un ricercatore – tra cui molti avvocati con esperienza – a cui è stato assegnato il compito di redigere un breve rapporto nazionale che avesse come oggetto le suddette problematiche nonché la normativa nazionale sui reati di abuso sessuale a danno di minori. I rapporti nazionali di cui il ricercatore era personalmente responsabile sono disponibili sul sito di Save the Children Svezia: [www.rb.se/bookshop](http://www.rb.se/bookshop)

I rapporti si basano su interviste con avvocati, Pubblici ministeri, giudici e altri operatori con un'ampia e approfondita esperienza dei problemi sociali associati ai casi di abuso sessuale su minore. Le informazioni sono state raccolte in base a specifiche linee guida definite dal Gruppo Direttivo.



### III. Il minore all'interno del procedimento giudiziario

1. Principi generali del procedimento penale e loro rilevanza nei casi di abuso a danno di minori

I paesi presi in esame sono Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Romania, Spagna e Svezia. In tutti questi paesi vige una diversa normativa che regola i procedimenti penali. In alcuni di essi i reati penali vengono giudicati da una giuria, in altri da corti miste formate da giudici professionisti e non. In alcuni paesi i giudici ricoprono un ruolo fondamentale durante le indagini e, tra le altre cose, sono responsabili degli interrogatori dei testimoni durante l'udienza principale. In altri paesi invece sono le parti in causa ad essere principalmente responsabili delle indagini e degli interrogatori dei testimoni durante il processo. In alcuni paesi quindi i magistrati inquirenti guidano le indagini preliminari, mentre in altri paesi è la pubblica accusa insieme alla polizia a condurre le indagini senza la supervisione di un giudice, ma con l'obbligo di agire in modo imparziale. Le normative differiscono significativamente anche riguardo al ruolo del minore nel procedimento penale.

Tuttavia, esistono dei caratteri comuni a tutti gli ordinamenti presi in considerazione, e cioè quei principi giuridici generali validi in Europa e che, per esempio, sono espressi dalla Convenzione d'Europa sui Diritti dell'Uomo. Tali diritti, elencati nell'articolo 6 e che rientrano nel concetto di "giusto processo", riguardano soprattutto la tutela della persona sospettata di aver commesso un reato. La privazione della libertà deve essere presa in considerazione da un tribunale entro un termine di tempo ragionevole; la persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non viene accertata in un processo; le prove necessarie a dimostrare tale colpevolezza devono rispondere a requisiti molto severi (in generale si dice che la colpevolezza deve essere dimostrata "al di là di ogni ragionevole dubbio"); l'accusato ha diritto ad avere l'assistenza di un difensore e ad avere accesso a tutte le prove a suo carico ecc. I principi fondanti della Convenzione, perciò, tendono a garantire *un giusto processo all'accusato*. I principi giuridici internazionali sono solo in minima parte orientati a garantire anche *la tutela giuridica della vittima del reato*, e cioè il diritto del

cittadino ad essere protetto e assistito dallo Stato nel caso in cui cada vittima di abuso o di altri reati perpetrati da un altro cittadino. Tuttavia la "Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1985 sui Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Crimini" stabilisce che le vittime di reati penali "devono avere la possibilità di ottenere giustizia e hanno diritto a un trattamento equo"; inoltre una decisione quadro adottata dal Consiglio dei Ministri dell'UE nel 2001 (Decisione Quadro del Consiglio del Marzo 2001 sullo Statuto delle Vittime nel Quadro dei Procedimenti Penali), destinata a prendere più efficacemente in considerazione la situazione delle vittime di reati, stabilisce che "le vittime dovrebbero avere un ruolo appropriato nell'ambito dei procedimenti penali e dovrebbero essere trattate con il dovuto rispetto per la dignità dell'individuo". Riconoscere il diritto di una vittima di un reato ad essere considerato adeguatamente nell'ambito del procedimento penale e ad essere trattato nel rispetto della dignità dell'individuo è un principio fondamentale per ogni stato di diritto. Lo stesso vale per il principio della "*parità tra le parti*", in base al quale entrambe le parti in giudizio dovrebbero avere le stesse opportunità di esprimere i propri punti di vista. Entrambe le parti dovrebbero avere il diritto a un'assistenza legale competente e la garanzia che tutte le risorse necessarie verranno utilizzate per le indagini; infine entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di presentare delle prove e di contestarne altre. Nonostante ciò, in realtà è la pubblica accusa a disporre delle più ampie risorse per condurre le indagini e valutare le prove, ma in uno stato di diritto si ritiene che questo squilibrio venga compensato dal fatto che sull'accusa grava *l'onere della prova*. Nell'ambito dei procedimenti giudiziari è lo Stato che deve dimostrare la colpevolezza dell'accusato e non è l'accusato a dover provare la propria innocenza. Ne consegue che per ottenere giustizia la vittima del reato dipende principalmente dalla competenza della polizia e della pubblica accusa.

Per quanto concerne la posizione giuridica dei minori vittime di abuso sessuale, la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child, CRC)**, che è stata ratificata da tutti i paesi considerati in questo studio, rappresenta il punto di riferimento teorico fondamentale per definire le modalità in cui i procedimenti giuridici dovrebbero essere adattati alla particolare





condizione del minore. Il principio cardine della Convenzione è che in tutte le attività di indagine e nei processi decisionali il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente.

I diritti espressi nella CRC sono validi per tutti i minori, ma gli Stati membri della Convenzione hanno la possibilità di stabilire le proprie normative e prassi in modo tale che i genitori del minore continuino ad avere la responsabilità di guidarlo nell'esercizio dei propri diritti. La Convenzione (art. 12) afferma che il minore che sia in grado di formulare una propria opinione ha il diritto di esprimerla liberamente in tutti quei casi che lo coinvolgono; a tale opinione si dovrà dare il giusto peso in base all'età e al livello di maturità del minore. Il bambino dovrebbe quindi avere l'opportunità di essere ascoltato in tutti quei procedimenti giudiziari o amministrativi che lo coinvolgono, sia direttamente, sia attraverso un rappresentante, secondo quanto dettato dalla normativa nazionale. La CRC non approfondisce ulteriormente la posizione dei minori vittime di reati, e non esiste nessuna convenzione europea al riguardo. Di conseguenza i singoli Stati membri hanno la responsabilità di adottare nel modo migliore i provvedimenti necessari.

Esiste già, invece, una normativa, la **Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti del Fanciullo (1996)**, che tratta il ruolo del minore nei procedimenti di diritto di famiglia. Secondo questa Convenzione, che è valida anche nelle controversie per la custodia, il minore gode di specifici diritti processuali, tra i quali il diritto a ricevere tutte le informazioni rilevanti, il diritto di esprimere la propria opinione al riguardo, il diritto di essere informato delle possibili conseguenze nel caso le sue richieste venissero rispettate e anche il diritto ad avere un proprio rappresentante legale nel caso in cui esista un conflitto di interessi tra il minore e i suoi tutori; quest'ultimo diritto può essere esercitato solo da minori che, in base alla normativa nazionale, vengano considerati sufficientemente maturi. Inoltre, la Convenzione afferma che, se il minore è abbastanza maturo, la corte dovrebbe ascoltarlo direttamente o attraverso altre persone, se necessario *in camera* e nei modi più adatti all'età e lo sviluppo del bambino.

Per concludere, il rapporto tra giusto processo e tutela giuridica del minore implica l'individuazione di un equilibrio adeguato tra efficienza e rispetto dell'integrità dell'individuo. Infatti se da una parte, nel

rispetto del diritto della difesa, lo Stato non deve violare i diritti dell'imputato, dall'altra parte, in base al principio della tutela giuridica, lo Stato ha il dovere di proteggere la vittima e perseguire chi ha compiuto il reato. Ne consegue che tutte le parti coinvolte in un procedimento penale dovrebbero essere trattate nel pieno rispetto della dignità individuale. Nel caso in cui la vittima di un reato sia un minore, l'applicazione dei suddetti principi è spesso problematica, poiché sono gli adulti che lo rappresentano e devono interpretare e valutare di volta in volta i suoi interessi. Spesso è difficile decidere di sottoporre il minore ad attività di indagine, ascolti e accertamenti che possono traumatizzarlo ulteriormente e che rendono poi necessaria una terapia di recupero. In altre parole: è giusto permettere che il minore sia sottoposto ad accertamenti e interrogatori oppure tutto ciò potrebbe danneggiarlo oltremodo?

Se, allo scopo di tutelare il minore, si cerca di limitarne il coinvolgimento nelle indagini (per esempio non richiedendo la sua presenza in aula), si rischia di non arrivare alla condanna di un sospettato che neghi qualunque responsabilità. Infatti, adottando questo tipo di norme o decisioni allo scopo di proteggere il minore, si rischia di negargli quel diritto ad ottenere giustizia che pretenderebbe se invece fosse un adulto. Inoltre, se la speciale posizione di un minore nell'ambito del procedimento viene protetta in modo eccessivo, si rischia di violare il diritto dell'imputato a ricevere un giusto processo.

D'altra parte, se il minore viene invece trattato alla stregua di un adulto e viene, per esempio, controinterrogato dalla difesa, si corre il rischio di sottoporlo ancora una volta a una violenza perpetrata dal mondo degli adulti. Infatti, se non si tiene conto della sua particolare situazione, il minore-vittima si trova in una posizione di svantaggio nella quale non ha la possibilità di ricevere degli aiuti specifici per la sua situazione. È perciò fondamentale valutare con molta attenzione il ruolo dei minori vittima di abuso sessuale nell'ambito del procedimento giudiziario.

Dato che non è ragionevole trattare un minore come se fosse adulto in un contesto in cui le sue capacità non sono sufficienti per reagire adeguatamente alla situazione, **il minore per far valere i propri diritti deve quindi godere di un trattamento particolare nell'ambito del procedimento penale.**



## 2. Il ruolo del minore all'interno del procedimento giudiziario

Gli ordinamenti giuridici dei paesi oggetto dello studio differiscono profondamente rispetto al ruolo della vittima del reato all'interno del procedimento. Nella maggior parte dei paesi, così come nell'ordinamento anglosassone, la vittima del reato viene considerata **un testimone**, può essere quindi interrogata sotto giuramento ed è passibile del reato di falsa testimonianza. Inoltre, la legge non prevede che il testimone abbia diritto a un proprio rappresentante legale. In alcuni paesi, come la Svezia e la Finlandia, la vittima è invece considerata come **una parte in causa** accanto all'accusa. In questo caso, indipendentemente dal fatto che si sia costituita parte civile, è vista come una parte avversa all'imputato e alla difesa, quindi non deve deporre sotto giuramento ed è affiancata da un proprio rappresentante legale<sup>4</sup>. In Svezia e Finlandia esiste una spiegazione storica per il fatto che la vittima venga considerata una parte in causa. Fino alla metà dell'800 i reati contro la persona dovevano essere promossi e perseguiti dalla parte. Anche se oggi praticamente tutti i reati sono perseguiti tramite la pubblica accusa, esiste ancora il diritto della vittima a sostenere o sostituire la pubblica accusa in linea con il principio della "parità delle parti". Anche nei paesi dove ha il ruolo di testimone si tende ormai a riconoscere la necessità di garantire alla vittima l'assistenza di un legale rappresentante. A volte ciò accade automaticamente qualora la vittima si costituisca parte civile e sia quindi rappresentata dal suo avvocato di fiducia. In tutti i paesi considerati, anche se la vittima non si costituisce parte civile, ma esistono comunque dei motivi per i quali è opportuno il sostegno di un legale rappresentante in materia di responsabilità penale, è possibile fornire alla vittima un'"assistenza speciale" per tutta la durata del procedimento, soprattutto nei casi di abuso sessuale in danno a minori, sebbene anche in questo caso esistano delle differenze tra i diversi sistemi presi in esame.

<sup>4</sup> L'ordinamento tedesco accoglie il principio del processo inquisitorio, in base al quale né l'accusa né la difesa sono considerate parti in causa (in senso stretto), ma semplicemente partecipano al processo. Perciò la vittima di un reato può non essere parte in causa, ma portare avanti l'accusa con un proprio avvocato, oltre alla pubblica accusa, con alcuni diritti durante il processo. La vittima di un reato grave a sfondo sessuale può assumere un avvocato quale legale rappresentante e, se la vittima è minore di 16 anni, il rappresentante legale sarà garantito anche nei casi di reati meno gravi.

Il ruolo del minore-vittima nell'ambito del procedimento penale si rivela piuttosto problematico. In teoria, se la vittima ha il ruolo di **testimone**, deve deporre in aula con il rischio di essere punita in caso di mancata comparsa e per il reato di falsa testimonianza qualora abbia raggiunto l'età prevista dalla legge per essere considerata penalmente responsabile. È necessario quindi capire se la legge prevede che il minore possa essere costretto a deporre o se invece l'ordinamento prevede delle norme speciali al riguardo. In base ai rapporti nazionali, in Spagna, Grecia e Romania non esistono norme particolari in questo senso, perciò, in linea di principio, anche i minori in tenera età potrebbero essere interrogati come testimoni durante il processo. Non è compito di questo studio analizzare le possibili implicazioni del rifiuto di deporre in aula da parte del minore o dei tutori legali, tuttavia, secondo il parere di alcuni esperti di diritti umani, costringere un minore vittima di un reato a deporre è contrario ai fondamentali principi giuridici europei. Dai rapporti nazionali emerge inoltre che, nella prassi, qualora il minore si rifiuti di testimoniare, si può richiedere alla pubblica accusa l'archiviazione del caso. Ne consegue che questi ordinamenti impongono al minore un'eccessiva responsabilità sull'esito del procedimento. Infatti non è ragionevole che un caso di presunto abuso sessuale venga archiviato solo sulla base del fatto che il minore non può o non desidera deporre in aula. Il minore vittima deve deporre in aula indipendentemente dall'età, anche in altri paesi come Germania e Italia. Tuttavia in questi paesi gli ordinamenti prevedono delle norme speciali che regolano la deposizione del minore durante il processo, dimostrando quindi che è possibile applicare delle prassi diverse per ottenere la dichiarazione del minore senza per questo negare all'imputato un giusto processo.

Nel caso in cui la vittima sia invece considerata una **parte in causa**, il problema è decidere chi debba rappresentarla durante il processo, visto che il minore non è in possesso della capacità processuale. La cosa più naturale sarebbe far assumere questo ruolo ai tutori del minore, di solito entrambi o uno solo dei genitori (normalmente la famiglia assume un avvocato come rappresentante di parte). Tuttavia, nei casi di abuso sessuale, sono frequenti i conflitti di interesse tra il minore e i tutori, specialmente se il sospettato è un familiare. In questo caso gli ordinamenti di Svezia e Finlandia permettono al minore di



essere rappresentato da uno speciale rappresentante legale (avvocato della parte lesa)<sup>5</sup>. Nell'eventualità di un processo, l'avvocato che rappresenta il minore affiancherà la pubblica accusa sostenendo gli interessi del minore e il risarcimento del danno. Anche in Norvegia, Islanda, Germania, Italia e Spagna l'"avvocato di fiducia" durante il processo assume il ruolo di co-attore.

In conclusione, se si considera il ruolo processuale del minore nei paesi presi in esame, si possono individuare due diverse impostazioni. In base alla prima, la vittima è vista come un testimone con la conseguenza che il minore non ha un suo ruolo specifico nel procedimento penale, ma è piuttosto una fonte di informazioni al pari delle altre. Di conseguenza dovrebbe essere considerato, per quanto possibile, come un adulto, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono, anche se il minore deve comunque godere di una qualche forma di protezione.

In base alla seconda impostazione, la vittima è considerata una parte in causa che, sia attraverso la pubblica accusa sia con il proprio avvocato, promuove l'azione. Di conseguenza la vittima e il danno subito avranno un ruolo di maggior rilievo nell'ambito del processo. Dal punto di vista del minore ciò significa che questi avrà un proprio ruolo specifico, anche se tale ruolo verrà esercitato attraverso un rappresentante. Di conseguenza altri adulti, oltre che i tutori legali, avranno la responsabilità di determinare quale sia il superiore interesse della piccola vittima nel caso di un sospetto abuso sessuale.

### 3. Il rappresentante legale del minore all'interno del procedimento giudiziario

Tutti gli ordinamenti giudiziari dei paesi considerati riconoscono che **il minore ha delle speciali esigenze nell'ambito del procedimento, soprattutto nei casi di presunto abuso sessuale**. La piccola vittima deve essere protetta da ulteriori violenze o stress, anche se allo stesso tempo si deve rispettare il diritto della difesa a contestare l'ipotesi accusatoria. **Gli ordinamenti si differenziano invece sulle modalità con cui si applica questa speciale protezione**. Le differenze sono ovviamente dovute prima di tutto al diverso

ruolo assegnato al minore: l'approccio alla speciale protezione del minore cambia a seconda che la vittima sia considerata parte in causa o testimone. Nel primo caso, la protezione si traduce principalmente in un sostegno di natura legale; mentre, se il minore è considerato un testimone, il sostegno si traduce principalmente in una protezione contro gli effetti psicologici negativi del procedimento.

Per poter definire i metodi migliori per tutelare il minore è fondamentale conoscere se e fino a che punto il procedimento può danneggiarlo. Gli ordinamenti di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia riconoscono che effettivamente esiste questo pericolo e per questo prevedono una serie di norme e prassi, quali la celerità nel concludere le indagini di polizia, il minimo numero di ascolti possibile, il coinvolgimento dei servizi sociali durante le indagini, il divieto di deporre in aula per i minori di 12 anni. Il diritto anglosassone, che non è oggetto del presente studio, prevede che il diritto della difesa di esaminare il minore sia un interesse prevalente, perciò anche bambini in tenera età possono essere controesaminati, nonostante esista un effettivo rischio di traumatizzarli. Lo stesso tipo di posizione si riscontra anche in alcuni degli ordinamenti presi in esame (Grecia, Romania, Spagna), sebbene in questi paesi, così come in Inghilterra e negli Stati Uniti, si prevedano una serie di misure atte a limitare i potenziali effetti negativi del contro-interrogatorio. Spesso si tratta però di misure di natura pratica, etica e a volte puramente estetica: i minori possono familiarizzare in anticipo con l'ambiente del tribunale, esprimere la loro opinione riguardo alla possibilità che il giudice indossi o meno la parrucca, non devono sottostare a un confronto diretto con l'imputato ecc. Tutte queste misure hanno lo scopo di evitare che il minore sia intimorito e spaventato dall'ambiente giudiziario, ma non ne garantiscono la tutela da un punto di vista strettamente legale. Non esistono degli evidenti dati scientifici che dimostrano che il minore subisce un danno per il fatto di essere trattato come un adulto in aula<sup>6</sup>. Tuttavia, se si considerano i numerosi casi in cui un bambino è "crollato" dopo essere stato controesaminato, si può affermare che esiste un reale rischio di traumatizzare il minore.

<sup>5</sup> In Svezia questa figura ("rappresentante speciale del minore") può già essere nominata durante le indagini preliminari senza doverne informare il tutore legale del minore.

<sup>6</sup> Tuttavia esistono studi scientifici che dimostrano come, prima di un'udienza, il minore tema maggiormente di incontrare l'imputato in aula, Richard May Criminal Evidence (1999).



Dato che ogni bambino è diverso dagli altri, risulta particolarmente arduo sapere fino a che punto sia possibile scongiurare questo rischio attraverso misure pratiche da applicare in aula o attraverso un comportamento dell'avvocato difensore che vada incontro alle esigenze del minore. Ciò che per un bambino di una data età può sembrare traumatizzante e pericoloso può invece sembrare perfettamente accettabile per un altro. In effetti, la vera causa del disagio del minore si potrebbe trovare nella natura stessa del controesame, e cioè il tentativo da parte della difesa di contestare la credibilità stessa della dichiarazione resa dalla piccola-vittima. Negli ordinamenti di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, il fatto che il bambino sia "costretto" a descrivere personalmente la violenza subita è considerato di per sé una possibile fonte di ulteriore trauma. I paesi europei hanno sviluppato dei sistemi di tutela del minore nell'ambito del procedimento che si possono suddividere in due filoni principali, a seconda del ruolo che questi ricopre nel procedimento e di ciò che si ritiene possa rappresentare un rischio di ulteriore trauma. Un primo filone, adottato principalmente nei casi in cui il minore è equiparato a un testimone adulto, **prevede un sostegno di tipo psico-sociale durante il procedimento penale**. Il secondo filone invece, applicato nei casi in cui il minore è considerato parte in causa e anche in alcuni paesi in cui ha il ruolo di testimone, prevede la tutela dei diritti del minore tramite *un rappresentante legale* che affianca la pubblica accusa.

La presenza di un curatore speciale (*support person*) è prevista, tra gli altri, anche dagli ordinamenti anglosassoni e da quello greco, mentre in Svezia e Finlandia il curatore può essere nominato anche nel caso in cui il minore abbia già un proprio avvocato. In Grecia spesso questo ruolo è assegnato a un assistente sociale che non può partecipare agli ascolti durante le indagini preliminari e che deve redigere un rapporto per il tribunale nel quale si delinea la storia del minore e la sua situazione familiare.

Gli ordinamenti spagnolo e rumeno, al contrario, non prevedono l'assistenza di un curatore speciale, ma solo quella dell'avvocato di fiducia dei genitori. Tuttavia, nel caso di sospetto abuso intrafamiliare, il minore viene preso in cura dall'assistenza sociale e in questo caso viene nominato un curatore speciale. La presenza di un avvocato quale "curatore speciale" è prevista con modalità diverse anche dagli ordi-

namenti di Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Germania e Italia. Tra i vari ordinamenti quello svedese prevede il più ampio supporto legale, con la nomina, al termine delle indagini preliminari, di un avvocato d'ufficio che non solo rappresenta i diritti del minore, ma ne assume anche la tutela legale in tutti quei casi in cui l'imputato è un familiare. Sarà il rappresentante legale a decidere se, quando e secondo quali modalità avverranno gli ascolti e gli accertamenti medici. Se esiste il pericolo che la presenza dei genitori possa in qualunque modo danneggiare il minore, gli incontri e quindi anche gli ascolti e le visite mediche, potranno avvenire senza informarne in anticipo i genitori. Se le indagini portano alla formulazione di un'accusa, il rappresentante del minore continuerà a seguirlo durante il processo.

In Germania, Islanda, Norvegia e Svezia un'autorità preposta nomina sempre un curatore speciale già nelle prime fasi delle indagini preliminari, e cioè anche nei casi in cui il sospettato non sia legato alla famiglia; mentre in Italia, Romania e Spagna la nomina avviene solo con la fase processuale. I curatori speciali hanno compiti che variano da ordinamento a ordinamento. In Danimarca, Islanda e Norvegia il curatore non può entrare nel merito della responsabilità penale, ma si deve limitare agli aspetti civili e a quelli processuali, quali per esempio i requisiti necessari per gli argomenti da discutere *in camera*. Al contrario, in Svezia e Finlandia il curatore può collaborare con la pubblica accusa a tutti gli aspetti rilevanti per la causa penale.

In conclusione, gli ordinamenti presi in esame rivelano una grande disparità normativa per quanto concerne il sostegno sia legale sia terapeutico fornito al minore vittima di abuso sessuale. In Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia un curatore speciale viene nominato durante una fase precedente<sup>7</sup> rispetto a Italia, Romania e Spagna dove il curatore viene assegnato solo se e quando ha inizio il vero e proprio processo giudiziario. In Grecia la posizione giuridica dei minori vittima di abuso sessuale è molto debole visto che l'assistenza garantita al minore è principalmente di natura sociosanitaria. Dal punto di vista dei diritti del minore in Europa è quindi necessario armonizzare ulteriormente gli ordinamenti in

<sup>7</sup> In Germania è possibile, ma non obbligatorio, nominare un avvocato che assista il minore durante gli ascolti condotti dalla pubblica accusa dal magistrato inquirente.



modo da garantire che le vittime possano ricevere in tutti i paesi il sostegno di un proprio rappresentante legale sin dalle prime fasi del procedimento<sup>8</sup>.

#### 4. L'audizione del minore

Ci sono opinioni discordanti riguardo alla possibile partecipazione del minore all'udienza principale. In alcuni paesi si ritiene opportuno che il minore sia presente in tribunale, in altri invece è sufficiente la videoregistrazione di un'audizione avvenuta in precedenza.

**Negli USA** il minore vittima di abuso deve testimoniare in aula. Infatti, in base al Sesto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, l'imputato ha il diritto incondizionato di richiedere un confronto in aula con i testimoni chiave e, tramite l'avvocato della difesa, controesaminare i testimoni allo scopo di contestarne la credibilità. Sebbene tale diritto sia valido anche nel caso in cui il testimone/vittima sia un minore, una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1992 prevede che il diritto al confronto possa essere subordinato alla considerazione del trauma che il minore potrebbe subire nell'incontrare il presunto abusante. Può accadere raramente che, su decisione del giudice, il minore possa testimoniare attraverso un sistema tv a circuito chiuso. Tuttavia nella maggior parte dei casi i minori vittima di abuso, indipendentemente dalla loro età, testimoniano direttamente in aula. In seguito all'applicazione di questa prassi sono stati sviluppati i cosiddetti programmi di responsabilizzazione, in base ai quali il bambino viene preparato mentalmente e praticamente alla testimonianza in aula. L'impostazione inglese è simile a quella statunitense, e, almeno in linea di principio, prevede che il minore debba testimoniare direttamente in aula, anche se, in seguito a una norma introdotta nel 1988, è permesso utilizzare un sistema televisivo per far comunicare il bambino, che si trova in una stanza adiacente, con la persona che di volta in volta pone le domande (il giudice, l'avvocato dell'accusa o della difesa); a sua volta il minore può essere visto tramite uno schermo che si trova in aula. In questo modo nell'ambito del

diritto anglosassone, la tecnologia moderna ha permesso di emendare la richiesta di confronto diretto senza però violare il principio in base al quale un minore dovrebbe partecipare al processo.

Anche gli ordinamenti di Spagna, Italia, Grecia e Romania accolgono il principio in base al quale *un minore, indipendentemente dalla sua età, dovrebbe partecipare al processo*, e quindi, in base alle regole processuali, deve essere equiparato al rango di testimone adulto. In Italia i minori di 18 anni vengono di solito ascoltati tramite audizione "protetta", con l'utilizzo di specchi unidirezionali o un impianto citofonico<sup>9</sup>. In Spagna, sebbene diversi tribunali siano dotati di sistemi a circuito chiuso, video e specchi unidirezionali, raramente questi vengono utilizzati. In Grecia e in Romania, invece, si riscontra una totale carenza di tecnologie per l'audizione protetta. In Germania sono state introdotte una serie di eccezioni al principio che prevede l'obbligo della presenza del minore in aula, cosicché il giudice può raccogliere le informazioni tramite un'audizione protetta che viene registrata e riprodotta durante l'udienza.

L'ascolto effettuato dal giudice al di fuori dell'udienza sembra essere la soluzione adottata più spesso anche in Norvegia e Islanda, per lo meno nei casi di minori in tenera età, ed è anche una misura di protezione del testimone adottabile in Germania, in base alla legge sulla Protezione del Testimone approvata nel 1998 e applicabile nei casi di vittime di abusi sessuali minori di 16 anni. Questa forma di protezione però viene applicata di rado, e oltre all'audizione registrata spesso si richiede la disponibilità del minore per eventuali domande supplementari. La Norvegia vanta una lunga tradizione nell'audizione effettuata da un giudice, risalente a un provvedimento introdotto nel 1926 riguardo all'acquisizione di prove nei casi di malati di mente o minori di 14 anni. La procedura, che viene quindi applicata non soltanto nei casi di abuso sessuale ma anche per altri reati, prevede che l'audizione venga videoregistrata per essere poi riprodotta in aula e che il giudice sia affiancato da un consulente, come per esempio uno psicologo. Nel 1999 l'Islanda ha introdotto il sistema norvegese con alcune modifiche, quali l'applicazione di questo

<sup>8</sup> L'Unione Europea si è espressa in questo senso nella Decisione Quadro del Consiglio del marzo 2001 sullo Statuto delle Vittime nel Quadro dei Procedimenti Penali, che tuttavia si rivolge principalmente a quegli ordinamenti in cui la vittima è una parte in causa e non un testimone.

<sup>9</sup> In Italia, la registrazione della dichiarazione si effettua anche in fase pre-processuale in forma protetta. In questo caso il giudice decide le modalità d'ascolto sia dal punto di vista della tecnologia da utilizzare che delle domande da porre.



metodo per i minori di 18 anni e il diritto dell'avvocato difensore ad essere presente durante l'audizione, mentre in Norvegia è sufficiente che la difesa comunichi al giudice le proprie domande.

In Svezia, Danimarca e Finlandia è possibile acquisire le prove al di fuori dell'udienza, per esempio durante l'ascolto del minore, anche se nella prassi ciò accade solo a volte in Danimarca e molto raramente in Svezia e Finlandia. Infatti si tratta di un istituto creato per assicurare l'acquisizione delle prove in tutti quei casi in cui sussista un reale rischio di perderle prima del processo (preservazione delle prove) e in generale non viene utilizzato poiché si preferiscono altri metodi. Nel caso di Svezia, Danimarca e Finlandia la dichiarazione del minore fa parte delle indagini preliminari e *l'ascolto effettuato dalla polizia e videoregistrato viene riprodotto durante il processo* e può essere ammesso come prova. Tuttavia il fatto che in questi paesi non esista un limite minimo d'età per testimoniare in aula implica che la prassi varia di volta in volta. Normalmente i bambini di età superiore ai 12 anni depongono in aula, mentre i minori in tenera età rilasciano una dichiarazione videoregistrata. Tuttavia per i minori di età compresa tra gli 8 e i 12 anni esiste una forma ibrida che prevede, oltre alla dichiarazione registrata, anche la presenza del minore in tribunale per eventuali domande supplementari. In questi casi si applicano diverse soluzioni tecniche per evitare l'incontro diretto tra la vittima e il presunto abusante.

Oltre il superiore interesse del minore, si devono considerare altri due principi quali criteri di valutazione dei vari ordinamenti. Il primo è il principio del contraddittorio che riconosce alla difesa il diritto di contestare l'accusa tramite l'esame, il confronto e l'interrogatorio del testimone. Per soddisfare tale principio, che è parte integrante del concetto di "giusto processo", la difesa deve avere l'occasione di porre delle domande al minore. Esistono diverse posizioni riguardo ai requisiti necessari per soddisfare questo principio; in Svezia e Norvegia è sufficiente che la difesa abbia la possibilità di comunicare le proprie domande al funzionario di polizia o al giudice che ascolterà il minore. Inoltre, affinché le informazioni raccolte siano considerate valide, la difesa deve avere l'opportunità, durante il procedimento, di comunicare ulteriori domande. Se ciò non avviene, sarà necessario sopperire a questa mancanza durante l'udienza, oppure la dichiarazione del minore

dovrà essere soggetta a una valutazione particolarmente scrupolosa e quindi sarà necessario sostenere l'ipotesi accusatoria con altre prove particolarmente significative<sup>10</sup>. Negli ordinamenti di Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Grecia, Italia e Romania si riscontra un'applicazione molto restrittiva dell'esenzione dal contraddittorio e il diritto della difesa a controinterrogare non viene limitato in alcun modo. Per proteggere il minore è quindi necessario sviluppare delle soluzioni sul piano tecnico, sociale ed etico che scongiurino il rischio di traumatizzarlo durante l'escussione. La soluzione più adottata è quella di evitare il contatto diretto tra la vittima e l'imputato e permettere all'avvocato della difesa di condurre il contraddittorio in assenza dell'indagato. Sfortunatamente i rapporti nazionali evidenziano diversi casi in cui il "diritto al contraddittorio" prevale sull'interesse superiore del minore, il quale subisce enormi pressioni durante il processo. In Grecia, Romania, con l'eccezione dei minori di 7 anni, e in Spagna spesso i bambini vittime di abuso incontrano i sospetti abusanti in aula.

D'altro canto è anche nell'interesse superiore del minore che il principio del contraddittorio e in generale i diritti della difesa non vengano lesi. Infatti, se la difesa non avesse l'opportunità di contestare le informazioni fornite dalla vittima ponendo direttamente o indirettamente le proprie domande, la dichiarazione del minore avrebbe un valore minore. Nel rispetto dei provvedimenti della Corte di Giustizia Europea riguardanti il diritto a un giusto processo, ma anche per assicurarsi che la dichiarazione del minore possa avere il massimo valore probatorio, gli ordinamenti europei devono quindi garantire che la difesa, nell'ambito del procedimento, abbia l'opportunità di porre delle domande alla vittima. Tuttavia questa esigenza, seppur riconosciuta da tutti i paesi presi in esame, non implica di per sé che il minore sia costretto a deporre in aula, visto che esistono altri metodi per soddisfare questo diritto della difesa.

L'altro principio in base al quale non si possono presentare eccezioni nei casi che coinvolgono dei minori è il principio di immediatezza delle prove, secondo il quale il giudice dovrebbe riscontrare diretta-

<sup>10</sup> Queste indicazioni sulla valutazione delle prove sono espresse in una decisione della Commissione Europea in materia di Diritti Umani (Lindqvist vs. Svezia) che è stata adottata dalla Corte Suprema svedese e norvegese.



mente tutte le prove del caso in prima persona. Le prove materiali vanno esibite, le persone coinvolte devono presentarsi e testimoniare in aula ecc. In base a questo principio una prova presentata attraverso una comunicazione alla corte avrà *a priori* un valore probatorio inferiore rispetto a una prova presentata direttamente durante l'udienza; di conseguenza la dichiarazione videoregistrata di un testimone avrà certamente minor valore rispetto ad una testimonianza resa direttamente in aula. Così anche la dichiarazione resa dal minore, se videoregistrata, avrà valore inferiore rispetto alla stessa dichiarazione resa in aula. Alla base di questa posizione non si trova soltanto un principio, ma anche la convinzione che una registrazione non soddisfi gli standard processuali tanto quanto una deposizione in aula. Infatti non si conoscono le circostanze nelle quali è avvenuta, cosa è stato detto prima e dopo la registrazione; inoltre si ritiene che le registrazioni possano essere montate e manipolate e che solitamente non mostrino l'interazione tra il testimone e il suo interlocutore, ma si concentrino quasi esclusivamente sul primo. Infine si pensa che il ricorso a tali tecniche non garantisca una sufficiente chiarezza della deposizione e che non offra la possibilità di porre domande aggiuntive. È possibile sopperire almeno in parte a queste carenze, come accade in Norvegia e Islanda, permettendo al giudice che presiederà l'udienza di condurre lui stesso l'ascolto videoregistrato. Tuttavia, considerando che tutte le parti, incluse l'accusa e la difesa, dovrebbero avere accesso a tutte le prove, e quindi anche alla deposizione del minore, è evidente che questi rimedi non sono sufficienti. *Per le suddette ragioni, da un punto di vista probatorio e in linea di principio, è preferibile che il minore sia presente in aula.* Infatti, se si decide di non interrogarlo in aula, la dichiarazione dovrà essere sottoposta a una valutazione estremamente scrupolosa ed è perciò nel suo interesse che il minore deponga durante il processo.

La decisione di non far testimoniare il minore in aula è spesso motivata dal desiderio di proteggerlo e di considerare le sue esigenze. Se il processo implica un eccessivo stress e la possibilità di ulteriore trauma durante la deposizione, si può optare per un'altra soluzione che riduca tali rischi. Una soluzione di compromesso potrebbe prevedere, per esempio, l'uso della videoregistrazione e di sistemi tv a circuito chiuso che permetterebbero di coniugare l'esigenza

di assunzione diretta delle prove con il rispetto del principio dell'immediatezza. In un'epoca in cui la tecnologia offre delle soluzioni accettabili dal punto di vista dei diritti della difesa, negare l'ammissibilità di un tale compromesso per mantenere il vecchio principio della presenza in aula, a scapito della tutela del minore, significa assumere un atteggiamento eccessivamente rigido e conservatore.

Inoltre, introducendo l'uso della videoregistrazione si otterrebbero ulteriori vantaggi quali l'adeguamento dell'esame alle capacità del minore e alle circostanze del caso. Infatti non è ragionevole pretendere che un bambino possa affrontare un confronto in aula con l'imputato ed essere poi controinterrogato dall'avvocato della difesa come se fosse un adulto. Si dimostrerebbe certamente più sensibilità se si videoregistrasse un'audizione in cui vengano poste anche le domande della difesa. Un altro vantaggio offerto dalla videoregistrazione è che questa avverrebbe in un momento certamente più vicino al presunto abuso di quanto non possa accadere durante la deposizione in aula, e il ricordo dell'evento sarebbe più vivo, diretto e meno elaborato. Infine, registrando una volta per tutte la dichiarazione, il minore non dovrà ripetere il suo racconto e potrà evitare il disagio di parlarne di fronte ad un pubblico di estranei. L'ambiente del tribunale infatti può inibire le capacità di espressione del bambino, spingendolo a subire un particolare stress e a chiudersi in se stesso, soprattutto se a porre le domande sono degli estranei che durante il processo non possono certamente stabilire un rapporto di fiducia simile a quello instauratosi con il referente che conduce le audizioni.

Esistono molte soluzioni possibili e di compromesso tra la scelta di trattare il minore come un adulto e obbligarlo a testimoniare e la scelta di trattarlo invece come un bambino ed evitare che deponga del tutto. La soluzione migliore probabilmente è la videoregistrazione della dichiarazione seguita dalla disponibilità del minore a rispondere ad ulteriori domande, possibilmente poste dalla stessa persona con cui ha parlato durante le indagini. Inoltre, per garantire un certo grado di continuità e rafforzare i diritti della difesa, lo stesso giudice che presiederà il processo potrebbe essere anche presente alle audizioni che si tengono durante le indagini.

Si dovrebbe dare più spazio a singole soluzioni che tengano conto, di volta in volta, dell'età, dello sviluppo e della maturità del minore, aggiungendo così



38

maggior flessibilità a una prassi che spesso, nei paesi presi in esame, sembra essere applicata in modo eccessivamente rigido quando invece sarebbe necessario dedicare maggiore attenzione alla situazione del singolo bambino e alle specifiche circostanze di ogni caso. In alcuni paesi si riscontra la necessità di dare al minore la possibilità (o maggiori possibilità) di evitare la deposizione in aula, mentre in altri paesi sarebbe necessario poter interrogare il minore con più facilità. Così per esempio, da un lato, dovrebbe essere possibile interrogare un/una diciassettenne vittima di una grave violenza carnale attraverso un collegamento video per evitare l'ulteriore trauma della deposizione in aula. D'altro canto un minore di 8 anni vittima di una violenza meno grave perpetrata da una persona non vicina alla sua famiglia potrebbe essere interrogato in aula, anche nel caso in cui la sua dichiarazione sia stata già videoregistrata. Infine, **tutti gli ordinamenti dovrebbero introdurre procedimenti di audizione protetta per tutti i minori di 18 anni**, siano essi testimoni o vittime<sup>11</sup>.

#### IV. Le attività di indagine nei casi di abuso sessuale a danno di minori

##### 1. Osservazioni generali sulle difficoltà nelle indagini

Il minore ha il diritto di far valere, direttamente o indirettamente, le proprie ragioni in un processo. Il fatto che un bambino non abbia l'esperienza, i punti di riferimento e il linguaggio di cui dispone un adulto non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile al fine di ottenere giustizia. Al contrario, indipendentemente dal ruolo giudiziario che il minore riveste all'interno del processo, l'esito del procedimento dipende non tanto da ciò che accade durante l'udienza quanto dal modo in cui sono state acquisite le prove durante le indagini preliminari. Dato che spesso, in mancanza di altre prove evidenti, tutto il caso si regge sulla dichiarazione del minore, è cruciale offrire alla piccola vittima la possibilità di potersi esprimere al meglio. Ecco perché il presente **rapporto studia principalmente le forme e i metodi di ascolto del minore praticati nei vari paesi**.

<sup>11</sup> Proposte simili sono state presentate nei rapporti di Germania e Danimarca.

**L'accertamento medico** rappresenta un'importante fonte di prove a sostegno dall'accusa. È quindi importante, nell'ambito della presente analisi comparativa, studiare il ruolo che l'accertamento medico ricopre all'interno dei diversi ordinamenti e soprattutto stabilire se l'assenza di evidenti segni di violenza venga utilizzata per dimostrare che l'abuso *non* si è verificato.

Inoltre è necessario esaminare gli altri problemi emersi a livello nazionale nell'ambito di questo tipo di indagini, come per esempio la lentezza sia delle indagini sia del processo che sembra essere un fenomeno comune a tutti gli ordinamenti presi in esame. Un'altra grave difficoltà è rappresentata dalla scarsa preparazione del personale che ha il compito di condurre le indagini e valutare il caso di presunto abuso; infine, **la bassa incidenza di casi portati in giudizio**. A causa degli enormi problemi nell'acquisizione delle prove (dichiarazione del minore insufficiente contro la parola dell'indagato, assenza di obiettività mediche e di altre prove a carico), nella maggior parte dei casi le indagini non portano alla formulazione di un'azione penale. Per queste ragioni i casi vengono abbandonati, provocando anche una diminuzione delle denunce di questo tipo di reati. Infatti, quando ci si rende conto che la maggior parte delle indagini per reati a sfondo sessuale non hanno buon esito, ma provocano soltanto un enorme stress nella vittima, si ingenera nell'opinione pubblica la convinzione che sia inutile denunciare questo tipo di reati. Inoltre, a causa degli enormi problemi nella raccolta delle prove, i funzionari di polizia preposti tendono a sviluppare un atteggiamento eccessivamente pessimista e quindi ad abbandonare troppo presto le indagini.

##### 2. L'ascolto del minore

Nella maggior parte dei paesi presi in esame il primo ascolto del minore avviene presso la stazione di polizia, con l'eccezione di Norvegia e Islanda, dove è affidato sin dall'inizio al magistrato che, in caso di giudizio, farà parte della corte<sup>12</sup>. Nella maggior parte dei casi l'ascolto viene videoregistrato per essere esibito come prova in vista di un eventuale processo, evitando quindi la deposizione in aula oppure come prova a cui affiancare ulteriori domande.

<sup>12</sup> Tuttavia, in Norvegia la vera e propria audizione è condotta da personale specializzato, come il funzionario di polizia che ha sentito per primo il minore. Lo stesso può accadere in Islanda a discrezionalità del giudice.





In Italia, l'audizione viene effettuata dal giudice solo dopo che le indagini e l'ascolto della polizia hanno rivelato sufficienti prove su cui fondare l'accusa e viene videoregistrata per essere presentata come prova al processo. L'acquisizione di prove al di fuori dell'udienza, come l'ascolto del minore da parte della Polizia giudiziaria, è in una certa misura applicata anche in Danimarca. In altri paesi, quali Svezia, Finlandia, Grecia, Romania e in linea di principio anche la Danimarca, gli ascolti precedenti l'udienza vengono affidati ai funzionari di polizia o alla pubblica accusa<sup>13</sup>. In Spagna è possibile chiamare un giudice per effettuare un ascolto nella struttura ospedaliera o presso gli uffici dell'assistenza sociale senza dover coinvolgere le autorità di polizia, mentre, se è la polizia ad effettuare il primo ascolto, il caso in seguito passa ai servizi sociali che hanno il compito di indagare sul sospetto abuso e ripetere un certo numero di ascolti (di solito quattro) prima di procedere alla formulazione di un'accusa.

Si rileva quindi una significativa disparità tra i vari ordinamenti in termini di **numero degli ascolti** e durata dell'intero procedimento. Mentre in Svezia e Norvegia la legge prescrive espressamente che il numero di ascolti sia il minore possibile e in Finlandia ci si sta adoperando affinché se ne effettuino solo uno, in Spagna, Italia e Grecia il minore può essere sottoposto a numerosi ascolti durante le indagini preliminari<sup>14</sup>. Inoltre, nel caso in cui si apra un procedimento penale, si dovrà svolgere per lo meno un'ulteriore audizione e, se si ricorre in appello, il procedimento può protrarsi fino a un massimo di 6-7 anni, costringendo il minore a mantenere vivo il ricordo dell'abuso.

**È dunque fondamentale che il procedimento che coinvolge il minore sia il più rapido possibile e che si riducano al minimo il numero degli ascolti.** Se il procedimento si svolge in tempi troppo lunghi, si rischia che il minore non riesca mai a superare completamente il trauma subito e tenda anche in futuro a vedere se stesso solo come una vittima, soprattutto nei casi in cui, dopo lunghe indagini, la polizia deve abbandonare il caso o l'imputato viene rilasciato. In questi casi il minore potrebbe invece trarre un enor-

me beneficio dalla possibilità di cominciare il prima possibile ad elaborare e superare l'accaduto. È necessario quindi evitare che il procedimento si trascini per anni e causi ulteriori traumi alla vittima. Il numero più adeguato di ascolti varia di volta in volta, ma non è opportuno che un bambino debba descrivere più volte a diverse persone e in diversi ambienti l'abuso subito. Infatti, se esiste una videoregistrazione della sua dichiarazione da esibire come prova, questa dovrebbe essere sufficiente per tutte le fasi del procedimento senza che si renda necessario ripetere l'ascolto. Tuttavia non è sempre possibile ottenere una dichiarazione definitiva durante il primo incontro, e si devono spesso condurre numerosi ascolti. Infatti non ci si può aspettare che un bambino racconti volentieri l'accaduto, ma, al contrario, mostrerà una certa riluttanza a parlarne, soprattutto nel caso di abuso intrafamiliare. Saranno quindi necessari diversi incontri prima di riuscire a instaurare un rapporto di fiducia tra il minore e il responsabile dell'ascolto. Si deve inoltre considerare che per un bambino potrebbe essere piuttosto faticoso mantenere il necessario livello di attenzione e memoria per raccontare tutto l'accaduto in un'unica occasione. Specialmente nel caso di abusi ripetuti, l'operatore dovrà incontrare il minore più volte per definire i dettagli di ogni evento. Infine, è importante ricordare che il primo ascolto avviene normalmente in assenza dell'avvocato difensore poiché non si hanno ancora prove sufficienti per nominarne uno. In questo caso, qualora la normativa non preveda che il minore debba testimoniare durante il processo, la difesa dovrà avere l'opportunità di incontrarlo durante le indagini preliminari.

In base a quest'ultimo diritto espresso dall'interpretazione che la Corte Europea di Giustizia ha dato del concetto di "giusto processo" è evidente che è necessario un numero minimo di due ascolti. *Il numero di ulteriori ascolti dovrà essere stabilito di volta in volta a seconda delle esigenze del minore.* Se un ulteriore ascolto permettesse di proseguire le indagini, sarà nell'interesse della piccola vittima svolgere questo ascolto supplementare e scongiurare il rischio che le indagini vengano abbandonate. Al contrario, nel caso in cui l'ulteriore ascolto serva solo a far conoscere la dichiarazione del minore a nuovi operatori, allora potrebbe essere sufficiente la videoregistrazione. Proprio come nel caso in cui si deve decidere se obbligare o meno il minore a deporre in aula, anche in questo caso si dovrà trovare un equilibrio tra un princi-

<sup>13</sup> Tuttavia negli ultimi tre paesi citati uno o più ascolti avvengono alla presenza di un giudice e prima della formulazione dell'accusa.

<sup>14</sup> In Italia è possibile evitare ulteriori ascolti in sede giudiziaria, se il minore ha reso un'audizione protetta e videoregistrata. In altri paesi come Spagna e Grecia il minore può di nuovo comparire in aula durante l'appello.



pio generale e i casi particolari: da un lato si dovrà evitare un ascolto che potrebbe solo causare ulteriore stress al minore, e dall'altro accettarlo qualora rinunciarsi significasse rischiare di non ottenere giustizia.

La sezione III. 3 del presente rapporto affronta la questione del ruolo del rappresentante legale rilevando che nella maggior parte dei paesi durante *le indagini preliminari* un rappresentante legale o un curatore speciale può assistere *all'ascolto del minore*. Normalmente un genitore ha il permesso di essere presente durante l'ascolto, a meno che il sospettato non sia un familiare o la presenza stessa del genitore non impedisca al minore di esprimersi liberamente. Tuttavia, in base ai rapporti di alcuni paesi come Spagna, Italia e Grecia, si intuisce che il minore viene normalmente lasciato solo con il funzionario di polizia o il giudice inquirente, come accade probabilmente anche in altri paesi, se si ritiene che la presenza di altre persone possa distrarlo<sup>15</sup>.

L'eventuale presenza di una terza persona è strettamente legata al problema **dell'atmosfera in cui si svolge l'ascolto**. In Italia, Grecia e Romania sembra che non esistano delle norme specifiche che regolino questo aspetto delle indagini: il minore viene ascoltato come qualunque altro testimone in una normale stanza della questura. In altri paesi si utilizzano delle aule per l'audizione protetta, dotate, in modo più o meno soddisfacente, di un arredamento confortevole che possa creare un'atmosfera familiare e di sistemi audiovisivi, come gli specchi unidirezionali, che permettano agli altri funzionari di polizia e alla pubblica accusa, all'avvocato difensore e/o all'avvocato di parte civile di seguire l'ascolto da una stanza adiacente. Eventuali domande supplementari vengono comunicate a un funzionario di polizia che, tramite l'uso di un microfono, le trasmette all'auricolare del funzionario che sta conducendo l'ascolto. In questo modo si evita di esporre il minore alla presenza di numerosi estranei che desiderano porre diverse domande e si semplifica il lavoro di chi conduce l'ascolto permettendogli/le di instaurare un rapporto di fiducia con la vittima.

<sup>15</sup> La prassi internazionale nell'utilizzo di stanze con specchio unidirezionale prevede che il minore e chi lo intervista si trovino soli nella stanza d'ascolto, mentre le altre parti si trovano nelle stanze adiacenti quali la stanza d'aspetto (tutori legali, curatore speciale) o nella stanza che si trova dall'altro lato dello specchio (avvocato della pubblica accusa, avvocato difensore, avvocato di parte civile).

Per quanto concerne il ruolo di chi deve raccogliere la dichiarazione si è già sottolineato che in alcuni paesi la prassi prevede che il minore venga ascoltato da diverse persone che ricoprono ruoli diversi nell'ambito delle indagini e del procedimento. In Spagna e Romania può accadere che il bambino debba ripetere la propria dichiarazione alla polizia, agli assistenti sociali, al magistrato inquirente, al giudice e che si debba rendere disponibile ad essere esaminato anche dalla pubblica accusa e dall'avvocato difensore<sup>16</sup>. In Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia l'acquisizione delle prove è affidata a una sola persona, segnatamente il funzionario di polizia che ha sviluppato una specifica competenza nell'ascolto del minore, o il giudice. In Spagna esistono delle sezioni speciali per i reati di abuso su minore che però vengono raramente utilizzate. In alcuni casi, come in Germania, le indagini hanno inizio con un primo ascolto condotto da un funzionario di polizia che poi passa il caso al giudice, obbligando quindi il minore ad essere ascoltato per lo meno da due persone.

È importante chiarire che il procedimento sarà tanto stressante per il minore quante più persone dovrà incontrare durante le indagini, soprattutto se lo scopo di questi incontri sarà solo quello di far ripetere la stessa dichiarazione al bambino. Il rischio è evidente soprattutto se il procedimento si trascina per anni: il minore potrebbe vedere le indagini come un costante esame e finirebbe col ritirare la sua dichiarazione, come già accade soprattutto in Spagna, Italia e Grecia.

Per quanto concerne le persone che ascoltano il minore, esiste un grande divario nella **preparazione dei diversi operatori**. In Svezia e Finlandia e spesso anche in Danimarca, Germania e Italia, i funzionari di polizia si specializzano nell'ascolto di minori vittime di abuso, indagando esclusivamente su casi di questo tipo e operando all'interno di speciali sezioni di polizia. Gran parte di questi funzionari vanta una lunga esperienza, un particolare interesse a lavorare con i minori e spesso anche una preparazione specifica<sup>17</sup>. Inoltre anche i responsabili della pubblica accusa in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Italia hanno una preparazione specifica nel trattare i casi di abuso sessuale su minori. Tuttavia spesso ac-

<sup>16</sup> In Spagna il minore può arrivare a rendere la propria dichiarazione fino a sette volte qualora il caso arrivi in appello.

<sup>17</sup> Ora anche in alcune questure di Germania e Italia sono previsti dei corsi di formazione specializzati.



cade che, soprattutto nelle aree più decentrate, le indagini vengano gestite dalla polizia locale e che gli esperti, se coinvolti, vengano chiamati solo in un secondo tempo, e cioè quando il procedimento ha raggiunto una fase troppo avanzata. Nei casi in cui i funzionari di polizia non abbiano una preparazione specifica, per esempio in Grecia, o quando le indagini si svolgono in zone decentrate, per esempio in piccoli centri in Finlandia e Italia, sembra che spesso si preferisca affidare l'ascolto al personale femminile.

In Norvegia, e a volte anche in Italia, il compito di raccogliere la dichiarazione del minore viene affidato non a funzionari di polizia preposti, ma ad **esperti di scienze del comportamento**<sup>18</sup>. In Norvegia il giudice responsabile è normalmente assistito da un esperto in psicologia infantile o in altri campi, cosicché il compito del giudice si limita a stabilire le modalità con le quali si svolgerà l'audizione e a valutarne l'esito<sup>19</sup>. In Italia e Spagna, soprattutto nei casi di minori in tenera età, il giudice può farsi assistere da uno psicologo sia durante le indagini preliminari sia durante l'udienza. In questo caso l'esperto ha il compito di formulare i quesiti e si limita a "tradurre" le domande delle parti in un linguaggio comprensibile al bambino e a volte anche a "interpretare" per la corte il significato delle risposte date dal minore.

In molti paesi la consulenza di *esperti* viene richiesta anche per altri scopi, segnatamente per ottenere un parere sull'attendibilità della dichiarazione. In questo caso, a volte, si richiede la consulenza di esperti di psicologia o psichiatria infantile, sebbene sia più spesso richiesta la consulenza di psicologi specializzati nella valutazione delle dichiarazioni. Nonostante nell'ambito della psicologia forense esistano diverse scuole di pensiero riguardo alle varie tecniche di valutazione, un elemento comune alla maggior parte di queste prevede che la valutazione si basi su un certo tipo di analisi dei criteri<sup>20</sup>. Nell'ambito di questa

analisi la dichiarazione del minore viene valutata in relazione alla sua capacità di rispondere a specifici requisiti, quali la ricchezza di particolari, la coerenza, la coesione, i legami emotivi, l'individualità ecc. Tuttavia questo metodo incontra diverse critiche poiché non gode di un riscontro empirico che possa dimostrare che una dichiarazione vera è più ricca di dettagli (o più coesa ecc.) rispetto a una dichiarazione falsa. Inoltre la categoria degli psicologi legali è stata spesso accusata di interferire con le competenze specifiche del giudice dato che fornivano, in parte, una vera e propria valutazione delle prove nei casi di responsabilità penale.

Negli ultimi 5-6 anni la consulenza di psicologi legali in Svezia si è ridotta significativamente ed è oggi richiesta in meno del 5% dei casi di abuso sessuale su minori, mentre nello stesso periodo è cresciuta in Norvegia. I rapporti nazionali non indicano l'incidenza di consulenze di esperti che esprimano il proprio parere sull'attendibilità di una dichiarazione, anche se a volte la pubblica accusa utilizza questi pareri per rafforzare il valore probatorio delle dichiarazioni<sup>21</sup>. In Italia e Spagna gli esperti di psicologia infantile vengono spesso consultati non solo per una valutazione della credibilità e l'analisi della dichiarazione in base a dei criteri, ma anche per stabilire se il minore sia in grado di testimoniare in aula o debba essere interrogato al di fuori dell'ambito processuale e per esprimere un parere riguardo al danno psicologico subito dal minore in seguito all'abuso<sup>22</sup>.

Tuttavia, soprattutto nei casi di bambini in tenera età, il compito più arduo, tra le attività d'indagine, non è tanto interpretare e valutare le informazioni fornite dal minore, quanto riuscire ad ottenere una dichiarazione sufficientemente valida da sottoporre al giudizio della corte. Infatti in un procedimento penale non basta dimostrare che è sì effettivamente verificato un abuso, ma l'accusa deve anche spiegare le circostanze (quando, dove e come) in cui si è verificato. Gli inquirenti devono quindi impegnarsi a fondo per riuscire ad ottenere una dichiarazione

<sup>18</sup> Esistono delle raccomandazioni in questo senso nell'ordinamento svedese, che spesso però vengono disattese.

<sup>19</sup> La valutazione dell'esito non significa determinare il valore probatorio della dichiarazione, ma piuttosto stabilire se sia sufficientemente esaustiva. Nel caso in cui sia particolarmente difficile stabilirne la credibilità, il giudice norvegese può richiedere l'opinione di un esperto (normalmente uno psicologo).

<sup>20</sup> Per ogni gruppo di criteri si richiamano diversi concetti, come ad esempio l'Analisi della Verosimiglianza della Dichiarazione (Germania e Svezia), Analisi della Validità della Dichiarazione e Analisi della Credibilità in base a Criteri (USA).

<sup>21</sup> Secondo uno studio non pubblicato del Professor Jörg Michael Fegart dell'Università di Rostock e Ulm, l'attendibilità delle vittime è stata sottoposta a parere esperto nel 26,5% degli 807 casi di reati sessuali seguiti dalla procura dello Stato federale del Mecklenbutrg-Pomerania Occidentale tra il 1994 e il 1998.

<sup>22</sup> Nella maggior parte dei paesi è compito della pubblica accusa o dell'avvocato del minore presentare le prove dei danni subiti dalla vittima.



che soddisfi i requisiti di attendibilità dettati dall'ordinamento.

Da questo punto di vista **la tecnica di ascolto** acquisisce un'importanza fondamentale. Per tecnica di ascolto non si intende soltanto il modo in cui vengono poste le domande, ma anche l'impostazione iniziale dell'ascolto che si basa su una conoscenza delle dinamiche psicologiche dei minori vittime di abuso e sulla valutazione delle motivazioni che di volta in volta spingono il minore a rilasciare una dichiarazione. L'operatore deve riuscire a creare un'atmosfera di fiducia e complicità con il bambino in modo da motivarlo a spiegare con le proprie parole l'accaduto, così da ottenere una dichiarazione valida ai fini processuali. Lo scopo è quello di far capire al bambino l'importanza di descrivere l'accaduto il più dettagliatamente possibile. È inoltre necessario sapere che in caso di abuso intrafamiliare il minore mostrerà delle forti resistenze a parlarne.

Se l'abusante è uno sconosciuto e l'abuso è avvenuto fuori dalle mura familiari, probabilmente il minore ne parlerà subito ai genitori, mentre in caso di ripetuto abuso intrafamiliare, per esempio perpetrato in casa da un patrigno, molto probabilmente il minore non ne parlerà fino a quando non sarà separato dall'abusante. In questi casi il bambino non si rivolge subito alla madre perché l'abusante riesce spesso a instaurare un legame di complicità con il minore basato su un "segreto comune" di cui il minore può non comprendere la valenza negativa; oppure il minore non ne parla perché si sente in colpa e teme di subire conseguenze gravi qualora riveli l'accaduto. È quindi normale che, per esempio, un bambino sveli episodi di abusi intrafamiliari ripetuti negli anni solo dopo l'eventuale separazione dei genitori/tutori.

Nel caso in cui l'abusante non faccia parte della famiglia, ma abbia un rapporto particolare con il minore (per esempio lavori presso il suo asilo), molto spesso il bambino subisce abusi per anni senza mai parlarne con nessuno. Un minore vittima di abusi gravi e di sfruttamento nella pornografia potrebbe non rivelare la cosa a nessuno e continuare a negare anche di fronte ad immagini che testimoniano l'avvenuto abuso<sup>23</sup>. È evidente quindi che una regola fondamentale da ricordare in preparazione di un ascolto di un minore vittima di ripetuti abusi è **che i bambini tendono ad esse-**

**re riluttanti a parlare.** Visto che un minore non rivela subito l'abuso, a meno che non ne veda il motivo, l'operatore che effettua l'ascolto deve prima di tutto cercare di creare un'atmosfera di fiducia.

Durante l'ascolto le domande devono essere aperte e non fuorvianti. Infatti non è mai stato provato scientificamente che, rispetto agli adulti, i bambini abbiano una maggiore propensione a mentire, fantasticare o a ad essere suggestionati. Poiché la tendenza a farsi suggestionare dipende dalla situazione specifica e dalla personalità della vittima, piuttosto che dall'età, è davvero sorprendente rilevare come in Spagna, stando al rapporto nazionale, i minori sono ancora considerati dei "bugiardi nati". Inoltre è stato accertato che chiunque, durante un interrogatorio, tende ad essere accomodante e a dare le risposte che secondo lui/lei l'interlocutore si aspetta di sentire. Poiché il bambino si trova in una posizione di svantaggio rispetto al suo interlocutore adulto, questa tendenza è ancora maggiore rispetto a un interrogatorio tra adulti, e l'operatore deve quindi mostrare una particolare cautela nel non impostare l'ascolto in modo troppo rigido, evitare domande ipotetiche e formulare invece domande aperte che permettano al minore di spiegare l'accaduto<sup>24</sup>. Tuttavia, nei casi che coinvolgono minori in tenera età, è a volte necessario utilizzare domande suggestive allo scopo di conoscere i dettagli dell'abuso. In questi casi si dovranno interpretare le risposte con molta cautela e valutare il grado di attendibilità del minore verificando che le risposte non contengano delle informazioni in eccesso, che vanno al di là di quanto è stato chiesto e offrendo al bambino anche risposte alternative "non corrette". La regola generale rimane comunque quella di **evitare domande suggestive**, che, se non necessarie, possono rappresentare un ostacolo alla tutela dei diritti del bambino. Infatti le informazioni ottenute in questo modo verrebbero contestate dalla difesa e valutate con estrema cautela dalla corte rispetto ad informazioni ottenute con una dichiarazione spontanea.

<sup>24</sup> Un esempio di tecnica d'ascolto erronea ci è offerto dal cosiddetto caso Bjugn in Norvegia, dove il collaboratore di un asilo nido è stato accusato, e successivamente rilasciato, per abuso sessuale su 21 bambini di età compresa tra 2, 5-7 anni. Altri membri del personale erano sospettati e durante le indagini, in base al cosiddetto metodo Furniss, sono state poste ai bambini delle domande ipotetiche, del tipo "Se ci fosse qualcuno che...?" o "Se ti toccasse, come...?" ecc. A causa di questo tipo di impostazione delle domande è stato poi estremamente difficile dimostrare l'attendibilità delle informazioni fornite dai bambini.

<sup>23</sup> C-G. Svedin & K. Back *Children who do not tell. To be exploited in child pornography*, Save the Children, Stockholm (1996).



Nei casi che vedono coinvolti **minori in tenera età** è spesso difficile ottenere il tipo di informazioni sufficienti a costruire una vera e propria dichiarazione. Poiché i minori di 3 anni normalmente non possiedono un vocabolario sufficiente e una capacità espressiva tale da rilasciare una dichiarazione comprensibile e coerente, gli ordinamenti di Svezia e Islanda prevedono che questi bambini non debbano rilasciare alcun tipo di dichiarazione e che le prove debbano essere acquisite tramite testimoni, e obiettività tecniche e mediche. In Norvegia è stata introdotta una speciale norma, denominata *osservazione del minore*, per l'acquisizione di prove nei casi di bambini di età inferiore ai 5 anni. Allo scopo di acquisire maggiori prove, il giudice nomina un esperto, normalmente uno psicologo infantile, che incontra il minore in 2-4 occasioni durante un periodo di due settimane. Gli incontri sono una combinazione di gioco e conversazione alla fine dei quali l'esperto redige un parere riguardo alle dichiarazioni del bambino, agli atteggiamenti e ai sintomi che possano suggerire un eventuale abuso subito. Questo genere di osservazione professionale può rivelarsi molto utile nel valutare il sospetto abuso perché spesso i bambini tendono ad esprimersi meglio con mezzi diversi dalle parole, quali il gioco, i gesti o i disegni. Tuttavia in questi casi non bisogna attribuire un eccessivo valore probatorio al parere degli esperti, dato che sintomi ed espressioni legati a un disturbo di tipo psico-sociale, quando anche presentino dei risvolti sessuali, non sempre si possono ricondurre con certezza a un abuso sessuale<sup>25</sup>. Allo stesso tempo, l'assenza di sintomi non prova necessariamente che l'abuso non si sia verificato.

I rapporti nazionali non affrontano il problema delle tecniche di ascolto alternative, ma emerge con chiarezza che la capacità di registrare la dichiarazione di un minore vittima di abuso dipende principalmente dal grado di *preparazione del personale preposto*. Un operatore può certamente servirsi del proprio intuito e delle proprie attitudini personali, ma, in assenza di una preparazione specifica sulle dinamiche psicologiche e comportamentali di un minore vittima di abuso,

rischia di ottenere risultati tutt'altro che soddisfacenti. Da questo punto di vista la prima regola da ricordare è che la semplice dimestichezza con i bambini *non* è né adeguata né sufficiente a comprendere il comportamento e le esigenze dei minori vittime di abuso. È necessario invece possedere delle specifiche conoscenze dei meccanismi di difesa e dei sintomi psico-sociali che possono manifestarsi sotto varie forme.

### 3. L'accertamento medico

Un'altra prova significativa dell'avvenuto abuso, a parte la dichiarazione del minore, può venire dall'accertamento medico. La visita medica è particolarmente importante nei casi di minori in tenera età, prima di tutto a causa della limitata capacità espressiva del bambino e, in secondo luogo, perché c'è una maggiore probabilità di acquisire delle prove nelle vittime più giovani.

Tuttavia la regola fondamentale per quanto concerne i risultati della visita medica è comprenderne i limiti: *il fatto che durante un accertamento medico non si riscontrino lesioni o segni di violenza non significa che l'abuso non sia avvenuto*. Al contrario, nella maggior parte dei casi non rimane traccia evidente dell'abuso a livello fisico, prima di tutto perché spesso l'accertamento medico avviene così tardi rispetto al momento dell'abuso che ogni traccia, come per esempio il liquido seminale, è già scomparsa. Inoltre l'abuso viene spesso perpetrato in un modo tale da non lasciare traccia o comunque da lasciare delle lesioni che rimangono evidenti solo per breve tempo. Per i suddetti motivi, l'assenza di obiettività mediche o il fatto che il minore venga trovato in condizioni fisiche normali, non dovrebbe in alcun modo influenzare le indagini. Se invece vengono acquisite delle obiettività mediche, è possibile che rappresentino, a seconda della certezza della loro origine, importanti prove a sostegno dell'accusa<sup>26</sup>, mentre l'assenza di tali obiettività non smentisce l'ipotesi accusatoria.

In tutti i paesi presi in considerazione viene richiesta una consulenza medica nei casi di minori vittime di abusi, ma esistono delle differenze in termini di *preparazione, frequenza e routine*. In Finlandia l'accerta-

<sup>25</sup> Come nel caso delle domande ipotetiche o suggestive, non si può ignorare il rischio posto dall'associazione di idee. Per esempio l'uso delle bambole anatomiche è stato ampiamente criticato, in quanto, nonostante siano un eccellente strumento nel caso si sia effettivamente verificato un abuso, potrebbero invece suggestionare erroneamente un minore che non ne abbia subito alcuno. Secondo alcuni esperti di psichiatria infantile, in questi casi ci sono maggiori probabilità di ottenere delle prove chiare di abuso, se c'è stato del sesso orale.

<sup>26</sup> In casi estremi si può anche concepire che dei risultati assolutamente certi di un esame medico possano essere sufficienti da soli per dimostrare che l'abuso è avvenuto. Tuttavia potrebbero essere richieste ulteriori prove che leghino l'indagato all'abuso stesso.



mento medico è parte integrante della routine delle indagini e viene effettuato non appena viene denunciato il presunto abuso alla polizia, mentre in altri paesi si effettua solo quando la polizia o le altre autorità inquirenti (pubblica accusa/giudice) lo ritengono necessario. In pratica la visita, come accade in Spagna, potrebbe quindi effettuarsi solo in casi eccezionali, quando cioè è più che evidente che l'accertamento è necessario<sup>27</sup>. In altri paesi, come in Norvegia e Romania, l'accertamento medico dipende dalla disponibilità finanziaria delle autorità e il costo della visita a volte può rappresentare un motivo per vietarlo. In generale, tutti i rapporti concordano nell'affermare che l'accertamento medico è praticato troppo raramente.

Oltre al costo, un altro motivo per un uso così limitato della visita medica potrebbe essere il fatto che solo raramente questi accertamenti portano a risultati rilevanti ai fini delle indagini, come è stato in parte dimostrato in Finlandia, dove la visita viene praticata molto spesso, ma solo nel 15% dei casi se ne ricavano dei risultati utili. Un altro motivo potrebbe risiedere nel fatto che raramente i risultati sono incontrovertibili, e l'attendibilità scientifica del parere del medico viene spesso contestata<sup>28</sup>. Ne risulta che, rispetto a dieci anni fa, soprattutto in Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, oggi il parere del medico gode di una minore considerazione. L'opinione dei medici viene richiesta sempre più di rado e non viene considerata rilevante come in passato, forse perché i medici sono estremamente cauti nell'esprimere il proprio parere oppure perché oggi, rispetto al passato, i tribunali godono di una maggiore indipendenza nella valutazione del caso; tuttavia probabilmente la ragione principale risiede nel fatto che in passato si tendeva troppo spesso ad interpretare alcune obiettività mediche come conseguenze incontrovertibili di un abuso<sup>29</sup>. Negli ultimi anni una serie di autorevoli studi scientifici hanno dimostrato che il concetto di "normalità" va interpretato

in modo molto più estensivo di quanto non accadesse in passato, per esempio per quanto concerne la misura dell'apertura vaginale, l'aspetto dell'imene o la presenza di cicatrici nella vagina. Nonostante questa nuova dose di cautela, è importante ricordare che, soprattutto nei casi di abusi più gravi, è comunque possibile osservare delle lesioni che si possono far risalire esclusivamente a un rapporto con penetrazione, sempre che l'accertamento avvenga entro tre mesi dall'abuso. È perciò chiaro che l'accertamento medico costituisce uno strumento di acquisizione delle prove che non dovrebbe essere trascurato dalle indagini su abusi sessuali. Infatti le eventuali obiettività rilevate potrebbero rivelarsi utili prove a sostegno dell'accusa, anche se si trattasse di prove non incontrovertibili e non si potesse escludere che la lesione potrebbe essere dovuta a un incidente o a una malattia. Se invece l'accertamento medico non rileva nessuna obiettività, si dovrà semplicemente cercare di acquisire delle prove in altri modi.

Nel caso in cui l'accertamento abbia effettivamente luogo, ci si deve assicurare che il medico che lo effettuerà abbia la preparazione necessaria. Spesso è il pediatra o il ginecologo ad effettuare la visita, anche se in alcuni paesi come Svezia, Finlandia, Germania, Italia e Grecia esiste una specializzazione in medicina legale ed è quindi il medico legale che, fatta eccezione per la Grecia, normalmente effettua l'accertamento. Il vantaggio, in questo caso, risiede nel fatto che il medico legale ha una migliore preparazione ed esperienza nel riconoscere i segni che legano una lesione all'abuso che può averla provocata, e inoltre comprende meglio quale tipo di informazioni sia rilevante ai fini processuali. Nella maggior parte dei paesi la categoria dei medici legali è soggetta ad una supervisione interna atta a garantire il rispetto di standard qualitativi e ad assicurare che vengano applicate a livello nazionale le stesse metodiche, norme e concetti.

Oltre alla visita, il medico legale o comunque il medico che ha condotto l'accertamento dovrà redigere un parere e deporre in aula in qualità di consulente tecnico o "testimone esperto" per illustrare dettagliatamente le conclusioni a cui è giunto. A questo riguardo è importante distinguere tra il concetto di prova e di parere dell'esperto. Le prove consistono in qualunque lesione o segno riscontrato sulla vittima, mentre le conclusioni che l'esperto trae sulla base della sua conoscenza ed esperienza non costituiscono delle

<sup>27</sup> In Spagna l'accertamento medico si effettua solo nel 10% dei casi.

<sup>28</sup> In Norvegia e Svezia delle persone condannate sono state rilasciate per vizio sostanziale, sono poi assolte durante un nuovo processo sulla base del fatto che nel precedente processo i pareri dei medici risultavano troppo categorici alla luce di nuove conoscenze acquisite nel settore.

<sup>29</sup> L'esempio più lampante è quello delle indagini condotte nel 1987 a Cleveland, in Inghilterra, dove in un periodo di cinque mesi due medici hanno accertato che 121 bambini erano stati vittime di abusi sessuali basandosi sull'osservazione di un rilasciamento del muscolo anale.



prove, ma piuttosto una valutazione di queste, e quindi la corte non è obbligata a tenerne conto. Il parere dell'esperto è un *ausilio* per il lavoro di valutazione delle prove, ma non costituisce di per sé una prova. Di conseguenza la corte, nell'espletamento della propria funzione giudicante e in base al principio della libera valutazione delle prove, può condurre una valutazione indipendente di tutte le prove del caso, anche se spesso il giudice, non possedendo una conoscenza approfondita in campi quali la medicina, l'economia, le scienze legali, forse si affida fin troppo al parere e all'autorevolezza di un esperto.

In conclusione, si può affermare che troppo raramente si fa ricorso all'accertamento medico quale strumento d'indagine, mentre una visita condotta da personale competente potrebbe permettere l'acquisizione di importanti informazioni in un numero di casi ben superiore rispetto all'attuale. In particolare è auspicabile che l'accertamento si effettui soprattutto quando è trascorso poco tempo dall'abuso, e nonostante la visita rappresenti un ulteriore stress per la piccola vittima. Poiché la maggior parte dei bambini prova disagio, anche un forte disagio, durante questo tipo di accertamento che può loro ricordare l'abuso subito, è estremamente importante che la visita si svolga nella forma più appropriata, che il bambino venga preparato psicologicamente e che il medico possieda non solo le conoscenze mediche necessarie, ma conosca anche le possibili reazioni del minore.

Un altro aspetto da considerare è se sia possibile permettere un accertamento medico di un minore senza il consenso dei genitori o contro la volontà della piccola vittima. Nella maggior parte dei paesi presi in esame chiunque in particolari circostanze può essere obbligato per legge a collaborare alle indagini sottoponendosi ad accertamento medico e i rapporti nazionali non specificano se esistano delle norme speciali che regolino i casi con minori<sup>30</sup>. Probabilmente nella prassi non si obbligheranno tutti i bambini a sottoporsi alla visita, ma si deciderà caso per caso sulla base del superiore interesse del minore. A volte ci sarà motivo di procedere all'accertamento nonostante l'opposizione del bambino, altre volte, di fronte alla motivata resistenza del minore, si rinuncerà ad effettuare l'accertamento. In generale,

le autorità inquirenti non dovrebbero rimettere la decisione al bambino, né tantomeno ai genitori.

A questo riguardo è importante ricordare che nel lungo periodo la scelta di ottimizzare l'acquisizione delle prove può rivelarsi più appropriata al fine di tutelare l'interesse superiore del bambino.

Nei paesi in cui è necessario ottenere il consenso della persona da sottoporre a visita medica, sempre che questa non sia indagata, il minore o il suo tutore legale possono opporsi all'accertamento medico<sup>31</sup>. Le indagini possono poi incontrare particolari problemi nei casi in cui il tutore legale è anche il presunto abusante<sup>32</sup>, o quando i genitori, pur volendo che il figlio partecipi alle indagini, permettono che il minore rifiuti di essere esaminato. In quest'ultimo caso, anche se la pubblica accusa o la polizia ritengono indispensabile l'accertamento ai fini del proseguimento delle indagini, la mancanza del consenso potrebbe portare all'archiviazione del caso.

Indipendentemente dal fatto che la legge richieda o meno un consenso formale, gli inquirenti devono comunque incoraggiare sia il minore sia i genitori a sottoporre la vittima ad accertamento medico e assicurarsi che questo avvenga nel rispetto delle modalità più opportune.

#### 4. Altri problemi e carenze nelle indagini

Come si è già accennato nelle sezioni IV.1 e IV.2 **la lentezza delle indagini** nei casi che vedono coinvolti i minori rappresenta un enorme problema. Le prove diventano sempre più datate, il ricordo dell'accaduto viene elaborato sempre di più, aumenta il rischio di influenzare il minore così come il sentimento di incertezza sull'esito del procedimento, provocando quindi una situazione di crescente disagio in tutte le parti coinvolte. Inoltre il minore si trova in una fase del proprio sviluppo in cui è particolarmente sensibile alle influenze esterne, tanto che un lungo procedimento può provocare un'ulteriore violenza e un lungo periodo di disagio psicologico. Per questi motivi è essenziale che il procedimento si concluda nel più breve tempo possibile. In alcuni dei paesi presi

<sup>30</sup> In Germania è possibile essere esonerati da questo obbligo in base alle stesse motivazioni che permettono di essere esonerati dal deporre (se il sospettato è un parente stretto).

<sup>31</sup> In Svezia, se il minore ha superato i 12 anni di età, è necessario che dia il suo consenso, mentre negli altri casi è necessario il consenso dei tutori legali.

<sup>32</sup> In Svezia il problema è stato risolto rimettendo la decisione a un avvocato che agisce da rappresentante del minore.



in esame sono state di recente introdotte delle riforme in questo senso. In Svezia è stata elaborata una raccomandazione che invita a concludere questo tipo di indagini nel giro di tre mesi, mentre, secondo l'ordinamento norvegese, la prima udienza si dovrebbe tenere a due settimane dalla denuncia di abuso. I casi di abuso su minore godono della massima priorità anche negli ordinamenti di Finlandia, Danimarca, Islanda e Germania, mentre in Spagna, Italia, Grecia e Romania sembra che ci siano ben poche possibilità di accelerare i tempi processuali.

Un altro problema significativo è rappresentato, soprattutto in Grecia, dalla **ritrattazione delle dichiarazioni**, che a sua volta è probabilmente causato proprio dalla lentezza procedurale e dallo stress che il minore subisce durante le indagini. Un'altra ragione alla base di questo fenomeno è il generale scetticismo che si riscontra in caso di abuso sessuale intrafamiliare e in caso di controversia per l'affidamento della prole. In un clima di generale scetticismo è improbabile che si creda alle parole di un bambino che finisce per rinunciare a raccontare l'accaduto tanto che, di fronte a questo clima di sfiducia nei suoi confronti, si sente ancora una volta tradito dal mondo degli adulti. Per quanto concerne il problema delle **false accuse**, esiste ancora un'errata ma diffusa convinzione secondo la quale questo fenomeno è molto frequente e ci sono madri manipolatrici, per esempio durante le controversie per l'affidamento, che tendono ad istigare i propri figli a testimoniare il falso; oppure si ritiene, a torto, che spesso le false accuse siano il risultato dell'interpretazione da parte della madre di sintomi minimi uniti poi a domande suggestive. In realtà a livello internazionale sono rarissimi i casi in cui si sia dimostrato in maniera incontrovertibile che le false accuse della madre abbiano trovato espressione nelle informazioni false inconsciamente fornite dai figli. Pochissimi sono anche i casi in cui il minore ha deliberatamente mentito allo scopo di vendicarsi di qualcuno. La ritrattazione di una dichiarazione non prova la falsità della dichiarazione stessa, ma può essere piuttosto motivata dal senso di colpa del minore o dalla speranza di riconciliarsi con l'abusante o ancora dall'incapacità di proseguire il procedimento.

Ciò non significa che non esistano casi di false accuse, ma solo che ci possono essere anche altri motivi alla base di una ritrattazione. In effetti in molti casi, anche una volta concluse le indagini, ci possono ancora essere dei dubbi sulla fondatezza dell'accusa e sul fatto

che questa possa essere frutto di fantasia e autosuggestione unite ad influenze esterne. La difficoltà nel valutare la dichiarazione della presunta vittima di un reato è il problema chiave nelle indagini su reati a sfondo sessuale in generale e sui casi di abuso su minori in particolare. Per questo motivo gli inquirenti devono possedere una solida preparazione specifica.

Nonostante ciò, i rapporti nazionali denunciano una generale carenza nella preparazione del personale, a tutti i livelli. Sebbene alcuni funzionari di polizia e della pubblica accusa abbiano una formazione specifica, il grado di preparazione generale non è ancora sufficiente e lo stesso vale per giudici, avvocati e altri operatori coinvolti nel procedimento. Naturalmente il compito risulta ancora più difficile in mancanza di qualsiasi tipo di formazione e nei casi in cui si richieda solo che l'operatore sia donna. Inoltre non si attribuisce il necessario valore alla consulenza di esperti comportamentali, quali gli esperti di psicologia o psichiatria infantile, probabilmente perché gli inquirenti (in particolare gli avvocati) sono piuttosto scettici riguardo, queste scienze che giudicano inaffidabili, visto che si può spesso trovare uno psicologo che affermi che un minore sta mentendo e un altro che affermi esattamente l'opposto. Così ci si accontenta di basarsi sulla propria esperienza e sul buon senso. Quand'anche si richieda la consulenza di diversi esperti, si riscontra un divario significativo tra il "committente" e il consulente. Spesso infatti l'avvocato non sa utilizzare al meglio il consulente e altrettanto spesso l'esperto non conosce esattamente il tipo di informazioni di cui ha bisogno il legale, cosicché né gli inquirenti né la corte ottengono il tipo di consulenza di cui hanno bisogno. È quindi fondamentale potenziare la competenza degli inquirenti poiché solo se si possiede una conoscenza approfondita dei problemi e si capisce di quale tipo di aiuto si ha bisogno è possibile dare agli esperti delle chiare indicazioni e in seguito essere in grado di comprenderne il loro lavoro<sup>33</sup>.

## V. Conclusioni

Non esistono dei metodi che garantiscano di ottenere facilmente la dichiarazione di un minore vittima di abuso sessuale o di assicurarsi che tale dichiarazione sia così chiara, coerente e particolareggiata co-

<sup>33</sup> Vedi Clara Gumpert, «*Alleged child sexual abuse: The expert witness and the courts*», Stockholm (2001)





me gli avvocati vorrebbero. Inoltre non esistono dei metodi scientifici che, basandosi solo su delle dichiarazioni, permettano di distinguere la verità dalla menzogna, o di interpretare in modo incontrovertibile la dichiarazione di un minore.

Diverse tecniche di ascolto, raccolta delle prove e presentazione e valutazione delle stesse possono portare a uno stesso risultato, mentre, a parità di situazione, metodi uguali possono produrre risultati diversi. *I bambini infatti sono molto diversi l'uno dall'altro*; ognuno ha le proprie capacità e reagisce in modo estremamente personale a una particolare situazione; perciò un metodo o un atteggiamento adatto a un bambino può non esserlo per un altro. Per le stesse ragioni non si può affermare con certezza che una determinata procedura, per esempio in un certo paese, che prevede un particolare trattamento del minore, sia più efficace di un'altra. Infatti i minori vivono in una specifica cultura, anche giuridica, ne conoscono le caratteristiche e sono in grado, nei limiti della loro esperienza, di comprenderla. Una procedura perfettamente accettabile per il minore di un paese potrebbe quindi apparire traumatizzante al minore di un'altra cultura.

Il materiale presentato nei rapporti nazionali non è così ampio da poter condurre un'analisi comparativa molto approfondita. Per questo motivo è difficile trarre delle conclusioni esaustive riguardo alle modalità e alle regole giuridiche che definiscono il ruolo del minore nel percorso giudiziario. I rapporti nazionali permettono comunque di valutare il *disagio che i minori subiscono durante i procedimenti giudiziari e la possibilità che hanno di essere ascoltati*. Gli elementi chiave da considerare a livello internazionale in questo tipo di procedimenti sono il recupero della piccola vittima e la soddisfazione delle sue esigenze. Si potrebbe pensare che la principale preoccupazione di chi scrive sia l'impatto psicologico e sociale di questi procedimenti. Al contrario, il benessere del minore è piuttosto la condizione necessaria a garantire l'esito positivo del procedimento giudiziario. Infatti il minore-vittima che subisce dei traumi durante il procedimento giudiziario rischia di essere esposto ad ulteriori violenze. Nei casi di presunto abuso sessuale è quindi fondamentale assicurare prima di ogni altra cosa uno standard minimo di tutela in una situazione che vede il minore completamente nelle mani di figure adulte. La tutela del minore è in parte garantita da speciali regole proce-

durali e da un atteggiamento comprensivo nei suoi confronti, ma soprattutto è frutto dell'attività di tutti gli operatori che interagiscono con il minore e che hanno una profonda conoscenza e comprensione della situazione in cui si trova.

*La regola fondamentale da seguire in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore è che, alla fine, indipendentemente dal risultato, il minore dovrebbe trovarsi in una situazione migliore di quanto non fosse all'inizio del procedimento stesso*. Se invece, in seguito al procedimento giudiziario, la situazione del minore si è ulteriormente aggravata, allora si può affermare che, indipendentemente dall'esito, il sistema giudiziario non ha funzionato. Da questo punto di vista la lentezza del procedimento in paesi come Spagna, Italia e Grecia rappresenta un'enorme problema. Quasi in tutti i paesi considerati appare evidente che il procedimento giudiziario nei casi di abusi sessuali a danno di minori ha una durata decisamente eccessiva. È infatti inaccettabile che il minore-vittima debba soffrire ulteriormente vivendo i delicati anni della propria infanzia nell'incertezza riguardo all'esito del procedimento. Inoltre è anche nell'interesse dell'indagato che il procedimento si concluda il prima possibile. Di conseguenza la prima conclusione che si può trarre da questo studio è che:

1. *le indagini riguardanti i casi di abuso sessuale a danno di minori devono avere la massima priorità;*
2. *le indagini si dovrebbero concludere nel più breve tempo possibile;*
3. *si dovrebbe dare la precedenza anche al procedimento giudiziario in modo da concluderlo in tempi brevi.*

Un'altra conclusione da trarre è che in molti paesi i minori vengono sottoposti inutilmente a ripetuti ascolti e audizioni. In questo caso è importante distinguere tra i casi in cui l'ascolto ha lo scopo di acquisire nuove informazioni (ad es. ulteriori dettagli sugli episodi di abuso), e i casi in cui il bambino deve ripetere la stessa dichiarazione di fronte a un nuovo operatore giudiziario. In questa fase è anche importante assicurarsi che l'avvocato difensore abbia la possibilità di ascoltare il minore, ma, a parte questo caso, è necessario ridurre al minimo la ripetizione degli ascolti. Non ha alcun senso infatti far ripetere la stessa dichiarazione più volte. Innanzitutto queste ripetizioni suscitano nel minore un senso di sfiducia; inoltre in questo modo, se l'abuso si è davvero verifi-



cato, si costringe la piccola vittima a mantenerne vivo il ricordo. Poi, con il ripetersi dell'ascolto aumenterebbe anche il rischio di influenzare ed esercitare pressioni sulla piccola vittima. In questo tipo di reati, quindi, la videoregistrazione della dichiarazione, magari integrata da domande aggiuntive, dovrebbe essere sufficiente come materiale probatorio. Infine, un minore traumatizzato non dovrebbe incontrare l'imputato faccia a faccia. Per tutti i suddetti motivi si può concludere che:

1. *durante le indagini, una volta raccolta la notizia di reato, il minore dovrebbe essere ascoltato il prima possibile e per un numero di volte necessario a tutelare la sua dichiarazione, ma cercando di ridurre al minimo il numero di ascolti e il tempo intercorso tra l'uno e l'altro;*
2. *allo scopo di ridurre al minimo il numero di ascolti, questi devono essere preparati con cura e condotti da personale competente;*
3. *nel caso di deposizione durante il processo, il minore dovrà essere ascoltato il minor numero di volte possibile, preferibilmente in una sola occasione;*
4. *l'ascolto dovrebbe essere condotto con modalità tali da far sentire il minore a proprio agio;*
5. *durante il processo si dovrebbe evitare che il minore incontri il presunto abusante.*

Durante ogni fase e grado del procedimento giudiziario il minore deve essere tutelato da diversi punti di vista. Prima di tutto è necessario garantire un sostegno di tipo terapeutico, riabilitativo e sociale. Infatti in questi casi il sostegno dei genitori non si può ritenere sufficiente e, soprattutto nei casi di abuso intrafamiliare o comunque commesso da uno stretto conoscente, è necessario garantire un sostegno di tipo professionale. Inoltre il minore ha anche bisogno di una tutela giuridica a protezione dei propri diritti, almeno nei casi in cui sia una parte in causa. Le forme di tutela giuridica possono variare a seconda dei sistemi giudiziari, delle situazioni specifiche del caso e delle esigenze individuali del minore. In alcuni casi una sola figura sarà sufficiente a garantire un sostegno di tipo medico-legale, in altri casi invece sarà necessario il coinvolgimento di più operatori che ricoprono diversi ruoli. I rapporti nazionali hanno evidenziato lacune in questo tipo di sostegno, perciò la terza conclusione da trarre è che:

1. *è necessario potenziare il sostegno al minore durante le attività d'indagine e il procedimento giudiziario;*

2. *ove necessario, al minore dovrà essere garantito un proprio rappresentante legale, pagato dallo Stato, e perciò*
3. *il legale rappresentante del minore dovrà essere nominato il prima possibile, sin dall'inizio delle attività d'indagine, inoltre*
4. *il legale rappresentante dovrebbe avere una competenza specifica su questi casi e una buona conoscenza delle dinamiche psicologiche peculiari ai minori vittime di abusi.*

Lo stesso tipo di competenza richiesta al legale rappresentante del minore dovrebbe essere richiesta a tutti coloro che devono indagare e valutare il presunto reato di abuso sessuale. Ogni funzionario di polizia, pubblico ministero, avvocato difensore e giudice coinvolto nelle indagini dovrebbe possedere una certa esperienza specifica e una capacità di interagire con un minore vittima di abuso sessuale. In caso contrario le modalità e gli esiti stessi delle indagini verrebbero seriamente compromessi. Fin troppi casi si concludono nell'incertezza poiché le informazioni raccolte spesso indicano che in effetti un abuso è stato commesso, ma non può essere dimostrato in un processo.

Attualmente si registra una grave carenza delle specifiche competenze necessarie a condurre indagini adeguate e a valutare correttamente le dichiarazioni dei minori.

La quarta conclusione da trarre quindi è che:

1. *è necessario potenziare il livello di preparazione di tutti gli operatori coinvolti nelle indagini e in tutte le fasi del procedimento giudiziario nei casi di abuso sessuale in danno a minori;*
2. *questo tipo di preparazione può essere offerta da corsi di formazione e un certo livello di specializzazione;*
3. *è necessario raggiungere un elevato livello di collaborazione multidisciplinare che coinvolga esperti in campo medico, psichiatrico e psicologico;*
4. *si deve potenziare ulteriormente il coordinamento tra gli operatori giudiziari;*
5. *è necessario sviluppare dei protocolli d'intesa tra le autorità coinvolte che stabiliscano metodi d'indagine comuni e soprattutto tecniche di ascolto e criteri di valutazione della dichiarazione resa dal minore.*

Di seguito verranno approfonditi gli ultimi tre punti della precedente conclusione.



### 1. Maggiori competenze

Qualunque cosa abbia provocato il sospetto che sia stato commesso un abuso sessuale, tale sospetto è comunque l'espressione di un *grave conflitto* tra un minore e uno o più adulti (o, in casi eccezionali, principalmente tra adulti che usano il minore come strumento del loro conflitto). Le autorità giudiziarie coinvolte hanno il compito di scoprire le caratteristiche di tale conflitto e di spiegare quale sia la causa che ha portato al sospetto di abuso sessuale. Eventi del genere possono essere spiegati solo grazie a un'approfondita conoscenza dei meccanismi interni della società e dei modelli di comportamento del minore. Come viene ripetuto più volte in questo studio, la mera conoscenza delle dinamiche psicologiche dei bambini non è sufficiente in questi casi: tutti gli operatori coinvolti infatti devono possedere una conoscenza specifica delle dinamiche psicologiche dei minori vittime di abuso sessuale. È fondamentale capire che i minori reagiscono in modi diversi a una stessa situazione, ma soprattutto non si può pretendere che si comportino razionalmente (o come se fossero adulti). Spesso il bambino non capisce di essere vittima di un comportamento scorretto e in molti casi prova sentimenti conflittuali: da un lato ha bisogno di amore e intimità, dall'altro prova un forte senso di colpa e disagio per l'accaduto.

Per questo motivo gli operatori coinvolti devono possedere una preparazione di tipo psicologico, la capacità di interagire in modo appropriato con il minore e di svolgere le attività di indagine con la giusta impostazione. Conoscenze e capacità così specifiche sono frutto di un alto livello di specializzazione e di una formazione sviluppata nell'ambito di sezioni speciali che operano a livello regionale. Nei casi in cui sia particolarmente difficile garantire questa specializzazione, come accade per esempio per la pubblica accusa e i giudici di alcuni paesi, dovrebbe esistere l'obbligo di seguire un corso di formazione di almeno una settimana prima di essere assegnati al caso. Infine *giudici, pubblici ministeri e avvocati difensori* che operano in questo settore dovrebbero avere accesso a una formazione continua in modo da mantenersi aggiornati sui rilevanti sviluppi scientifici e metodologici.

Nel caso in cui la preparazione personale non sia sufficiente, il pubblico ministero o il giudice devono essere pronti a richiedere la consulenza di *esperti* (ad es. specialisti di psicologia o psichiatria infantile). In

questo caso è fondamentale richiedere la consulenza dell'esperto più adatto ad ogni specifico compito e spiegare chiaramente il tipo di consulenza richiesta. È importante distinguere, per esempio, tra il compito terapeutico e quello processuale. Lo psicologo o lo psichiatra clinico che ha in cura il minore svolge un compito terapeutico ed è adatto ad esprimere il proprio parere sui sintomi del minore, sul suo stato mentale o per formulare una diagnosi. La stessa figura professionale è però meno adatta a partecipare alle indagini o ad esprimere un parere sull'attendibilità del minore. Allo stesso tempo è importante chiarire se si richiede un parere professionale espresso in termini generali, per esempio su quali siano i sintomi tipici di un avvenuto abuso o su come riemergano i ricordi in un minore traumatizzato, o se piuttosto si voglia sapere da un esperto se una specifica dichiarazione resa dal minore può davvero essere frutto di un abuso. Dato che, a seconda delle situazioni, si può richiedere la consulenza professionale di diversi esperti, è auspicabile che gli inquirenti possano fare riferimento ad uno speciale pool di professionisti, formato da psicologi, psichiatri infantili, assistenti sociali ecc.

È particolarmente importante che l'operatore che raccoglie la dichiarazione del minore (di solito lo stesso funzionario di polizia che intervista il minore) sia particolarmente preparato. Per questo compito corsi di formazione della durata di una settimana sulle tecniche di ascolto dei minori vittime di abuso sessuale non sono certo sufficienti, ma sono necessarie conoscenze più approfondite. Da questo punto di vista un buon esempio è quello norvegese, che prevede l'intervento di uno psicologo che pone le domande sotto la supervisione di un giudice. Infatti, se la persona che ha il compito di ascoltare il minore non possiede una specifica preparazione (o un'ampia esperienza) sulle dinamiche comportamentali delle piccole vittime, l'esito dell'ascolto rischia di essere negativo. In questo caso è poi molto difficile rimediare al danno poiché il minore tende a chiudersi in se stesso e non vuole più parlare dell'accaduto. Una preparazione di base in questi casi non è assolutamente garanzia di riuscita poiché "l'arte" di ascoltare un minore richiede anche un grande impegno e una particolare predisposizione. Tuttavia senza una tale preparazione di base si rischia di far perdere al minore l'opportunità di ottenere giustizia. Particolarmente dannoso è l'uso di un metodo errato di porre le domande, per cui il minore non viene messo



50

in grado di fornire delle informazioni sufficienti; oppure il racconto del minore finisce per essere indotto e non spontaneo tanto che, a un'analisi successiva, sarà chiaro che non avrà valore probatorio perché la fonte delle informazioni emerse non è il minore, bensì l'intervistatore.

Il presente studio non vuole indicare il metodo migliore di preparazione per svolgere questo compito. Studi internazionali al riguardo, principalmente condotti in USA, indicano che le tecniche di intervista si apprendono soprattutto con l'esperienza<sup>34</sup>. Lo studio teorico e l'apprendimento di trucchi o espedienti per far parlare il minore non sono sufficienti. Più di ogni altra cosa è necessaria una formazione sul campo. L'operatore deve essere seguito e guidato e naturalmente dovrebbe lavorare in gruppo. Lavorando in gruppo infatti si valutano insieme gli esiti delle interviste e si impara gli uni dagli altri. Inoltre è possibile individuare e valutare costantemente il livello di preparazione e gli eventuali problemi dei singoli operatori.

## 2. Coordinamento

I casi di minori vittima di abuso sessuale sono particolarmente difficili e complessi e perciò richiedono un intenso lavoro di collaborazione. Infatti durante questo tipo di indagini si deve spesso ricorrere a un'ampia gamma di conoscenze multidisciplinari che un singolo individuo difficilmente possiede. Un'indagine del genere è molto ampia e articolata ed è quindi necessaria la collaborazione di tutti i professionisti coinvolti. In questo senso un coordinamento strutturale, anche di tipo informale, tra gli operatori sociali e giudiziari può produrre ottimi risultati. Infatti concentrando in un'unica unità operativa tutte le risorse necessarie alle attività d'indagine e all'assistenza al minore sarà possibile stabilire dei metodi di lavoro più efficaci e accrescere la collaborazione e le conoscenze a livello multidisciplinare.

Con questo spirito, negli USA (ad es. nello Stato dello Utah) sono stati creati dei centri specializzati dove i minori vittime di un presunto abuso ricevono tutta la necessaria assistenza medica, psicologica e

legale e dove si svolgono anche gli accertamenti sul presunto abuso. Il **Barnahús (Casa del Bambino)** in Islanda è stato concepito con la stessa intenzione di convogliare tutte le risorse in un unico centro. La Casa del Bambino infatti è stata creata allo scopo di ottenere il massimo livello di coordinamento tra servizi sociali, servizi sanitari e autorità giudiziarie e inquirenti (ad es. polizia e pubblica accusa). Grazie a questa concentrazione di risorse si è stabilita una collaborazione formale tra le diverse professionalità coinvolte che non solo ha facilitato lo scambio di informazioni e conoscenze, ma ha anche permesso di definire in modo più accurato il compito di ognuno e le responsabilità degli esperti nell'ambito delle attività d'indagine e di assistenza al minore. Riunendo in uno stesso luogo i gruppi di esperti dei vari settori (giurisprudenza, tecniche di ascolto o problemi di medicina legale) il livello di preparazione del singolo e del gruppo cresce costantemente favorendo così sia le attività di indagine sia la qualità dell'assistenza al minore. Inoltre, dato che tutte queste attività si svolgono in uno stesso luogo, il minore non deve spostarsi da un ufficio all'altro e subisce quindi un minore disagio. Il bambino si trova in un ambiente creato appositamente per rispondere alle sue esigenze, e che con il tempo diventerà a lui familiare, contribuendo così a farlo sentire sempre più al sicuro. Il referente del minore è quasi sempre la stessa persona (di solito la stessa che conduce gli ascolti) e le attività d'indagine vengono concluse il prima possibile. In questo modo si riduce l'effetto traumatizzante che l'indagine in sé può produrre sul minore. In altre parole, la logica che guida il funzionamento della Casa del Bambino è quella di *evitare che il minore subisca ulteriori traumi e fare in modo che l'indagine si concluda rapidamente*.

La Casa del Bambino è stata aperta nel 1998 nella capitale Reykjavik e accoglie minori da tutto il paese. Inizialmente i funzionari di polizia presenti nel centro erano anche responsabili dell'ascolto del minore. Tuttavia in seguito l'Islanda ha introdotto il modello norvegese in base al quale è il magistrato a condurre l'audizione del minore, per cui questa importante fase del procedimento può avvenire fuori dal centro. Molti magistrati hanno scelto di recarsi comunque presso il Centro per ascoltare il minore, nonostante molti tribunali si siano dotati di aule speciali per l'audizione protetta (dotate di sistemi di videoregistrazione ecc.) e molti altri giudici hanno

<sup>34</sup> Vedi Michael Lamb et al., "Conducting investigative interviews of alleged sexual abuse victim", *Child Abuse & Neglect* 1998.



deciso di effettuare l'audizione presso i tribunali<sup>35</sup>. Dal punto di vista dei diritti del minore questa possibilità di scelta da parte del magistrato è da considerarsi regressiva. Prima di tutto, trovarsi in un nuovo ambiente può inibire o provocare un ulteriore stress alla piccola vittima; in secondo luogo, il metodo procedurale finisce per dipendere dalle preferenze personali dei vari magistrati: infatti si può conoscere il luogo dove avverrà l'audizione solo dopo aver saputo quale giudice è stato assegnato al caso e quali sono le sue preferenze al riguardo. Pertanto attualmente e con riferimento al luogo dove svolgere l'audizione, il diritto di scelta del giudice prevale sull'esigenza di tutelare il minore.

Anche in Spagna e in Italia esistono dei centri simili alla Casa del Bambino, per esempio il Centro del Bambino Maltrattato a Milano (già attivo dal 1984) e il GOIAM di Palermo. In Grecia sono stati avviati dei progetti pilota per questo tipo di centri. Tuttavia in questi paesi il coordinamento tra le autorità giudiziarie e inquirenti non è sviluppato come in Islanda. Il presente studio suggerisce che l'esempio islandese può rappresentare un possibile modello da seguire per il potenziamento sia delle attività d'indagine sia dell'assistenza al minore vittima di abusi. Il coordinamento con tutte le forze sociali operanti nel settore permetterà infatti di condurre le attività d'indagine in modo più efficiente. L'assistenza sarà decisamente migliore e il minore stesso si sentirà più protetto non dovendo recarsi più volte in diversi uffici per essere ascoltato.

### 3. Sviluppo di metodi comuni

Dal punto di vista giuridico, la questione più complessa nei casi di presunto abuso sessuale in danno a minori è trovare il giusto equilibrio tra i diritti della difesa e la tutela giuridica del minore; tuttavia tale problema non può essere risolto attraverso riforme radicali dell'ordinamento giudiziario. Da un lato, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di formulare il racconto accusatorio con la stessa chiarezza con cui lo farebbe un adulto. Dall'altro lato, non si può condannare una persona sospetta solo

sulla base del racconto di un minore, se la sua dichiarazione è talmente vaga da non permettere neanche di verificare se l'abuso sia effettivamente avvenuto. Inoltre tutti gli ordinamenti giuridici prevedono che, come nel caso di tutti gli altri reati gravi, anche nei casi di presunto abuso sessuale in danno a minori il reato venga provato "al di là di ogni ragionevole dubbio", ponendo il minore in un'evidente posizione di svantaggio rispetto all'adulto. Una riforma radicale in questo senso potrebbe prevedere la riduzione delle prove necessarie in questi casi, oppure la possibilità che il racconto accusatorio sia meno preciso (ad es. i dettagli su quando, dove e come è avvenuto l'abuso). Tuttavia una tale riforma non sembra essere all'ordine del giorno nei paesi presi in esame. Inoltre, in linea di principio, una riforma del genere potrebbe violare la Convenzione d'Europa sui Diritti dell'Uomo, e probabilmente molti innocenti rischierebbero di essere condannati. Perciò, nei reati commessi da un adulto a danno di un minore, i diritti della difesa sembrano prevalere sulla tutela giuridica, l'adulto si trova in una situazione di vantaggio rispetto al minore. *È quindi difficile per un minore vittima di abuso ottenere giustizia attraverso il procedimento penale.* Molti casi infatti vengono archiviati quando il materiale probatorio si rivela insufficiente.

Attualmente nel quadro delle normative europee il minore si trova in una posizione giuridica sfavorevole. Un atteggiamento rinunciatario da parte degli inquirenti porta spesso all'archiviazione dei casi di abuso di bambini in tenera età, soprattutto in mancanza di prove evidenti (testimoni, tracce di DNA, evidenti obiettività mediche ecc.). Questi casi passano quindi nelle mani dei servizi sociali. Invece di scoprire se si sia davvero verificato un reato punibile, la questione diventa un problema sociale. Si decide quale tipo di assistenza fornire (sociale, psicologica, medica ecc.) e si verifica se il minore debba essere protetto (per esempio affidato a un tutore) per evitare la reiterazione dell'abuso. Se invece si vuole arrivare a una soluzione del caso anche da un punto di vista legale, è necessario accrescere la preparazione degli inquirenti allo scopo di condurre le indagini in modo più efficace.

La situazione sarebbe certamente migliore se tutti gli operatori fossero più preparati e competenti. La possibilità di un maggiore coordinamento tra esperti che lavorino in gruppo favorirebbe certamente una mi-

<sup>35</sup> La Corte Suprema d'Islanda ha stabilito che il minore non può richiedere di essere sentito presso la Casa del Bambino. Se il tribunale è dotato delle strutture adeguate, la decisione sarà presa a discrezione del tribunale stesso.



gliore attività d'indagine. Tuttavia è importante ricordare che una maggiore preparazione da parte di tutti è un elemento necessario, ma non sufficiente, a garantire degli esiti positivi. Per ottenere i risultati migliori questa conoscenza deve essere utilizzata in modo adeguato: deve essere applicata in base a uno specifico metodo d'indagine che permetta di stabilire la verità riguardo a un presunto abuso sessuale.

Dato che attualmente gran parte dei procedimenti portano a scarsi risultati (bassa percentuale di casi risolti), è necessario raggiungere livelli qualitativi migliori, in termini non solo di preparazione, ma anche di metodi. *Il miglioramento dei metodi di indagine nei casi di abuso sessuale a danno di minori è quindi un elemento chiave per garantire una maggiore tutela giuridica del minore.*

Per quanto sviluppati, i modelli teorici che delineano le varie tecniche di ascolto del minore vittima di abusi non possono garantire di per se stessi una maggiore percentuale di casi risolti. *Il problema del metodo riguarda piuttosto l'atteggiamento* da tenere durante le fasi del procedimento giudiziario.

Per quanto riguarda l'operatore che conduce l'ascolto, il risultato dipende soprattutto da caratteristiche personali, dalla capacità di interagire con il minore e di saper applicare i modelli teorici ai singoli casi. L'operatore deve possedere doti di sensibilità e flessibilità, deve saper trattare ogni minore come un individuo unico e deve capire che non esistono dei metodi prestabiliti per valutare la dichiarazione di un minore. I corsi di formazione offrono una conoscenza di base da utilizzare come punto di partenza, come strategia di comportamento e come una possibile fonte di strumenti per risolvere svariati problemi che si presentino durante l'ascolto del minore. Possedere tali conoscenze non significa però saperle applicare nella realtà. Per alcuni queste tecniche sono infallibili, per altri funzionano solo ogni tanto, per altri ancora non funzionano mai, soprattutto se il minore non vuole collaborare. L'esito di un'audizione o di un ascolto non dipende necessariamente dalle capacità tecniche, ma piuttosto dall'attitudine più o meno sviluppata che alcuni hanno nel saper creare un rapporto di fiducia con il minore. Per questo motivo è importante che a livello giuridico non si consideri come unico criterio di selezione di questi operatori la mera formazione teorica. Una formazione teorica e specializzata per le attività di ascolto del minore vittima di abuso fornisce delle conoscenze di

base fondamentali per poter superare i vari ostacoli che si presentano durante un ascolto, ma, allo stesso tempo, si deve ricordare che il miglior operatore è quello che dimostra di avere la migliore attitudine ad ottenere buoni risultati da un minore. Se il responsabile delle indagini preliminari ritiene che il minore in questione non sia in grado o non voglia parlare spontaneamente, è estremamente importante, per il bene della vittima, che l'ascolto venga condotto dalla persona che si sia dimostrata capace di stabilire con lui un rapporto di fiducia.

Dal punto di vista dell'indagine in senso più ampio, l'atteggiamento è importante anche per quanto riguarda il problema della raccolta delle prove. Se si dà giustamente per scontato che il procedimento giudiziario venga gestito e controllato da persone adulte, si può anche pensare che il minore si debba comportare il più possibile come un adulto. Da questo punto di vista l'obiettivo sarebbe quello di far "funzionare" un minore come un testimone adulto; ma si tratta spesso di un'ambizione difficilmente realizzabile. Se invece si considera la questione dal punto di vista delle limitate capacità di un minore, si dovrà invece cercare di comprenderlo e sostenerlo. Da questo diverso punto di vista, l'obiettivo è quello di non imporre delle aspettative che il minore, per la sua età, maturità e capacità d'espressione, non potrà certo soddisfare. L'obiettivo è invece quello di concentrarsi su quegli elementi che realisticamente potrebbero confortare (o smentire) l'ipotesi accusatoria. L'operatore che conduce l'ascolto deve quindi cercare di sfruttare tutte le possibili occasioni di acquisizione di prove a sostegno della tesi accusatoria (che normalmente si basa su informazioni fornite dal minore). Per ottenere queste informazioni è necessario adattare i vari aspetti dell'indagine alle circostanze del caso, soprattutto a seconda che l'identità del presunto abusante sia o meno conosciuta. Se l'identità dell'autore del reato è sconosciuta, i problemi principali risiedono prima di tutto nell'incapacità del minore di dare una buona descrizione dell'abusante. È necessario quindi rilevare tutte le tracce presenti sia sul luogo del reato sia sulla vittima, cercare dei testimoni, indagare su casi simili nella stessa zona ecc. Se invece il minore conosce l'identità del presunto abusante, è importante interrogare persone a lui/lei familiari (prima di tutto la madre) per capire come sia nato il sospetto dell'abuso e come sia stato confermato dal minore. Si deve richiedere una visita me-



dica, una perizia sui sintomi psicologici e comportamentali del minore e una valutazione della dichiarazione da lui/lei resa, ma soprattutto si deve interrogare il sospetto abusante più volte e in modo molto approfondito finché non si riesca ad ottenere una spiegazione “plausibile” del racconto accusatorio del minore. Nei casi in cui non si riesca a raccogliere sufficiente materiale probatorio, l'inquirente non deve necessariamente fare affidamento solo sulla dichiarazione del minore. Se l'abuso si è effettivamente verificato, o se comunque è avvenuto qualcosa che può essere erroneamente interpretato come tale, c'è ancora un'altra fonte di informazioni a cui rivolgersi oltre che al minore: l'adulto accusato dell'abuso.

Spesso si presume erroneamente che l'indagato voglia negare comunque il reato, anche nel caso in cui lo abbia effettivamente commesso. L'atteggiamento più corretto da tenere nei confronti dell'indagato è invece quello di presumere che abbia bisogno di ammettere che l'abuso si è effettivamente verificato e anche che sia pronto ad ammettere una sua eventuale condotta scorretta<sup>36</sup>. In alcuni paesi, come gli USA e la Francia, questo tipo di atteggiamento “socio-psicologico” durante l'indagine ha prodotto eccellenti risultati<sup>37</sup>. L'elemento cruciale in questi contesti è la pazienza: l'indagine su un reato a sfondo sessuale viene prima di tutto vista come l'indagine su un conflitto di tipo “sociale” tra due individui, un conflitto che deve essere risolto per permettere agli individui coinvolti di proseguire la propria vita.

## VI. Raccomandazioni di Save the Children

Alla luce di quanto è emerso dal presente rapporto si può concludere che è estremamente difficile per i minori vittime di abuso sessuale in Europa ottenere giustizia nell'ambito del procedimento penale. In tutti i paesi presi in esame la situazione del minore vittima di abuso sessuale è tutt'altro che soddisfacente. Esistono degli esempi positivi che tuttavia sono troppo rari e sporadici rispetto alla gravità e all'incidenza di questi reati. La percentuale di casi ri-

solti è bassa, così come l'efficacia delle attività d'indagine. Queste carenze sono in parte dovute ad una insufficiente considerazione delle esigenze e delle capacità del minore. Infatti nei casi che vedono un minore-vittima contrapposta a un adulto presunto abusante, il diritto alla difesa dell'adulto prevale sul diritto alla tutela giuridica del minore.

Allo stato attuale il procedimento penale risponde alle esigenze degli adulti, ma non a quelle del minore, il quale si trova in una posizione di svantaggio, visto che le norme che regolano il procedimento e l'assunzione delle prove sono state concepite avendo in mente solo persone adulte. Inoltre più il minore è giovane più è difficile poter far valere i suoi diritti.

*Per garantire che in Europa tutte le vittime di reati penali possano riuscire ad ottenere giustizia, indipendentemente dalla loro età, è necessario avviare nel lungo periodo una serie di riforme strutturali degli ordinamenti giuridici europei allo scopo di adattarli alle esigenze, alle situazioni e alle capacità del minore, incluso il minore disabile o comunque svantaggiato rispetto ad altri minori. Attualmente, nell'ambito degli ordinamenti giuridici, c'è ampio margine per un immediato e significativo miglioramento del tipo di assistenza giuridica e socio-psicologica offerta ai minori vittime di abuso sessuale. Save the Children ritiene possibile garantire che il minore vittima di abuso abbia maggiori probabilità di ottenere giustizia riducendo allo stesso tempo il rischio di rivittimizzazione, senza per questo violare il diritto dell'imputato a un giusto processo.*

Save the Children si rivolge ai governi europei così come a tutte le autorità coinvolte e alla società civile, affinché prendano i provvedimenti necessari per migliorare immediatamente la situazione dei minori vittime di abuso sessuale nei procedimenti penali. Le linee guida proposte da Save the Children sono:

1. Garantire la massima priorità alle attività di indagine nei casi di abuso sessuale a danno di minori

Tutti i responsabili e le autorità coinvolte nelle indagini e la valutazione dei casi di abusi sessuali su minore devono riconoscere *la complessità e la diversità di questi casi rispetto ad altri e la necessità di dare loro la massima priorità in termini di risorse disponibili*. Un errore giudiziario o un'indagine interrotta prematuramente possono avere un effetto devastante sulla vita delle persone coinvolte: *è quindi di fondamentale importanza che le indagini siano condotte nel*

<sup>36</sup> Anche se spesso l'abuso viene minimizzato e giustificato dicendo che è stato il minore a prendere l'iniziativa.

<sup>37</sup> In questi paesi questo metodo viene applicato nell'ambito della cosiddetta Giurisprudenza Terapeutica (Therapeutic Jurisprudence); vedi per esempio D. Wexler & B. Winick «Law in a Therapeutic Key», Carolina, 1996.



*modo più appropriato possibile. Nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, le indagini dovrebbero essere svolte il più rapidamente possibile e dovrebbero avere la precedenza sulle indagini su altri reati.*

2. Rafforzare la tutela dei diritti del minore

Come in tutti i procedimenti giudiziari, si deve trovare un giusto equilibrio tra la tutela giuridica del minore e il diritto alla difesa dell'indagato. Durante il procedimento, nessuno di questi due diritti può prevalere sull'altro. Tuttavia, nel caso in cui i diritti del minore siano in conflitto con quelli degli adulti – siano essi i diritti dell'indagato, le forme tradizionali che assume il processo o il potere decisionale del giudice sulla forma che dovrà assumere il processo – il diritto del minore deve avere la priorità. *Inoltre i diritti del minore devono trovare chiara espressione nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale.* Il procedimento giudiziario deve essere adattato alle capacità, alle esigenze e alla tutela del minore, sia nei casi in cui sia fisicamente coinvolto nelle indagini e nel processo, sia nei casi in cui sia presente solo il suo rappresentante legale.

Sin dall'inizio delle indagini il minore dovrebbe avere diritto a un proprio rappresentante legale, pagato dallo Stato. L'incarico dovrebbe essere affidato ad una persona dotata di specifiche competenze nel settore e di una buona conoscenza delle dinamiche psicologiche peculiari ai minori vittime di abuso sessuale.

Ove necessario, al momento della dichiarazione, si deve richiedere la consulenza di esperti nel trattamento di casi di abuso sessuale a danno di minori. In linea di principio, durante l'audizione si deve evitare di porre domande suggestive o ipotetiche: infatti la difesa potrebbe mettere in dubbio la validità delle informazioni ottenute in questo modo e la corte potrebbe valutarle con molta più cautela rispetto a una dichiarazione resa in modo spontaneo.

Si è inoltre rilevata un'applicazione della legge eccessivamente rigida. È pertanto necessario introdurre un maggiore livello di flessibilità. Il minore, infatti, sarebbe tutelato maggiormente se, volta per volta, si prendessero delle decisioni basate su elementi quali l'età, lo sviluppo, la maturità del minore e le circostanze del caso. Tutti gli ordinamenti europei dovrebbero inoltre applicare delle regole tutelanti valide per tutti i minori, siano essi vittime o testimoni.

Per poter ottenere ulteriori riscontri è importante effettuare un accertamento medico quando non sia an-

cora trascorso troppo tempo dall'ultimo abuso. L'accertamento medico dovrebbe essere effettuato anche se il minore non ha riportato lesioni o segni evidenti e anche se le lesioni rilevate potrebbero non essere state causate dall'abuso. La visita dovrebbe essere curata da personale professionalmente preparato e i paesi in cui la medicina legale ancora non esiste dovrebbero avviare un programma di specializzazione in questa disciplina. Il medico che effettua l'accertamento dovrebbe anche conoscere le dinamiche psicologiche dei minori vittime di abuso sessuale e la vittima dovrebbe essere adeguatamente preparata ad affrontare la visita. Le obiettività mediche possono fornire un importante riscontro al racconto accusatorio, tuttavia l'assenza di tali obiettività non smentisce di per sé l'ipotesi dell'accusa. In questo caso le indagini dovranno seguire altre direzioni.

Il benessere psicologico e sociale del minore deve essere considerato una condizione essenziale per il buon esito del procedimento. In generale, il sostegno al minore (sul piano sociale, psicologico, medico ecc.) si deve coniugare, ma mai prevalere, sull'impegno profuso per svolgere al meglio le indagini.

3. Tutelare maggiormente il benessere psicologico e sociale del minore

*Le indagini e la deposizione in aula devono avvenire sempre nel rispetto del superiore interesse del minore.* Per determinare di volta in volta quale sia il superiore interesse del minore si devono ponderare adeguatamente le esigenze, lo sviluppo, la maturità e lo stato mentale del minore.

Le indagini e il procedimento giudiziario devono essere concepiti in modo tale da ridurre al minimo il rischio di rivittimizzazione, nel rispetto del principio per cui, indipendentemente dall'esito, *alla fine del procedimento il minore dovrebbe trovarsi in una situazione migliore di quanto non fosse all'inizio.*

Se il rappresentante legale del minore non è in grado di fornire la necessaria assistenza psicologica durante l'audizione, tale assistenza gli dovrebbe essere fornita da un professionista, anche nel caso in cui il sospetto abusante non sia uno stretto conoscente del minore. Questi infatti non si sentirà libero di esprimersi apertamente in presenza dei genitori o dei tutori, i quali si sentirebbero a loro volta molto a disagio durante l'ascolto.

*Il minore dovrebbe essere ascoltato, esaminato e curato in un ambiente in cui si possa sentire al sicuro e a pro-*





*prio agio.* Tutte le autorità coinvolte nelle indagini e nel procedimento giudiziario – la pubblica accusa, la polizia, l'assistenza sociale e sanitaria – dovrebbero lavorare in sinergia in modo da evitare al minore numerosi spostamenti in diversi uffici e la duplicazione di ascolti e accertamenti. È auspicabile che tutte le attività necessarie si svolgano nello stesso luogo.

*È importante ridurre al minimo il numero di persone che dovranno interagire con il minore durante le indagini. Infatti un elevato numero di persone da incontrare è fonte di eccessivo stress per il minore, soprattutto se il motivo di questi incontri è la ripetizione della dichiarazione già resa dal minore.*

*È importante anche ridurre il numero di occasioni in cui il minore viene ascoltato, così come il tempo trascorso tra un ascolto e l'altro.* Il numero di ascolti necessario ad ottenere la dichiarazione e permettere alla difesa di porre ulteriori domande può variare, ma, con una pianificazione adeguata, si potrebbe ridurre a una-tre occasioni. La dichiarazione dovrebbe essere videoregistrata per evitarne la ripetizione da parte del minore.

In linea di principio *il minore non dovrebbe essere ascoltato durante il dibattimento, ma, se ciò dovesse accadere, si dovrebbe utilizzare un sistema tv a circuito chiuso.*

In qualunque fase del procedimento, durante gli ascolti o qualunque altro incontro con le autorità coinvolte, si dovrà evitare il contatto diretto tra minore e presunto abusante.

4. Accrescere la preparazione di tutti gli operatori e il coordinamento tra le autorità coinvolte nelle indagini e nel procedimento giudiziario

Nel rispetto della tutela giuridica del minore e dei diritti della difesa *casi simili dovrebbero essere trattati con metodi simili.* Il valore delle indagini e la valutazione del presunto reato non dovrebbero dipendere dalla discrezionalità del singolo. Si dovrebbe invece raggiungere un livello di preparazione omogeneo su tutto il territorio nazionale e durante tutte le fasi del procedimento. Specifici corsi di formazione e un certo livello di specializzazione degli operatori giudiziari potrebbero contribuire ad alzare il livello di preparazione generale. Si è inoltre rilevata la necessità di sviluppare in modo continuativo tutti i metodi di indagine, in particolare le tecniche di ascolto e di valutazione delle dichiarazioni. La preparazione

richiesta in questi casi si basa su una conoscenza specifica delle dinamiche comportamentali e psicologiche dei minori vittime di abuso. La semplice familiarità con i comportamenti dei bambini in generale non è sufficiente per comprendere le complesse reazioni del minore vittima di abuso sessuale. Spesso è necessario richiedere la consulenza di esperti di scienze del comportamento per garantire un'adeguata acquisizione di informazioni. In questo caso gli operatori devono possedere una preparazione specifica tale da saper spiegare chiaramente ai consulenti il tipo di informazioni di cui hanno bisogno. D'altro canto, gli esperti del comportamento dovrebbero a loro volta possedere una specializzazione tale da poter capire le esigenze degli operatori giudiziari.

Le necessarie conoscenze si dovrebbero sviluppare nel quadro di una più ampia collaborazione multidisciplinare che coinvolga anche esperti di medicina, psichiatria e psicologia e che veda una stretta collaborazione tra i vari uffici durante le indagini, nonché il coordinamento del lavoro in modo da favorire una maggiore tutela del minore.

Tutti i paesi europei dovrebbero promuovere e sostenere, nell'ambito dei propri ordinamenti, lo sviluppo di un *modello per il coordinamento delle risorse destinate alle indagini.* Nessuno dei paesi presi in considerazione dal presente rapporto ha finora sviluppato, a livello locale o nazionale, un modello organico e coerente da applicare durante le indagini condotte nei casi di presunto abuso sessuale su minori. A questo riguardo la Casa del Bambino a Reykjavik, in Islanda, e altri centri che operano a livello locale in altri paesi possono essere considerati dei buoni esempi da seguire.

5. Sviluppare una cooperazione internazionale e stabilire degli standard minimi a livello europeo

Il presente rapporto dimostra che esistono differenze significative tra i vari paesi presi in esame, sia in termini di metodi applicati durante il procedimento giudiziario in generale, sia in termini del ruolo assegnato ai minori all'interno del procedimento stesso. Considerando che si può imparare molto dagli esempi e dall'esperienza acquisita in altri paesi, i governi europei dovrebbero promuovere e sostenere una collaborazione di ampio respiro sul piano giuridico e scientifico, allo scopo di creare un modello integrato di sviluppo delle capacità nel campo delle

indagini, della tutela e la cura del minore. Esiste un chiaro legame tra cultura giuridica e sviluppo sociale di un paese. In base a questo legame l'ordinamento giudiziario deve garantire al minore quella tutela che l'opinione pubblica ritiene sia dovuta visto il ruolo e i diritti di cui il minore deve godere nella società.

Save the Children chiede che si sviluppi un modello europeo che stabilisca degli standard minimi per la tutela dei diritti del minore nei procedimenti penali. Oltre al necessario sostegno sociale e psicologico, gli standard minimi dovrebbero garantire anche il diritto del minore a una tutela giuridica nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

## VII. L'opinione di alcuni professionisti italiani

### 1. Introduzione

a cura di Maria Rosa Dominici \*

Il minore, vittima di abuso sessuale, come la vittimologia minorile, tutt'ora hanno davanti a sé un percorso ulteriormente vittimizzante legato alla difficoltà che le problematiche che li riguardano sollevano uscendo dall'invisibilità. Dal momento iniziale della segnalazione, alla raccolta di prove, dopo il coraggio della denuncia e l'audizione del Pubblico ministero che attiverà o meno il percorso giuridico e giudiziario, il minore, inizialmente solo e disorientato, entra in relazione con istituzioni e normative, fatte da adulti, che per autodifesa conscia o inconscia sono scarsamente tutelanti e spesso inadeguate, molto teoriche e poco pratiche, creando empasse procedurali, legati al tempo delle comunicazioni fra le istituzioni, alle deleghe delle prese in carico, alle confusioni metodologiche, alla scarsa omogeneità qualitativa degli



Tale pratica potrebbe essere sostituita da audizioni videoregistrate, utili sin dalle primissime fasi di indagine, in quanto permettono a tutti, dall'esperto al PM di conoscere, vedere, capire le modalità comportamentali, mimiche, verbali o silenti, della vittima e, in una economia vitale reciproca, permettere di focalizzare l'ascolto e porre le domande, creando quel terzo linguaggio comune utile a una comunicazione efficace; inoltre per tale motivo sarebbe oltremodo saggio e tutelante, permettere l'incidente probatorio anche a vittime che abbiano più di 16 anni. Di tutto ciò ne trarrebbe vantaggio l'elemento importantissimo della tempistica che ovviamente limita l'ulteriore danno al minore abusato.

La rapidità permetterebbe di contenere non solo la sofferenza umana, ma anche la fuga di notizie che spesso, in questi casi, senza tenere conto di documenti come le carte di Noto e di Treviso, fa sì che la stampa crei vittimizzazione ulteriore, vista l'esposizione di titoli cubitali che raccontano i fatti (spesso ancora coperti da segreto istruttorio) visibilissimi dalle vittime e dal contesto in cui vivono, rendendole identificabili, creando pregiudizio per il loro reinserimento, determinando fazioni colpevoliste o innocentiste che possono influenzare anche gli esiti processuali. Vorrei comunque concludere questa introduzione con una nota positiva, testimoniale del fatto che molto si sta facendo, e come si ottengano

**IL FATTO:** vengo contattata da un'ispettrice capo di polizia giudiziaria di un commissariato e da un ispettore, mi si chiede se voglio occuparmi di un sospetto caso di incesto, che vede come responsabile un parricida, esponente di gruppo sovversivo, violento tanto da fare temere gli stessi ispettori per la propria incolumità: accetto e lo stesso giorno il PM mi dà il mandato di consulente tecnico: «svolga il CT relazioni e/o colloqui in materia di abusi sessuali nella classe di ... si proponga per l'ascolto e il supporto con garanzia di anonimato qualora le ragazze dovessero farne richiesta. Svolga colloqui personali con le parti offese, documentandone il contenuto ... si concede 90 giorni».

Infatti il controllo delle vittime, ridotte in schiavitù, è tale da dover creare strategie per poter intervenire e raccogliere le prove senza creare preallarme o reazioni estreme da parte dell'abusante la cui pericolosità è nota.

Chiedo all'ispettrice capo e al suo aiutante, esperto in vittimologia la pianta dell'abitazione e creiamo la prima strategia per l'intercettazione ambientale, che può avere luogo data la tempestività della segnalazione e denuncia, fatta dall'insegnante delle sorelle che subiscono abuso e dall'amica che ha ricevuto la confessione di una di queste, tutte della stessa scuola. Viene inscenata una fuga di gas nel palazzo delle minori, vi partecipano i vigili, l'ispettore del commissariato, esperti dell'azienda del gas e agenti mimetizzati che posizionano le cimici per l'intercettazione ambientale, dopo un'analisi probabilistica della logistica, che ha focalizzato le stanze in cui potevano avvenire gli abusi.

Tramite l'insegnante e la collaborazione del preside si crea la seconda strategia, ossia, con la scusa di un'improvvisa sostituzione, in via amicale, terrò nella classe della vittima un seminario su Joice e Freud, visto che stanno facendo il '900.

Dopo 48 ore di intercettazioni l'abuso incestuoso, quotidiano e reiterato è palesemente provato, il 4° giorno dal mandato, sabato mattina, tengo il seminario mentre l'ispettrice e i colleghi di PG agiscono il prelievo e la carcerazione del padre.

A fine lezione, le sorelle vengono accompagnate nello studio del preside, presenti gli ispettori, io e l'educatrice dei servizi sociali, comunico, in modo diretto, immediato, che è stato scoperto l'abuso, non a causa loro, ma perché intercettazioni ambientali erano state poste, motivandole con i legami eversivi del padre, questo per non farle sentire in colpa e tamponare il terrore nei riguardi di possibili ritorsioni da parte del padre: infatti nella tempesta emotiva-reattiva scatenatasi, all'immediato sollievo dell'una e al disorientamento dell'altra seguono subito il terrore e la domanda "e se evade...?".

Procediamo all'accompagnamento in luogo protetto delle minori, in cui l'ispettrice capo, l'assistente di PG e io seguiamo costantemente con presenza empatica e sostegno psicologico le sorelle che hanno sviluppato una sorta di imprinting nei nostri riguardi. Nei tre giorni che seguono i fatti vi è fuga di notizie sui giornali, decidiamo di non rivelarlo subito alle ragazze perché l'indomani, mercoledì, saranno sentite dal PM, e io le sto preparando al colloquio, chiedendo anche un contenimento medico e farmacologico dato lo stato di stress.

Purtroppo con superficialità che in questi casi non dovrebbe esserci, viene mandato dai servizi sociali un altro medico, maschio e impreparato a tale situazione, rispetto alla psichiatra da me richiesta, esperta in approcci e interventi analoghi, per cui si crea rifiuto da parte delle ragazze che dopo molti sforzi avevano acconsentito, sussistendo fra l'altro rischio di comportamenti autolesivi.

Dal PM la più grande racconta tutti i fatti, anche alcuni che aveva taciuto a me, la minore parla ma, in momenti in cui cade nel preverbale, risponde indicando su un disegno fatto dal PM le violenze subite.

Il giorno successivo leggo con loro gli articoli che le riguardano elaborandoli in una restituzione adeguata, aiutandole a riconoscersi vittime e non colpevoli. Chiedono di poter tornare a scuola, intanto sono permesse visite di alcune compagne di scuola. Il sabato successivo a quello del primo seminario fanno ritorno a scuola ove nella stessa classe tengo un secondo seminario potendone così accogliere le ansie e elaborandole insieme, attuando un reinserimento adeguato, supportato dalla stima, rispetto e affetto dei compagni.

Il PM del tribunale ordinario ha richiesto l'incidente probatorio al giudice che lo ha confermato, vi è già la decadenza di potestà di entrambe i genitori, ed è prevista la conclusione a breve, prima che, fra pochi mesi, la sorella maggiore compia i 18 anni.



esiti, agendo a contenitore concentrico, con azioni sincroniche e integrate, attivando e coordinando strategie di intervento adeguate.

A queste ragazze di 16 e 17 anni, agli ispettori, ai magistrati, ai servizi sociali, alla scuola vorrei dedicare questa introduzione.

Rilevando che la tutela del minore deve anche tenere conto di come l'impatto con le prime persone che raccolgono le loro storie di sofferenza crei, poi, un rapporto di fiducia, affetto e riconoscenza che procedure prive di tale sensibilizzazione impongono di interrompere, facendo subentrare altri che spesso non reggono la frustrazione iniziale del rifiuto e la fatica del conquistarsi la fiducia con competenza e professionalità, rese ottimali dalla capacità di gestire i propri coinvolgimenti con l'umanità che ne compete, rafforzata dall'obiettività della propria professionalità e dal proprio ruolo che ha nell'essenza stessa del mandato, di assicurare alla vittima il minor stress e la maggiore tutela, raccomandando quanto sia sempre più importante ridurre al minimo il numero di persone che dovranno interagire con le minori durante tutto il percorso giuridico e giudiziario, evitando così che molti altri violino reiteratamente il pudore di tali vittime.

Tutto ciò può accadere applicando tutti i cinque punti della quarta conclusione che prospetta Save the Children, che mi trova totalmente concorde.

2. Il TCF (Centro per la tutela del bambino e la terapia della crisi familiare)  
a cura di Fulvia Togni \*

Il TCF è una struttura del dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate dell'ASL della Provincia di Bergamo. Gli operatori sono assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti, che si occupano della tutela del minore, nei casi in cui è maltrattato, sessualmente abusato, gravemente trascurato, o in situazione di pregiudizio.

Il Servizio opera dal 1991 ed esplica la sua attività attraverso vari interventi: la valutazione del danno e il sostegno al bambino abusato e alla sua famiglia; la valutazione della recuperabilità genitoriale; la mediazione per coppie conflittuali con figli minori; l'accompagnamento del minore abusato nelle diverse fasi del procedimento giudiziario.

\* Psicologo-psicoterapeuta presso il TCF (Centro per la tutela del bambino e la terapia della crisi familiare) Bergamo.

Nelle situazioni in cui il minore in carico entra in contatto con l'ambito giudiziario, il ruolo assunto dai professionisti del TCF può essere quello di testimone tecnico, consulente che esprime un parere sull'attendibilità del bambino, CTU, oppure ausiliario durante la testimonianza nell'ambito dell'audizione protetta. Quest'ultima attività si è andata notevolmente ampliando negli ultimi anni: il Centro mette a disposizione sia gli spazi fisici e l'apparecchiatura (videoregistrazione a circuito chiuso), sia personale qualificato esperto in psicologia infantile, che assiste il minore durante la sua testimonianza. L'aumento numerico dei casi trattati ha fatto sì che gli operatori concentrassero la propria attenzione sul ruolo del bambino all'interno del contesto giudiziario.

Si sono quindi create le premesse per un confronto e una collaborazione tra il Centro e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bergamo, ove esiste un pool di magistrati che si sono specializzati nei casi di abuso sessuale.

Nelle situazioni di questo tipo in ogni fase dell'intervento è necessario mettere in campo competenze di tipo sanitario, psicologico, educativo, sociale e legale: l'interdisciplinarietà come metodo di lavoro è un presupposto irrinunciabile per la protezione del minore.

L'iter giudiziario è una fonte di preoccupazione e di ansia per il bambino: è un contesto poco conosciuto, che costringe il minore a prendere contatto con un evento traumatico, andando a incidere sugli equilibri relazionali della famiglia, determinando gravi conseguenze correlate con l'eventuale arresto di un familiare.

Nel contesto dell'audizione, gli operatori psicologici coinvolti si assumono il compito di evitare che tale circostanza aggravi la vulnerabilità del bambino, che rischia quindi una seconda vittimizzazione. Per assolvere a un ruolo così importante è fondamentale la conoscenza psicologica della piccola vittima ed è perciò auspicabile che la competenza dei professionisti chiamati in causa venga utilizzata al meglio.

Tra le varie attività svolte dal TCF, ci soffermeremo in particolare sul sostegno al minore nel percorso giudiziario. Nel 2002 è stato formulato un documento che, avendo come riferimento le "Linee guida in tema di abuso sessuale a danno di minori" (CISMAI, 2001), è servito da spunto per un dibattito sul miglioramento delle conoscenze reciproche tra operatori psicologici e giuridici.



Nell'ottica di un coordinamento tra professionisti è forte la convinzione che la conoscenza delle rispettive competenze possa portare a un livello di maggiore fiducia e quindi di collaborazione, presupposti indispensabili per la tutela e la cura delle vittime di abuso sessuale. Questo primo momento di confronto ha fornito le basi per una promettente collaborazione futura.

L'ambito giuridico e quello psicologico rappresentano infatti due "mondi" molto diversi e all'apparenza inconciliabili: si tratta infatti di due "culture", che operano con linguaggi propri e in tempi profondamente differenti. Infatti l'ambito giuridico è deputato alla persecuzione del reato e all'ottenimento della giustizia; quello psicologico alla cura e alla riabilitazione. In un'ottica di coordinamento si può invece auspicare uno scambio di informazioni funzionale sia alla tutela sia al benessere psicologico della vittima, così come suggerito anche da Save the Children nel presente documento.

Un esempio assai utile è rappresentato dalla scelta del momento adatto per effettuare la raccolta della testimonianza del bambino, attraverso l'audizione protetta, in riferimento al suo stato psicologico. Trattandosi infatti della richiesta di rievocare eventi traumatici, occorre chiedersi se esistano sempre nelle piccole vittime le condizioni di stabilità emotiva e rielaborazione del trauma che possano consentire loro di assolvere tale compito in modo efficace, senza conseguenze ulteriormente dannose per il loro assetto adattativo.

Le competenze psicologiche possono dunque essere d'aiuto al giudice incaricato per le indagini preliminari, il quale può così ottenere informazioni sufficienti a posticipare un'audizione, sulla base di una valutazione motivata, prodotta dal professionista che ha in carico il minore.

Non va però dimenticato come anche l'ambito giudiziario possa costituire un fondamentale ausilio per quello psicologico, qualora il bambino, facendo l'esperienza di essere ascoltato e creduto da un adulto autorevole come il giudice, potrà in parte recuperare la fiducia nel mondo adulto, passaggio importante nel suo percorso terapeutico.

La particolare tipologia rappresentata dai minori sessualmente abusati, richiede la messa in campo di competenze precise, *conditio sine qua non* per raggiungere un duplice obiettivo: da un lato la cura e il

recupero della piccola vittima, dall'altro il diritto a un giusto processo per l'indagato.

La formazione degli operatori e la loro specializzazione assumono dunque importanza fondamentale in ogni fase del percorso, dalla segnalazione di un presunto abuso fino all'espletamento del processo e alla terapia della vittima.

In primo luogo è necessaria la conoscenza delle particolari dinamiche psicologiche dei soggetti abusati; va poi considerata la specifica modalità di funzionamento psico-emotivo di quel particolare bambino, nonché il significato che la sua testimonianza verrà ad assumere in quel particolare momento del suo percorso evolutivo e terapeutico.

Infine, all'interno di un ordinamento giuridico creato e pensato esclusivamente sugli adulti, l'altissimo numero di minori coinvolti come vittime (e di conseguenza come testimoni) rende necessario mobilitare ogni risorsa affinché si assicuri la preparazione tecnica di ogni professionista coinvolto, perseguendo l'obiettivo della coordinazione tra figure diverse e dello sviluppo di metodologie specifiche.

In conclusione, in un'ottica di collaborazione tra ambiti diversi, non va dimenticato il valore contemporaneamente clinico e legale di una buona dichiarazione resa dal bambino. Se infatti il minore sarà aiutato a rielaborare i traumi subiti e a dare un senso a quanto accaduto, se avrà incontrato adulti disponibili e in grado di adattare il linguaggio e le procedure al suo livello evolutivo, aumenteranno le possibilità che si arrivi alla fase del dibattimento.

Un esito processuale che porti al riconoscimento di un colpevole dovrebbe avere il fine ultimo di favorire nell'adulto l'abbattimento della negazione e la presa di contatto con la propria responsabilità nella sofferenza della vittima.

Rimane forte la convinzione che molti sforzi debbano ancora essere compiuti affinché le persone che commettono un reato grave, come l'abuso sessuale ai danni di minori, possano arrivare a maturare una richiesta di cura per la propria patologia.

### Riassumendo

I punti fondamentali sui quali si rende necessario uno sforzo comune sono:

1. Creare momenti di confronto, dibattito, conoscenza tra ambito giuridico e psicologico, finalizzati allo scambio di informazioni e alla costruzione di protocolli operativi;



60

2. Favorire la specializzazione degli operatori, formando:
  - specialisti nella valutazione, diagnosi e cura dei soggetti vittime di abuso;
  - professionisti in grado di adattare linguaggi e metodologie all'età del bambino, facendo sì che un minore anche molto piccolo possa rendere la migliore testimonianza possibile;
  - operatori in grado di occuparsi della cura e del recupero dei soggetti abusanti.
3. Il punto di vista di un avvocato  
a cura di Laura De Rui \*

Condivido appieno il contenuto delle linee guida di Save the Children.

Mi ha molto colpito l'affermazione contenuta nel rapporto secondo la quale, a prescindere dal risultato... "il minore dovrebbe trovarsi in una situazione migliore di quanto non fosse all'inizio del procedimento stesso"... Se ciò non accade, significa... "che il sistema giudiziario non ha funzionato".

Sono perfettamente d'accordo con tale affermazione, che mi porta inevitabilmente a constatare che nella mia esperienza raramente il sistema ha funzionato.

Nell'insieme di casi seguiti personalmente in aula o in veste di consulente degli operatori sociali incaricati di assistere i minori, un miglioramento delle condizioni di un minore vittima di violenza sessuale si è verificato in un numero di casi del tutto esiguo, percentualmente insignificante.

Le falle del sistema sono quelle individuate nel rapporto e nel nostro paese le più significative, in ordine d'importanza, sono:

- la **mancanza di un avvocato specializzato** del minore che lo segua sin dall'apertura del procedimento e che sia retribuito, in caso di necessità, dallo Stato;
- la **mancanza di preparazione** specifica degli operatori: Polizia giudiziaria, Carabinieri, Pubblici ministeri, giudici, avvocati, operatori sociali;
- la **mancanza di sensibilità** degli operatori giudiziari che trattano i procedimenti riguardanti violenze ai minori con criteri adultocentrici: ad es. ai bambini si chiede di raccontare esperienze tra-

matizzanti e personalissime a persone sconosciute, sempre diverse ad ogni audizione e per più volte; ciò accade in **luoghi** inospitali e inibenti e i **tempi** processuali sono slegati dalle loro esigenze di vita. Si evidenzia un costante disinteresse nei confronti dell'inscindibile rapporto che si sviluppa tra percorso giudiziario e quotidianità del minore (vita in istituto, separazione dal nucleo familiare, visite invasive, perizie...). A questo proposito mi permetto di osservare che non sono d'accordo sui tempi strettissimi previsti in alcuni paesi per le indagini e per gli ascolti del minore. A volte i bambini hanno bisogno di tempi più dilatati, che consentano loro di maturare la capacità interiore di raccontare. Ho trovato più tutelante che la determinazione dei tempi nei quali svolgere le audizioni dei minori sia concordata dagli inquirenti con coloro che si occupano della cura degli stessi al fine di cogliere i momenti più opportuni e non creare conflitti con il procedere della cura. Ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti a garanzia degli indagati;

• **I'ignoranza e/o la disapplicazione delle norme poste a tutela del minore.**

Ad es.:

1. l'art. 609 decies c.p. sul diritto del minore ad avere in ogni stato e grado del procedimento assistenza affettiva e psicologica. Soprattutto nella fase delle indagini preliminari i minori vengono ascoltati soli e nei rari casi in cui è presente una figura di sostegno affettivo o psicologico le si riserva un ruolo esclusivamente formale;
2. le norme sull'audizione protetta, disapplicate in luoghi ove non vi sono le strutture necessarie, ma anche ove l'attuazione della garanzia pesa troppo sull'organizzazione dei tribunali;
3. le norme sulla nomina del curatore speciale, figura fondamentale nel nostro ordinamento che potrebbe risolvere in molti casi, ove manchi il rappresentante legale o vi sia conflitto fra il minore e chi lo rappresenta (art. 77 c.p.p.), il problema della mancanza di difesa del minore. Ottima e da imitare appare in proposito la prassi di Germania, Islanda, Norvegia e Svezia di nominare sempre un curatore speciale già nella fase delle indagini preliminari.
- Impossibilità per il minore di chiedere direttamente al giudice di essere sentito con **incidente probatorio**, istanza riservata all'indagato e al PM.

\* Avvocato penalista specializzato in Diritto minorile presso il Foro di Milano.



\*\*\*

A mio parere la soluzione di tutti i punti indicati porterebbe finalmente a rispettare la dignità e i diritti dei minori, attuando nello stesso tempo alcune norme in materia contenute nelle più importanti convenzioni internazionali che troppo spesso gli operatori giudiziari scordano essere in vigore anche nel nostro paese.

Con un minimo sforzo i minori potrebbero essere sufficientemente garantiti anche solo dalla soluzione del primo problema: la presenza di un legale specializzato che li segua fin dall'inizio, al fine di consentire loro l'esercizio di tutti i diritti riservati alle parti offese (ex art. 90 c.p.p.). Sia esso rappresentato dal curatore speciale ovvero introdotto con un intervento legislativo ad hoc.

Infine molto potrebbe essere migliorato con la formazione permanente degli operatori, mentre rispetto alla sensibilità ovviamente nulla potrà essere fatto se non raccomandare loro di dedicarsi alla materia solo se davvero interessati. Troppe volte in aula appare manifesto il palese fastidio di alcuni ad occuparsi di questioni di violenza o maltrattamento. Ed è un'evidenza totalmente inaccettabile.

#### 4. Conclusione

a cura di Federico Palomba \*

Ritengo giusto iniziare questo intervento con l'esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa di Save the Children di convocare una riunione di esperti di nove Stati europei per fare il punto sul rapporto tra minore-vittima di abusi e giustizia degli adulti, svoltosi in ottobre a Copenaghen.

Esso aveva lo scopo, dichiarato nel rapporto, di studiare come evitare «l'estrema difficoltà per i bambini abusati in Europa di essere trattati con giustizia nei processi penali» a carico degli abusanti, essendo rimasto accertato che in ognuno dei Paesi presi in considerazione «la loro situazione sia lontana dall'essere soddisfacente». In effetti, è stato centrato l'obiettivo di rendere grande e visibile il piccolo ospite silenzioso del seminario, riaccendendo su di lui quei riflettori che spesso rimangono spenti o si accendono solo a lunga intermittenza.

Infatti, è apparso a tutti chiaro il contrasto tra la insufficiente realtà (intesa come cultura generale e predisposizione degli strumenti opportuni) e il valore immenso e irripetibile di ciascuno dei bambini abusati, tanto più dinanzi alla sofferenza da loro certo non provocata. Ma proprio da questa constatazione è così potuto partire il confronto tra i diritti declamati e i mezzi insufficienti per garantirli, ed ha iniziato a dipanarsi una matassa con l'emergere di più precise analisi e di alcune esperienze e linee-guida.

Queste sintetiche considerazioni non consentono di mettere in evidenza tutte le preziose indicazioni emerse, peraltro lucidamente contenute nel rapporto conclusivo. Ma mi ha colpito particolarmente l'esperienza della piccola e lontana Islanda, manifestatasi invece su questo tema particolarmente sensibile e calorosa, ove è possibile trovare la "Children's House", la Casa del Bambino dove i piccoli in sospetto di abuso vengono con estrema delicatezza e competenza esaminati contestualmente da esperti, procuratori, avvocati e giudici ed attraverso strumenti non irritanti per il bambino (quali il gioco, i disegni, lo specchio unidirezionale), in modo da evitare plurime intrusioni.

Ecco: il cuore del problema sta proprio qui, nello sviluppare una buona dose di civiltà, umana e giuridica, necessaria per capire che la giustizia nei confronti degli adulti, pur con le regole proprie di un sistema legale, non può mai far (ulteriore) male ad un bambino. Perché il sistema di giustizia ordinaria, in questi casi, si carica di due significati e di due compiti, che devono necessariamente convivere: accanto alla funzione normale di giustizia, che consiste nell'accertare con gli strumenti legali del processo la commissione di un reato, la responsabilità dell'imputato e l'esito da ricollegare, anche nell'evitare che la piccola vittima sia di nuovo resa vittima, questa volta "dal processo" che dovrebbe invece tutelarla.

Tra questi due compiti del sistema di giustizia per adulti non c'è vincolo gerarchico o subordinazione dell'uno all'altro, per il semplice fatto che è perfettamente possibile – e quindi è doveroso – perseguirli entrambi contemporaneamente, cioè nello stesso contesto. Perciò sarebbe sbagliato mirare ad ottenere soltanto il primo anche a scapito del secondo.

Questo è il punto centrale di tutta la questione. Perché in diverse legislazioni si è arrivati ad individuare gli strumenti normativi per contemperare quelle esigenze; ma è diffuso il convincimento che vi sia anco-

\* Avvocato, già magistrato minorile e direttore dell'Ufficio della Giustizia per i Minori del Ministero della Giustizia.



ra una distanza troppo grande tra la norma e la sua applicazione, in termini di acquisizione culturale, innanzi tutto, ma anche di predisposizione di mezzi strumentali necessari (disponibilità di personale sufficiente e specificamente formato, predisposizione di luoghi e di mezzi anche telematici, necessari, organizzazione complessiva ed armonica di magistratura, polizie e servizi sociali, eccetera).

A me pare che siano emerse alcune importanti indicazioni.

Occorre individuare precocemente i casi di abuso, per evitare che la situazione continui a lungo. Poiché raramente i bambini parlano, per le minacce o per il “patto di reciproca lealtà” che gli adulti abusanti impongono loro, bisogna essere attrezzati per capire i più piccoli segni dell’abuso, da quelli fisici alla spensieratezza che svanisce, attraverso disegni e comportamenti che possono essere rivelatori. Con la prudenza del caso, naturalmente, per evitare eccessi di zelo che possono provocare danni: ma anche con l’urgenza di evitare eventuali ulteriori sofferenze al bambino. In primo luogo è chiamata in causa la funzione determinante della scuola, che dovrebbe farsi assistere e consigliare da esperti quando emergono seri dubbi in proposito.

Problemi maggiori sorgono quando inizia la fase investigativa. Le indicazioni emerse dicono che le indagini riguardanti l’abuso sessuale devono avere la più alta priorità ed essere concluse il più rapidamente possibile, mentre i procedimenti devono essere conclusi nel più breve tempo possibile: è evidente l’intento di accorciare al massimo l’incubo del bambino. Questo deve essere assistito da persona qualificata e da lui conosciuta. Gli interrogatori devono essere estremamente ridotti nelle domande e nei tempi, accuratamente preparati e condotti da persone con grande professionalità, possibilmente racchiusi in una sola volta, in ambiente rassicurante, senza diretto contatto con la persona sospettata, con l’uso dello specchio direzionale (essendo eventualmente altri soggetti interessati quali pubblico ministero, giudici e avvocati – collegati con l’intervistatore mediante interphono), con riproduzione audio-video per consentirne la successiva replica. In Italia, dove ci sono leggi molto avanzate e civili, si sta iniziando anche a considerare l’incidente probatorio come strumento processuale idoneo ad evitare ripetizioni delle attività condotte con la diretta partecipazione del bambino.

E nella fase del giudizio si deve evitare la presenza della piccola vittima, lavorando sul materiale raccolto e sulle testimonianze di adulti, avendo un metro di valutazione delle prove meno formale considerato che, come ha detto un giudice minorile spagnolo, “un bambino non mente”.

Per tutte queste ragioni, la barrister inglese Lee Moore, presidente dell’Associazione degli Avvocati per i bambini abusati, ha gridato che la priorità delle priorità è “training, training, training”: cioè formazione, preparazione, serietà, e non improvvisazione e sciatteria, anche per arrivare a stabilire protocolli operativi da utilizzare in maniera generalizzata; perché troppo grande è l’importanza della vita di un bambino.

E in questo sforzo di uniformare legislazioni, regole e standards minimi a livello continentale l’Europa deve farsi carico di stabilire un coordinamento fra gli Stati. Questa la raccomandazione finale di Save the Children, benemerita organizzazione nata in Inghilterra nel 1919 e ramificata nel mondo, che possiede ora una ancor più importante ricchezza di acquisizioni da utilizzare con grande saggezza e determinazione anche organizzando incontri, diffondendo materiale, arricchendo le conoscenze, contattando Organizzazioni pubbliche cui fanno capo le diverse agenzie del sistema di giustizia, sensibilizzando cittadini, associazioni, movimenti.

Tutto ciò a partire dalla “grande madre Europa”: che avrà un ulteriore merito se avrà dimostrato di sapersi e volersi occupare non solo della moneta unica, ma anche di come si deve lavorare per restituire il sorriso ad un bambino.





## bibliografia

### Sezione A

Camaldo, L., *La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione*, in «Indice penale», (2000)

Forno, P., *Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori*, in «Minori e Giustizia», (n. 4/95)

Forno, P., *Tecniche di indagine e problematiche processuali nell'abuso sessuale su minore: dall'audizione protetta della parte offesa alla tipologia della consulenza medica*, relazione per il corso di formazione CSM, (Frascati 3-7 luglio 2000)

Forno, P., *L'accertamento dell'abuso nel procedimento penale*, in «Minori e Giustizia», (1995)

Grasso, L., *La tutela della vittima minorenni dall'abuso*, in «Il diritto della famiglia e delle persone», (1999)

Malacrea, M., *Abuso sessuale all'infanzia: polo clinico e polo giudiziario*, in «Minori duemila. Luci e ombre del sistema di protezione», a cura di Andrea Pinna, (2000)

Roia, F., *Relazione sull'audizione protetta*, tenuta a Scerne di Pineto, (maggio 2001)

Scomparin, L., *Il Testimone minorenni nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica e interventi normativi recenti*, in «La legislazione penale», (1996)

Valentino, O. e Letizia, S., *Tutela del minore vittima di abuso sessuale nel processo penale italiano: ausili tecnologici nell'audizione testimoniale*, in «Minori e Giustizia», (n. 4/95)

*I numeri italiani*, Quaderno 17 del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, (dicembre 2000)

*I numeri italiani*, Quaderno 25 del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, (ottobre 2002)

### Sezione B

Aldridge, J. & Cameron, S., *Interviewing child witnesses: Questioning strategies and the effectiveness of training*, «Applied Developmental Science», 3 (1999)

Anson, D.A., Golding, S.L. & Gully, K.J., *Child sexual abuse allegations; reliability of criteria-based content analysis*, «Law and Human Behavior», 17, 331-341 (1993)

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27, *Guidelines for the clinical evaluation of child and adolescent sexual abuse*, (1988) and 36, *Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who may have been physically or sexually abused*, (1997)

Bull, R., *Obtaining evidence expertly: The reliability of interviews with child witnesses*, «The International Digest of Human Behavior Science and Law», 1 (1992)

Ceci, S.J. & Bruck, M., *Suggestibility of the child witness; a historical review and synthesis*, «Psychological Bulletin», 113 (1993)

Ceci, S., Toglia, M.P. & Ross, D.F. (Eds.) *Children's eyewitness memory*, (1989)

Cederborg, A.-C., Orbach, Y., Sternberg, K.J. & Lamb, M.E., *Investigative interviews of child witnesses in Sweden*, «Child Abuse & Neglect», 24 (2000)

Cross, T.P., De Vos, E. & Whitcomb, D., *Prosecution of child sexual abuse: Which cases are accepted?*, «Child Abuse & Neglect», 19 (1994)

De Jong, A., *The medical evaluation of sexual abuse in children*, «Hospital and Community Psychiatry», 36 (1985)

Dent, H.R., *Interviewing*, I Doris, J., *Suggestibility of children's recollections*, Washington D.C. (1990)

Diesen, C. & Sutorius, H. *Child sexual abuse: the legal process*, «The Swedish National Board on Health and Welfare», (1999)

Ferguson, D.M. & Mullen, P.E., *Childhood sexual abuse: An evidence based perspective*, «Developmental Clinical Psychology and Psychiatry», 40 (1999)

Finkelhor, D., *Sexually victimized children*, New York, (1979)

Finkelhor, D. & Browne, A., *The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization*, «American Journal of Orthopsychiatry», 55 (1985)



- Fivush, R. & Hudson, J., *Knowing and remembering in young children*, New York (1990)
- Frazier, P.A. & Haney, B., *Sexual assault cases in the legal system: Police, prosecutor and victim perspectives*, «Law and Human Behavior», 20 (1996)
- Gumpert, C., *Alleged child sexual abuse: The expert witness and the court*, Stockholm (2001)
- Horowitz, S.W., Lamb, M.E., Esplin, P.W., Boychuk, T.D., Krispin, O. & ReiterLavery, L., *Reliability of criteria-based content analysis of child witness statements*, «Legal and Criminological Psychology», 2 (1997)
- Jones, L & Finkelhor, D., *The decline in child sexual abuse cases. Crimes against children Series*, US Department of Justice (2001)
- Kendall-Tacket, K.A., Williams, L.M. & Finkelhor, D., *Impact of sexual abuse on children: a review and a synthesis of recent empirical studies*, «Psychological Bulletin», 113 (1993)
- Köhnken, G & Steller, M., *The evaluation of the credibility of child witness statements in German procedural system*, «Issues in Criminal & Legal Psychology», 13 (1988)
- Lamb, M.E., *The investigation of child sexual abuse: An interdisciplinary consensus statement*, «Child Abuse & Neglect», 18 (1994)
- Lamb, M.E., Sternberg, K.J. & Esplin, P.W., *Conducting investigative interviews of alleged sexual abused victims*, «Child Abuse & Neglect», 22 (1998)
- Levesque, R.J.R., *Sentencing sex crimes against children: an empirical and policy analysis*, «Behavioral Sciences and Law», 18 (2000)
- Lindblad, F., *Child sexual abuse: Evaluation of allegation – a hermeneutical approach*, «Acta Paediatrica Scandinavia Supplement», (1989)
- Lindblad, F., Ormstad, K & Elinder, G., *Child sexual abuse: physical examination*, «Acta Paediatrica Scandinavia», 78 (1989)
- Lloyd, R.M., *Negotiating child sexual abuse: the interactional character of investigative practices*, «Social Problems», 39 (1992)
- May, R., *Criminal Evidence*, «Sweet&Maxwell», London (1999)
- McCann, J., Voris, J & Simon, M., *Genital injuries resulting from sexual abuse: a longitudinal study*, «Pediatrics», 89 (1992)
- McCann, J., Wells, R., Simon, M & Voris, J., *Perinatal findings in prepubertal girls selected for nonabuse: a descriptive study*, «Child Abuse & Neglect», 13 (1989)
- Raskin, D. & Esplin, P.W., *Statement validity analysis: Interview procedures and content analysis of children's statements of sexual abuse*, «Behavioral Assessment», 13, (1991)
- Ryan, G. & Lane, S. (Eds), *Juvenile Sexual offending: causes, consequences and correction*, San Francisco (1997)
- Spencer, J., Nicholson, G., Flin, R. & Bull, R. (Eds) *Children's evidence in legal proceedings*, London (1990)
- Steller, M., *Rehabilitation of the child witness*, I Doris, J. (Ed.) *Suggestibility of children's recollections*, Washington D.C. (1990)
- Summit, R., *The child sexual abuse accommodation syndrome*, «Child Abuse & Neglect», 7 (1983)
- Svedin, C-G & Back, K., *Children who do not tell. To be exploited in child pornography*, «Save the Children», Stockholm (1996)
- Warren, A.R., Woodall, C.E., Thomas, M., Nunno, M., Keeney, J, Larson, S. & Stadfeld, J., *Assessing the effectiveness of a training program for interviewing child witnesses*, «Applied Developmental Science», 3 (1999)
- Wells, G.L. & Loftus, E., *Is the child fabricating? Reactions to a new assessment technique*. In Doris (Ed.) *The suggestibility of children's recollections: Implications for eyewitness testimony*, Washington D.C. (1991)

Finito di stampare nel mese di marzo 2003  
dalla Tipografia O.Gra.Ro.  
Vicolo dei Tabacchi, 1 - Roma



Il rapporto **Abuso sui minori e giustizia degli adulti** è il risultato del progetto Daphne «Children who are Abused and the Law», attraverso il quale sono state analizzate le procedure adottate in alcuni sistemi giuridici europei per la trattazione di casi di abuso sessuale su minore, con lo scopo di elaborare indicazioni sulle migliori pratiche e promuoverne l'applicazione.

Lo studio evidenzia come la normativa e la prassi comune nei vari paesi europei presi in esame non sempre favoriscano e proteggano il superiore interesse del minore, e inoltre permette di valutare il disagio che i minori subiscono durante il procedimento giudiziario. Le raccomandazioni finali sottolineano la necessità di introdurre una serie di riforme per garantire uno standard minimo europeo per la tutela dei diritti del minore vittima di abuso senza violare il diritto dell'imputato ad un giusto processo.

I destinatari del Rapporto sono gli operatori giuridici, gli psicologi, i funzionari di polizia, gli assistenti sociali e in generale tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella delicata fase di ascolto del minore vittima di abuso sessuale all'interno del percorso giudiziario.

*Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini. Opera in oltre 120 paesi nel mondo con una rete di 29 organizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale: la International Save the Children Alliance. Save the Children utilizza la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come riferimento fondamentale del proprio operato e sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili per la vita di ogni bambino.*

*Save the Children è presente in Italia dal 1998. Oltre a sostenere programmi internazionali, sviluppa strategie e attività per la promozione dei diritti dei bambini che vivono sul territorio italiano, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.*



**Save the Children**

Italia

Via Firenze 38 - 00184 Roma - Italia

Tel: (+39) 06.48.07.001

Fax: (+39) 06.48.070.039

info@savethechildren.it

www.savethechildren.it